



ARPAT

Agenzia regionale
per la protezione ambientale
della Toscana

Decreto del Direttore Generale

N. 233 del 02 09 2011

Proponente: Bianca Patrizia Andreini

A.F. Sistema gestione Qualità

Pubblicità/Pubblicazione: Atto soggetto a pubblicazione integrale (sito internet) -

Visto per la pubblicazione - Il Direttore generale: Ing. Giovanni Barca

Dirigente Responsabile del procedimento: Bianca Patrizia Andreini

Estensore: Patrizia Medea

Oggetto: Rinnovo delle convenzioni annuali (2011-2012) tra ACCREDIA-ARPAT, relative all'accreditamento delle prove eseguite nei laboratori dei Dipartimenti di Arezzo, Firenze, Livorno, Massa Carrara, Pisa, Siena.

ALLEGATI N° : 12

<i>Denominazione</i>	<i>Pubblicazione</i>	<i>Tipo di supporto</i>
Allegato "1" Schema di convenzione Dip. Arezzo	SI	Cartaceo
Allegato "2" Schema di convenzione Dip. Firenze	SI	Cartaceo
Allegato "3" Schema di convenzione Dip. Livorno	SI	Cartaceo
Allegato "4" Schema di convenzione Dip. Massa Carrara	SI	Cartaceo
Allegato "5" Schema di convenzione Dip. Pisa	SI	Cartaceo
Allegato "6" Schema di convenzione Dip. Siena	SI	Cartaceo
Allegato "7" Contratto sub licenza marchio MRA ILAC AR	SI	Cartaceo
Allegato "8" Contratto sub licenza marchio MRA ILAC FI	SI	Cartaceo
Allegato "9" Contratto sub licenza marchio MRA ILAC LI	SI	Cartaceo
Allegato 10 Contratto sub licenza marchio MRA ILAC MS	SI	Cartaceo
Allegato "11" Contratto sub licenza marchio MRA ILAC PI	SI	Cartaceo
Allegato "12" Contratto sub licenza marchio MRA ILAC SI	SI	Cartaceo

Natura dell'atto: non immediatamente eseguibile

Il Direttore Generale

Vista la L.R. 22 giugno 2009, n. 30, avente per oggetto "Nuova disciplina dell'Agenzia regionale per la protezione ambientale della Toscana (ARPAT)" e s.m.i.;

Visto il decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 49 del 29.3.2011, con il quale è sottoscritto è stato nominato Direttore Generale dell' Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale della Toscana;

Ricordato che ACCREDIA, operando secondo la norma ISO/IEC 17011, verifica e sorveglia nel tempo la conformità dei Laboratori rispetto alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025 e alle prescrizioni ACCREDIA;

Considerato che in data 27 luglio 2010 è stato siglato il Protocollo ACCREDIA-ISPRA per una omogenea applicazione di procedure per l' accreditamento, a garanzia di una sempre maggiore qualità delle attività analitiche, nel quale è riportato che "Le agenzie regionale e provinciali, infatti, riconoscono nell'accREDITAMENTO dei laboratori uno degli strumenti per assicurare la qualità delle proprie attività analitiche e la maggior parte dei laboratori delle agenzie regionali e provinciali è accreditata ai sensi della UNI EN ISO 17025";

Considerato che a seguito della richiesta ad ACCREDIA di rinnovo dell' accreditamento delle prove per il quadriennio 2011-2014, in attuazione del Decreto n.320/2010, da parte dei Dipartimenti provinciali di Arezzo, Firenze, Livorno, Massa Carrara, Pisa, Siena hanno sostenuto le verifiche ispettive di ACCREDIA nel 2011

Premesso che, a seguito delle verifiche ispettive eseguite da ACCREDIA (Sistema Nazionale AccREDITAMENTO Laboratori di prova) ai laboratori dell'Agenzia nel 2011, il Consiglio Direttivo di ACCREDIA ha inviato ai laboratori dei Dipartimenti provinciali di Arezzo, Firenze, Livorno, Massa Carrara, Pisa, Siena operanti in conformità alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, la convenzione, quale atto di cui necessita la sottoscrizione per definire gli accordi tra i due enti;

Premesso che, a seguito delle verifiche ispettive eseguite nel 2011 da ACCREDIA ai laboratori dell'Agenzia, il Comitato Tecnico di accREDITAMENTO di ACCREDIA sta rilasciando ai laboratori dei Dipartimenti provinciali di Arezzo, Firenze, Livorno, Massa Carrara, Pisa e Siena, operanti in conformità alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, l'elenco delle prove accreditate;

Ricordato che tale accREDITAMENTO ha durata quadriennale e che il mantenimento dello stesso è subordinato alla condizione che il laboratorio sia sottoposto, annualmente, a verifica ispettiva di sorveglianza da parte di ACCREDIA e che questa abbia esito positivo;

Ricordato che tra ACCREDIA e questa Agenzia è necessaria la stipulata, per ciascuno dei laboratori accreditati sopra richiamati, specifica convenzione di accREDITAMENTO firmata dal Direttore Generale di ARPAT e dal Presidente di ACCREDIA;

Ricordato che ciascuna convenzione, come indicato al p.to 6.1 della stessa, ha durata annuale con decorrenza dalla data della stipula e si intende rinnovabile di anno in anno, fino al rinnovo dell'accREDITAMENTO, previsto dopo quattro anni dal rilascio del relativo certificato;

Ricordato che contestualmente alla stipula della convenzione, si provvede alla sottoscrizione del contratto di sub licenza del marchio combinato ILAC-MRA;

Attestato che l'atto è utile nella forma e nella sostanza per il servizio pubblico ed è regolare sotto l'aspetto tecnico- amministrativo;

Visto il parere positivo di regolarità contabile in esito alla corretta quantificazione ed imputazione degli effetti contabili del provvedimento sul bilancio e sul patrimonio dell'Agenzia espresso dal Responsabile dell'Area Bilancio Contabilità e controllo di gestione riportato in calce;

Visto il parere positivo di conformità alle norme vigenti, espresso dal Responsabile dell'Area Atti Amministrativi e Ufficio Legale, riportato in calce;

Visti i pareri espressi in calce dal Direttore Amministrativo e dal Direttore Tecnico;

decreta

1. di stipulare le convenzioni di accreditamento tra ACCREDIA ed ARPAT, relative ai Dipartimenti di Arezzo, Firenze, Livorno, Massa Carrara, Pisa, Siena, (di cui si allega schema di convenzione, rispettivamente allegati 1, 2, 3, 4, 5, 6);
2. di sottoscrivere il contratto di sub licenza del marchio combinato di laboratorio MRA dell'ILAC relativo ai Dipartimenti di Arezzo, Firenze, Livorno, Massa Carrara, Pisa, Siena, (di cui si allega schema di contatto allegato 7, 8, 9, 10,11,12);
3. di individuare quale "Responsabile del procedimento" ai sensi della L. 07.08.90 n. 241 art. 4, la Dr.ssa Bianca Patrizia Andreini, Responsabile dell'Articolazione Funzionale "Sistema Qualità";
4. di trasmettere il presente decreto al Collegio dei Revisori ai sensi e per gli effetti dell'art. 28 della L.R.T. 22.06.2009 n. 30.

Il Direttore Generale
Dott. Ing. Giovanni Barca

Il Dirigente proponente
Dott.ssa Bianca Patrizia Andreini

Area Bilancio, Contabilità e
Controllo di Gestione
Il Responsabile
Dott.ssa Paola Querci

Area Atti Amministrativi
e Ufficio Legale
Il Responsabile
Dott.ssa Marta Bachechi

Il Direttore Amministrativo
Dott.ssa Paola Querci

Il Direttore Tecnico
Dott. Andrea Poggi



CONVENZIONE

Tra

ACCREDIA - L'Ente Italiano di Accreditamento - Associazione legalmente riconosciuta il 16/07/2009 - in persona del suo Presidente, Cav. del Lav. Federico Grazioli, con sede legale in Roma (00198), Piazza Mincio 2, C.F./P. IVA 10566361001,

(qui di seguito, per brevità, indicata come: "**ACCREDIA**")

- da una parte -

e

II/la ARPAT - AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE AMBIENTALE DELLA TOSCANA

nella persona del suo legale rappresentante Dr. Giovanni BARCA con sede in Via Nicola Porpora, 22 - 50144 FIRENZE FI, C.F./P.IVA 04686190481,

(di seguito, per brevità, indicato/a come: "**CAB**")

di seguito il CAB, salvo che non venga espressamente qualificato, può essere indifferentemente un :

- Organismo di certificazione di sistema,
- Organismo di certificazione di personale ,
- Organismo di certificazione di prodotto
- Organismo di ispezione
- Laboratorio di taratura
- Laboratorio di prova
- Laboratorio medico
- Altro tipo di laboratorio, o di organismo di valutazione di conformità di terza parte indipendente

- dall'altra parte -

(**ACCREDIA** e **CAB** di seguito, per brevità, indicati, quando richiamati collettivamente, come "**Parti**", quando richiamati singolarmente, come "**Parte**")

PREMESSO CHE

- a) **ACCREDIA** è una Associazione senza scopo di lucro legalmente riconosciuta in data 16/07/2009.
- b) **ACCREDIA** è l'Ente Italiano di Accreditamento degli Organismi di Certificazione, degli Organismi di Ispezione, dei Laboratori di Taratura, dei Laboratori medici/ di Prova.
- c) **ACCREDIA** è firmatario, per questi ambiti, di accordi multilaterali di mutuo riconoscimento:
 - della European Cooperation for Accreditation (EA-MLA);
 - della International Laboratory Accreditation Cooperation (ILAC-MRA);
 - della International Accreditation Forum (IAF-MRA).
- d) La verifica di conformità dei CAB ai requisiti previsti dalla normativa applicabile e alle prescrizioni **ACCREDIA** per l'accredimento (di seguito, per brevità, denominato come: "Accreditamento") viene effettuata con le modalità previste nei documenti **ACCREDIA** (es: regolamenti generali e tecnici, tariffario) applicabili a ciascuna tipologia di CAB, pubblicati sul sito internet www.accredia.it e disponibili presso la sede **ACCREDIA** (di seguito, per brevità, indicati come: "Documenti").
- e) L'Accreditamento non comporta una diminuzione delle responsabilità associate alle attività svolta dai CAB.
- f) I CAB sono gli unici soggetti responsabili nei confronti dei terzi per tutta l'attività dagli stessi svolta.
- g) L'Accreditamento costituisce attestazione di competenza tecnica e gestionale dei CAB e non costituisce una garanzia rilasciata da **ACCREDIA** sulle singole prestazioni eseguite dai CAB.
- h) L'Accreditamento è volontario, salvo i casi in cui sia reso obbligatorio da una specifica normativa, ed aperto a qualsiasi CAB, che abbia i requisiti previsti dalla normativa applicabile e dalle prescrizioni **ACCREDIA** indicate nei Documenti.

- i) Nel caso in cui l'Accreditamento dovesse essere reso obbligatorio in virtù di una specifica previsione normativa o rapporto convenzionale tra ACCREDIA e l'Amministrazione competente, i CAB saranno tenuti a rispettare sia quanto previsto dalla normativa o convenzione medesima sia le prescrizioni ACCREDIA, che non siano state espressamente derogate dal Legislatore.
- j) Il CAB ha richiesto ad ACCREDIA l'Accreditamento per lo/gli schema/i (sistemi/personale/prodotti/servizi di ispezione/tarature/prove) riportati nell'Allegato al certificato di accreditamento (di seguito, per brevità, indicato come: "Certificato di Accreditamento").
- k) Il CAB ha dichiarato di avere tutte le dotazioni/risorse necessarie previste dalla normativa applicabile e dalle prescrizioni ACCREDIA indicate nei Documenti per ottenere l'Accreditamento.
- l) ACCREDIA, avendo verificato, con le modalità previste nei Documenti, la sussistenza dei requisiti previsti dalla normativa applicabile e dalle prescrizioni ACCREDIA, intende accreditare il CAB per gli schemi, (sistemi/personale/prodotti/servizi di ispezione/tarature/prove) riportati nell'allegato al Certificato di Accreditamento.
- m) ACCREDIA e il CAB, pertanto, definiscono e regolano con la presente Convenzione i propri rapporti come di seguito indicati.

Tutto ciò premesso, tra **ACCREDIA** e **CAB**

SI CONVIENE QUANTO SEGUE

Articolo 1

Efficacia delle premesse e dei Documenti di Accreditamento

Le premesse ed i Documenti costituiscono parte integrante ed essenziale, cioè patto, della presente Convenzione.

Articolo 2

Oggetto

2.1 Con la presente Convenzione ACCREDIA concede al CAB l'Accreditamento per lo/gli schema/i (sistemi/personale/prodotti/servizi di ispezione/tarature/prove) riportati nell'Allegato al Certificato di Accreditamento che potranno essere svolte dalla/e sede/i del CAB di seguito indicata/e:

ARPAT - DIPARTIMENTO PROVINCIALE DI AREZZO
Via Maginardo 1 - 52100 Arezzo (AR)

2.2 Il CAB sarà identificato con il numero di accreditamento **0237** che identifica anche la presente Convenzione.

2.3 L'Accreditamento viene concesso alle condizioni previste nella presente Convenzione, nonché nei Documenti.

2.4 Il CAB, con la sottoscrizione della presente Convenzione, dà atto di aver preso conoscenza e di aver accettato il contenuto dei Documenti.

2.5 Il CAB, con la sottoscrizione della presente Convenzione, fermo restando il diritto previsto all'art. 5 a recedere dalla presente Convenzione, autorizza espressamente ACCREDIA ad apportare ai Documenti tutte le modifiche che riterrà opportune, ratificandone sin d'ora il contenuto.

Articolo 3

Obbligazioni a carico di ACCREDIA

3.1 ACCREDIA, avendo verificato, con le modalità previste nei Documenti, la conformità del CAB ai requisiti per l'Accreditamento previsti dalla normativa applicabile e dai Documenti, autorizza il CAB a citare tale conformità relativamente alle attività/servizi/tarature/prove accreditate e nella propria documentazione, con le modalità e nei limiti consentiti dai Documenti.

3.2 ACCREDIA provvede a programmare ed effettuare, o far effettuare, le necessarie attività per verificare la persistenza dei requisiti per l'Accreditamento e l'esito di eventuali azioni correttive. Le attività di verifica e le visite di valutazione vengono effettuate con le modalità previste nei Documenti.

- 3.3 ACCREDIA si obbliga a pubblicare periodicamente sul sito internet www.accredia.it, l'elenco dei CAB che hanno ottenuto l'Accreditamento.
- 3.4 ACCREDIA si obbliga a comunicare al CAB, con la necessaria tempestività e con le modalità indicate all'art. 14, l'avvenuta modifica dei Documenti.
- 3.5 ACCREDIA si impegna a pubblicare i Documenti aggiornati sul sito internet www.accredia.it.
- 3.6 ACCREDIA, attraverso il Dipartimento Taratura, controlla che il CAB attui tutte le operazioni tecniche e procedurali che consentono e garantiscono il trasferimento delle unità di misura dal livello di riferimento dei campioni primari a quello applicativo, attraverso una catena ininterrotta di confronti.

Articolo 4

Obbligazioni a carico del CAB

- 4.1 Il CAB si obbliga a tenersi costantemente aggiornato sulle modifiche che ACCREDIA apporterà ai Documenti e che verranno pubblicati da ACCREDIA stessa secondo le modalità indicate all'art. 3.5.
- 4.2 Il CAB si obbliga ad accettare ed uniformarsi alle modifiche che ACCREDIA apporterà ai Documenti, fermo restando il diritto del CAB previsto all'art. 5 a recedere dalla presente Convenzione.
- 4.3 Il CAB si obbliga ad informare dell'esistenza della presente Convenzione qualsiasi utente che richieda l'esecuzione di attività/servizi/prove accreditate, consentendo all'utente di prendere visione della presente Convenzione, incluse le prescrizioni contenute nei Documenti.
- 4.4 Il CAB garantisce che:
- tutte le attività/servizi/tarature/prove accreditate sono effettuate secondo la normativa applicabile, le prescrizioni ACCREDIA indicate nei Documenti e le prescrizioni indicate in ogni documento di riferimento riportato nell'Allegato al Certificato di Accreditamento;
 - la propria attività viene svolta in conformità ai requisiti previsti per l'ottenimento dell'Accreditamento.
- 4.5 Il CAB si obbliga ad acconsentire che gli Ispettori ACCREDIA effettuino visite di valutazione, presso la/e propria/e sede/i e presso i propri clienti/fornitori a cui vengono subappaltate le attività/servizi/prove accreditate, ove applicabile, anche con breve preavviso, al fine di accertare il mantenimento della conformità del CAB stesso ai requisiti per l'Accreditamento. Il CAB si obbliga a prestare tutta la collaborazione necessaria affinché gli Ispettori possano esaminare i documenti, le registrazioni, le attività svolte, i locali e quant'altro necessario per la valutazione del CAB rispetto ai criteri stabiliti per l'Accreditamento.
- 4.6 Obblighi specifici per il CAB qualora sia un: laboratorio di prova o un laboratorio medico (di seguito, per brevità, denominato come "**Laboratorio**"):
- Il Laboratorio, qualora ritenga che sia intervenuta una indisponibilità o deterioramento delle risorse umane e strumentali per l'esecuzione delle prove, si obbliga a sospendere l'emissione di rapporti di prova con Marchio ACCREDIA e/o con qualsiasi riferimento all'Accreditamento, limitatamente alle prove interessate dalla deficienza prospettata sino a risoluzione del problema. In tale caso il Laboratorio ne dà comunicazione ad ACCREDIA a mezzo lettera raccomandata A/R. La ripresa dell'emissione dei rapporti di prova con il Marchio ACCREDIA e/o con qualsiasi riferimento all'Accreditamento può avvenire soltanto dopo che le necessarie azioni correttive poste in essere dal Laboratorio siano state verificate da ACCREDIA.
 - Il Laboratorio si obbliga, qualora ACCREDIA lo ritenga necessario, ad effettuare le prove e misure richieste da ACCREDIA nell'ambito delle visite di valutazione, o al di fuori di esse, inclusa la partecipazione ai circuiti interlaboratorio ed alle prove valutative, come definite nei Documenti. In tal caso ACCREDIA ed il Laboratorio si accorderanno sulle modalità operative. Le spese inerenti tali prove e misure saranno a carico del Laboratorio.
- 4.7 Obblighi specifici per il CAB qualora sia un: laboratorio di Taratura (di seguito, per brevità, denominato come "**Centro**"):
- Il Centro condivide gli stessi obblighi dei Laboratori di cui all'art. 4.6, inoltre:
- Il Centro effettua le tarature e misurazioni accreditate garantendo la riferibilità metrologica dei risultati prodotti operando in conformità alle prescrizioni della normativa e di legge.
 - Nel caso di cambio del Responsabile del Centro o del suo Sostituto (persone a cui ACCREDIA riconosce la responsabilità di firmare i Certificati di taratura) i nuovi candidati devono essere approvati da ACCREDIA prima di assumere le funzioni e firmare qualunque Certificato.

c) Il Centro si obbliga a sospendere le attività accreditate nel caso di mancanza di persone chiave (Responsabile e Sostituto), variazioni dei locali dove si svolgono le tarature, indisponibilità o deterioramento di campioni o apparecchiature previste dalle procedure accreditate. La ripresa delle attività è condizionata dalle verifiche previste da ACCREDIA.

d) Il Centro si obbliga, per le conferme metrologiche dei propri apparecchi campione, a rispettare la periodicità di tarature e controlli intermedi stabilita nelle procedure tecniche approvate da ACCREDIA.

e) Il Centro si obbliga a partecipare a cicli di confronti interlaboratorio per le grandezze, gli strumenti e i campi di misura specificati nella tabella di Accredimento allegata al Certificato di Accredimento, secondo la periodicità richiesta da ACCREDIA. I cicli di confronti possono essere organizzati da ACCREDIA, da Organismi internazionali a cui ACCREDIA partecipa, da fornitori accreditati o la cui competenza sia accettata da ACCREDIA.

4.8 Obblighi specifici per il CAB qualora sia un: organismo di certificazione di sistema, organismo di certificazione di personale, organismo di certificazione di prodotto, organismo di ispezione (di seguito, per brevità, denominato come: "**Organismo**");

a) L'Organismo si impegna a comunicare ad ACCREDIA i dati relativi alle attestazioni di conformità rilasciate quale Organismo Accreditato secondo tempi e modalità specificate da ACCREDIA stessa, la quale si impegna a gestire i dati comunicati dall'Organismo nel rispetto delle previsioni indicate all'art. 13.

b) L'Organismo si impegna a contribuire, secondo le proprie possibilità ed i propri interessi, alle attività svolte da ACCREDIA per il miglioramento degli schemi di accreditamento già in essere e lo sviluppo di nuovi schemi di accreditamento, nei termini previsti dalle prassi in vigore. ACCREDIA provvederà a fornire all'Organismo tutte le informazioni utili a ottimizzare il coinvolgimento dell'Organismo nelle attività di cui sopra.

c) L'Organismo si impegna a comunicare ad ACCREDIA il dato di fatturato relativo alle attività di valutazione di conformità svolte sotto accreditamento, nei termini di cui al Tariffario ACCREDIA, nonché a fornire ad ACCREDIA tutte le evidenze oggettive da questi, eventualmente, richieste a conferma della correttezza e congruenza del dato medesimo.

d) Fatte salve eventuali disposizioni particolari contenute nei singoli regolamenti di Accredimento, l'Organismo si impegna a comunicare ad ACCREDIA, entro e non oltre 30 giorni dalla data di adozione, eventuali provvedimenti di sospensione e revoca della validità delle attestazioni rilasciate, assunti nei confronti dei soggetti intestatari delle medesime.

4.9 Il CAB si impegna ad informare immediatamente ACCREDIA circa:

- a) l'eventuale interruzione nell'esecuzione di attività/servizi/tarature/prove accreditate;
- b) l'eventuale variazione della propria ragione sociale o denominazione sociale;
- c) l'eventuale trasferimento e/o chiusura della/e sede/i nella quale vengono eseguite le attività/servizi/tarature/prove accreditate;

d) ogni sostanziale variazione dell'organizzazione rispetto a quanto comunicato in precedenza, ad esempio:

- modifica del responsabile del Laboratorio o del Direttore Tecnico;
- modifica del sostituto del responsabile del Laboratorio;
- modifica del responsabile della qualità;
- modifica della persona preposta a tenere i contatti con l'ente di Accredimento;
- variazione dei delegati alla firma di emissione dei rapporti di prova;
- variazione dei Responsabili/Sostituti autorizzati alla firma di emissione dei Certificati di Taratura;
- variazione di ciascuna delle sedi per le quali è stato concesso l'accredimento inclusi gli Organi di Amministrazione, di rappresentanza delle parti interessate (ove previsti) del soggetto responsabile del rilascio delle valutazioni di conformità;

e) ogni altra sostanziale variazione o modifica che possa diminuire la capacità del CAB di mantenere la propria conformità ai requisiti per l'Accredimento.

Il CAB, qualora ritenga che sia intervenuta una indisponibilità o deterioramento delle risorse umane e strumentali per l'esecuzione delle attività di valutazione della conformità, si obbliga a sospendere l'emissione di certificati/rapporti di prova/rapporti di ispezione/Certificati di Taratura con Marchio ACCREDIA, limitatamente alle prove o alle tarature, o ai settori di accreditamento interessati dalla deficienza prospettata sino a risoluzione del problema. In tale caso il CAB ne dà comunicazione ad ACCREDIA a mezzo lettera raccomandata A/R. La ripresa dell'emissione dei certificati/rapporti di prova/rapporti di ispezione/Certificati di Taratura con il Marchio ACCREDIA può avvenire soltanto dopo che le necessarie azioni correttive poste in essere dal CAB siano state verificate da ACCREDIA.

- 4.10 Il CAB si obbliga ad offrire un adeguato ed imparziale servizio ad ogni utilizzatore che ne faccia richiesta.
- 4.11 Il CAB dichiara espressamente di essere responsabile di tutta l'attività svolta e che, in nessun caso, potrà essere imputata ad ACCREDIA, per tale attività, alcuna responsabilità, impegnandosi a tenere indenne e manlevare ACCREDIA da ogni e qualsiasi pretesa, domanda e/o azione eventualmente vantata o proposta da terzi nei confronti di ACCREDIA a causa dell'attività posta in essere dal CAB stesso in virtù della presente Convenzione.
- 4.12 Il CAB si assume ogni responsabilità nei confronti di terzi per l'attività dallo stesso svolta in virtù della presente Convenzione.
- 4.13 Il CAB si obbliga a rispettare tutte le prescrizioni di sicurezza applicabili così come previste dalla normativa in materia e dai Documenti.
- 4.14 Nei casi elencati al punto 4.9 il CAB si obbliga a sottoporre ad ACCREDIA i nominativi dei nuovi designati ed i loro curriculum vitae et studiorum. Per tali figure si intende accettata la copertura del ruolo in assenza di contestazione di ACCREDIA entro 30 gg dalla ricezione, ad eccezione dei Laboratori di Taratura, per i quali si ritengono applicabili le condizioni definite al paragrafo 4.7, punto d).
- 4.15 Il CAB si obbliga ad assicurare l'accesso degli ispettori di ACCREDIA presso i siti dei Clienti presso cui il CAB rende/segue attività/servizi/tarature/prove per cui è Accreditato.
- 4.16 Il CAB si obbliga ad assicurare l'accesso degli ispettori ACCREDIA ai siti dei fornitori presso cui subappalta/esternalizza, nel rispetto delle prescrizioni indicate nei Documenti, attività/servizi/tarature/prove per cui è Accreditato
- 4.17 Il CAB si impegna a non intraprendere alcuna azione che possa essere considerata dannosa o controproducente per ACCREDIA.

Articolo 5

Recesso

- 5.1 Il CAB può recedere dalla presente Convenzione in ogni momento anteriore alla sua scadenza naturale o rinnovata, con un preavviso scritto da comunicare ad ACCREDIA con lettera raccomandata A/R con almeno 90 giorni di anticipo.
- 5.2 Il CAB in caso di recesso ha l'obbligo di: 1) informare i richiedenti le attività/servizi/tarature/prove, con i quali è in contatto in quel periodo, dell'intervenuto recesso dalla presente Convenzione; 2) cessare immediatamente sia l'emissione di certificati, rapporti di prova e di ispezione, certificati di tarature recanti il Marchio ACCREDIA sia qualsiasi riferimento all'Accreditamento, sia qualsiasi forma di pubblicità o di utilizzo dell'Accreditamento; 3) restituire ad ACCREDIA il Certificato di Accreditamento; 4) non dichiararsi CAB accreditato.
- 5.3 A garanzia dei richiedenti le attività/servizi/tarature/prove del CAB, ACCREDIA si riserva di rendere noto, nelle sedi e con le modalità più opportune, l'intervenuto recesso dalla presente Convenzione.

Articolo 6

Durata della Convenzione

- 6.1 La presente Convenzione ha la durata di un anno decorrente dalla data di sottoscrizione della stessa, con possibilità di rinnovo tacito, per un identico periodo di tempo, in assenza di disdetta scritta a mezzo lettera raccomandata A/R che la Parte interessata dovrà far pervenire all'altra Parte almeno tre mesi prima della data di scadenza naturale o rinnovata della Convenzione medesima. La presente Convenzione comunque non potrà avere una durata superiore a quattro anni decorrenti dalla data di sottoscrizione della stessa.
- 6.2 Variazioni agli elementi che caratterizzano gli schemi accreditati (settori, estensioni, tipi di prove, tarature e misure, campi di misura, incertezze, etc.) possono essere attuati durante la vigenza della Convenzione senza che sia necessario rinnovare o modificare la Convenzione, mediante richiesta formale ad ACCREDIA la quale, dopo le opportune verifiche, apporgerà le necessarie modifiche agli Allegati al Certificato di Accreditamento.
- 6.3 Nel caso di cambiamento della ragione sociale o della denominazione sociale del CAB, ACCREDIA provvederà alle necessarie verifiche e, successivamente, all'emissione di un nuovo Certificato di Accreditamento e dei relativi allegati con i dati aggiornati senza che, per questo, sia necessario sottoscrivere una nuova Convenzione.

Articolo 7

Corrispettivi

Le Parti di comune accordo stabiliscono che i corrispettivi dovuti dal CAB ad ACCREDIA sono determinati in base al tariffario vigente.

Articolo 8

Regime fiscale

La presente Convenzione prevede prestazioni assoggettate ad IVA e pertanto, in caso di registrazione, sconterà l'imposta fissa.

Articolo 9

Foro competente

Per la risoluzione di ogni controversia che dovesse insorgere nell'interpretazione, nell'esecuzione o a seguito della risoluzione della presente convenzione ed agli obblighi derivanti dalla stessa, previo ricorso alla procedura di Conciliazione camerale così come stabilita nel "Regolamento unico di conciliazione" redatto da Unioncamere, le Parti eleggono come foro competente in via esclusiva il Foro di Roma, con concorde ed espressa esclusione di ogni eventuale altro foro concorrente o alternativo.

Articolo 10

Conservazione e riproduzione

Copia della presente Convenzione deve essere conservata presso la/e sede/i del CAB, completa dei Documenti aggiornati. E' ammessa la riproduzione totale conforme della presente Convenzione; ogni riproduzione parziale o semplice citazione, soprattutto se a fini pubblicitari, deve essere preventivamente autorizzata per iscritto da ACCREDIA.

Articolo 11

Dichiarazioni del CAB

11.1 Il CAB, presa visione dei diritti e doveri descritti nella presente Convenzione, nonché nei Documenti, si obbliga a rispettare tutti i doveri ad esso facenti capo.

11.2 Il CAB dichiara e garantisce di avere tutte le dotazioni/risorse previste dalla normativa applicabile e dalle prescrizioni ACCREDIA indicate nei Documenti.

11.3 Il CAB dichiara e garantisce espressamente, assumendosene ogni responsabilità, che ogni dichiarazione fatta ad ACCREDIA sia per iscritto e sia durante le visite di valutazione corrisponde a verità.

11.4 Il CAB dichiara e garantisce espressamente, assumendosene ogni responsabilità, che tutti i dati riportati nei documenti presentati ad ACCREDIA sia durante le visite di valutazione, sia al di fuori di esse, corrispondono a verità.

Articolo 12

Clausola risolutiva espressa

12.1 L'inadempimento da parte del CAB anche di una sola delle obbligazioni previste agli articoli 2, 4, 7, 11 e 13 della presente Convenzione costituirà grave inadempimento e, pertanto, ACCREDIA potrà risolvere di diritto la presente Convenzione, non avendo altro obbligo nei confronti del CAB, se non quello di dare comunicazione scritta della intervenuta risoluzione. In ogni caso di risoluzione viene fatto salvo il diritto di ACCREDIA al risarcimento dei danni.

12.2 Le Parti espressamente prevedono che la presente Convenzione si risolva di diritto immediatamente nei seguenti casi:

a) fallimento del CAB;

b) mancato pagamento da parte del CAB delle somme dovute ad ACCREDIA, qualora la morosità si protragga oltre 30 giorni dalla data di ricezione della diffida inviata da ACCREDIA;

c) quando ACCREDIA venga a conoscenza di:

1) situazioni oggettive che avrebbero impedito la stipula della Convenzione stessa;

2) fatti che dimostrino non essersi verificata l'ipotesi di competenza, imparzialità e correttezza del CAB;

3) variazioni sostanziali della compagine sociale ovvero della proprietà e/o della gestione del CAB che comportino il venir meno dei requisiti necessari per l'Accreditamento.

12.3 A garanzia dei richiedenti le attività/servizi/prove del CAB, ACCREDIA si riserva di rendere nota, nelle sedi e con le modalità più opportune, l'intervenuta risoluzione della presente Convenzione.

Articolo 13

Clausola di riservatezza

13.1 Le Parti si obbligano ad adottare ogni misura necessaria e possibile ad assicurare che ogni informazione e/o conoscenza tecnologica scambiata in ragione della conclusione e/o esecuzione della presente Convenzione, ovvero acquisita nel corso dello svolgimento delle attività oggetto della presente Convenzione, rimanga segreta e non venga divulgata a terzi.

13.2 Le Parti si impegnano, altresì, a non divulgare a terzi il contenuto dei rapporti relativi ad attività di valutazione della conformità, il cui proprietario è il destinatario.

13.3 Le Parti si obbligano ai sensi e per gli effetti dell'art. 1381 cod. civ. a far sì che i propri dipendenti, collaboratori, agenti, dirigenti e/o incaricati mantengano riservate e non divulgino le suindicate informazioni.

13.4 Ciascuna delle Parti si impegna a comunicare all'altra Parte, per iscritto, il verificarsi di un evento che dia luogo, ai sensi degli artt. 13.1 e 13.2, a divulgazione di informazioni riservate, con un preavviso di almeno 5 giorni rispetto alla data della divulgazione. Resta, comunque, inteso tra le Parti che, in caso di divulgazione, le stesse adotteranno tutte le misure necessarie e possibili ad evitare e/o a minimizzare gli effetti pregiudizievoli derivanti dalla divulgazione stessa.

13.5 Le restrizioni contenute nel presente articolo non saranno applicabili a:

- a) ogni comunicazione o dichiarazione autorizzata dalla Parte interessata;
- b) ogni comunicazione resa assolutamente necessaria al fine del corretto e ordinario svolgimento della presente Convenzione, salvo l'obbligo, in tal caso, di avvertire preventivamente la Parte interessata della necessità della comunicazione e di ottenere da tale Parte la relativa autorizzazione. Nel caso in cui tale Parte si avvalga della facoltà di impedire la divulgazione di quanto sopra, rinuncia ad ogni contestazione e/o pretesa derivante da inadempimenti conseguenti al divieto di comunicazione;
- c) qualsiasi informazione che sia di pubblico dominio, ove ciò non sia dovuto alla violazione del presente articolo.

13.6 Gli impegni di riservatezza previsti nel presente articolo continueranno ad essere in capo alle Parti pienamente vigenti ed efficaci anche a seguito della cessazione, comunque avvenuta, della presente Convenzione.

Articolo 14

Comunicazioni

14.1 Tutte le comunicazioni inerenti alla presente Convenzione dovranno essere effettuate per iscritto, anche a mezzo fax, raccomandata A/R, posta o corriere o con altro mezzo idoneo, ove non diversamente previsto, a certificare la ricezione della comunicazione, e s'intenderanno validamente ed efficacemente eseguite se effettuate secondo le seguenti disposizioni:

- a) quanto ad ACCREDIA, presso le sedi del Dipartimento di competenza (Piazza Mincio 2, 00198 Roma e Via Saccardo 9, 20134 Milano, Via Gian della Bella 34, 00161 Roma, Strada delle Cacce 91, 10135 Torino);
- b) quanto al CAB, presso la sua sede in Arezzo, Via Maginardo 1 Fax n 0575 939115 all'attenzione del/della Dr.ssa Patrizia TINTI

14.2 Le Parti espressamente prevedono la possibilità di modificare gli indirizzi dandone comunicazione scritta, nonché, per quanto attiene il CAB, il soggetto alla cui attenzione le comunicazioni debbono essere inviate.

Articolo 15

Elezione di domicilio

Le Parti, ad ogni fine relativo alla presente Convenzione, compreso quello di eventuali notificazioni giudiziarie e di invio delle comunicazioni di cui ai precedenti articoli, eleggono domicilio presso le rispettive sedi indicate all'art. 14 che precede. Eventuali modifiche degli indirizzi e/o dei numeri di fax (nonché, per quanto attiene il CAB, del soggetto destinatario della comunicazione) indicati all'art. 14 e, quindi, della relativa elezione di domicilio, dovranno essere sollecitamente comunicate all'altra Parte con lettera raccomandata A/R.

Articolo 16

Tolleranza

L'eventuale tolleranza di una Parte di comportamenti posti in essere dall'altra Parte in violazione delle disposizioni della presente Convenzione non costituisce, né può essere interpretata, quale rinuncia ai diritti derivanti dalle disposizioni violate o al diritto di esigere l'esatto adempimento in un momento successivo.

Articolo 17

Trattamento dei dati personali

Le Parti si danno reciprocamente atto che il trattamento a cui sono sottoposti tutti i dati personali richiesti ed acquisiti all'atto dell'instaurazione e durante lo svolgimento del rapporto verranno effettuati nel rispetto del D.Lgs. 196/2003, ed il loro trattamento sarà strumentale alla gestione ed esecuzione dell'Accreditamento derivante dalla presente Convenzione, nonché, in generale, per l'adempimento di tutti gli obblighi previsti dalla normativa applicabile. I relativi trattamenti potranno essere effettuati anche senza il consenso dell'interessato, giusta la previsione degli art. 24 e 26 del Codice della Privacy.

Il trattamento dei dati avverrà mediante strumenti manuali ed informatici, con logiche strettamente correlate alle finalità stesse e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati.

Il conferimento dei dati personali, con riferimento alla gestione contabile, è obbligatorio. Entrambe le Parti potranno richiederne in ogni momento l'aggiornamento o la cancellazione, come prescritto dal D. Lgs. 196/2003 e comunque far valere tutti i diritti riconosciuti dall'art. 7 del D. Lgs. 196/2003.

Le Parti si danno reciprocamente atto che tutti i dati raccolti vengono detenuti in archivi e banche dati presso le rispettive sedi.

Le Parti si danno atto che i dati non formeranno oggetto di comunicazione, se non in favore delle categorie di soggetti a cui dovranno essere comunicati in esecuzione degli obblighi derivanti dalla presente Convenzione, o diffusione.

Articolo 18

Appelli

Il CAB può interporre appello avverso le decisioni assunte e gli atti compiuti da ACCREDIA nei suoi confronti, nell'ambito dell'esecuzione del presente Contratto, esponendo le ragioni del suo dissenso, conformemente a quanto previsto dallo Statuto e regolamentato nei Regolamenti di Accreditamento applicabili.

L'appello non interrompe comunque l'esecutività dei provvedimenti adottati nei confronti del CAB fino ad eventuale diverso pronunciamento della Commissione d'Appello.

Articolo 19

Utilizzo del Marchio ACCREDIA

ACCREDIA autorizza il CAB ad utilizzare il Marchio ACCREDIA per tutta la durata della presente Convenzione esclusivamente nelle forme e con le modalità indicate nei Documenti.

Concessione dell'Accreditamento: Roma li, 11-05-2011

Revisione 0 del 11-05-2011

Il Presidente ACCREDIA
(Cav. del Lav. Federico Grazioli)

Il CAB
(Dr. Giovanni BARCA)

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 cod. civ. si approvano specificatamente per iscritto i seguenti articoli:

2.Oggetto; 3.Obbligazioni a carico di ACCREDIA; 4.Obbligazioni a carico del CAB; 5.Recesso; 7.Corrispettivo; 9.Foro competente; 11.Dichiarazioni del CAB; 12.Clausola risolutiva espressa; 13.Clausola di riservatezza; 18.Appelli.

Concessione dell'Accreditamento: Roma li, 11-05-2011

Revisione 0 del 11-05-2011

Il Presidente ACCREDIA
(Cav. del Lav. Federico Grazioli)

Il CAB
(Dr. Giovanni BARCA)



CONVENZIONE

Tra

ACCREDIA - L'Ente Italiano di Accreditamento - Associazione legalmente riconosciuta il 16/07/2009 - in persona del suo Presidente, Cav. del Lav. Federico Grazioli, con sede legale in Roma (00198), Piazza Mincio 2, C.F./P. IVA 10566361001,

(qui di seguito, per brevità, indicata come: "**ACCREDIA**")
- da una parte -

e

II/1a ARPAT - AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE AMBIENTALE DELLA TOSCANA

nella persona del suo legale rappresentante Dr. Giovanni BARCA con sede in Via Nicola Porpora, 22 - 50144 FIRENZE FI, C.F./P.IVA 04686190481,

(di seguito, per brevità, indicato/a come: "**CAB**")

di seguito il CAB, salvo che non venga espressamente qualificato, può essere indifferentemente un :

- Organismo di certificazione di sistema,
- Organismo di certificazione di personale,
- Organismo di certificazione di prodotto
- Organismo di ispezione
- Laboratorio di taratura
- Laboratorio di prova
- Laboratorio medico
- Altro tipo di laboratorio, o di organismo di valutazione di conformità di terza parte indipendente

- dall'altra parte -

(**ACCREDIA** e **CAB** di seguito, per brevità, indicati, quando richiamati collettivamente, come "**Parti**", quando richiamati singolarmente, come "**Parte**")

PREMESSO CHE

- a) **ACCREDIA** è una Associazione senza scopo di lucro legalmente riconosciuta in data 16/07/2009.
- b) **ACCREDIA** è l'Ente Italiano di Accreditamento degli Organismi di Certificazione, degli Organismi di Ispezione, dei Laboratori di Taratura, dei Laboratori medici/ di Prova.
- c) **ACCREDIA** è firmatario, per questi ambiti, di accordi multilaterali di mutuo riconoscimento:
 - della European Cooperation for Accreditation (EA-MLA);
 - della International Laboratory Accreditation Cooperation (ILAC-MRA);
 - della International Accreditation Forum (IAF-MRA).
- d) La verifica di conformità dei CAB ai requisiti previsti dalla normativa applicabile e alle prescrizioni **ACCREDIA** per l'accreditamento (di seguito, per brevità, denominato come: "Accreditamento") viene effettuata con le modalità previste nei documenti **ACCREDIA** (es: regolamenti generali e tecnici, tariffario) applicabili a ciascuna tipologia di CAB, pubblicati sul sito internet www.accredia.it e disponibili presso la sede **ACCREDIA** (di seguito, per brevità, indicati come: "Documenti").
- e) L'Accreditamento non comporta una diminuzione delle responsabilità associate alle attività svolta dai CAB.
- f) I CAB sono gli unici soggetti responsabili nei confronti dei terzi per tutta l'attività dagli stessi svolta.
- g) L'Accreditamento costituisce attestazione di competenza tecnica e gestione dei CAB e non costituisce una garanzia rilasciata da **ACCREDIA** sulle singole prestazioni eseguite dai CAB.
- h) L'Accreditamento è volontario, salvo i casi in cui sia reso obbligatorio da una specifica normativa, ed aperto a qualsiasi CAB, che abbia i requisiti previsti dalla normativa applicabile e dalle prescrizioni **ACCREDIA** indicate nei Documenti.

- i) Nel caso in cui l'Accreditamento dovesse essere reso obbligatorio in virtù di una specifica previsione normativa o rapporto convenzionale tra ACCREDIA e l'Amministrazione competente, i CAB saranno tenuti a rispettare sia quanto previsto dalla normativa o convenzione medesima sia le prescrizioni ACCREDIA, che non siano state espressamente derogate dal Legislatore.
- j) Il CAB ha richiesto ad ACCREDIA l'Accreditamento per lo/gli schema/i (sistemi/personale/prodotti/servizi di ispezione/tarature/prove) riportati nell'Allegato al certificato di accreditamento (di seguito, per brevità, indicato come: "Certificato di Accreditamento").
- k) Il CAB ha dichiarato di avere tutte le dotazioni/risorse necessarie previste dalla normativa applicabile e dalle prescrizioni ACCREDIA indicate nei Documenti per ottenere l'Accreditamento.
- l) ACCREDIA, avendo verificato, con le modalità previste nei Documenti, la sussistenza dei requisiti previsti dalla normativa applicabile e dalle prescrizioni ACCREDIA, intende accreditare il CAB per gli schemi, (sistemi/personale/prodotti/servizi di ispezione/tarature/prove) riportati nell'allegato al Certificato di Accreditamento.
- m) ACCREDIA e il CAB, pertanto, definiscono e regolano con la presente Convenzione i propri rapporti come di seguito indicati.

Tutto ciò premesso, tra **ACCREDIA** e **CAB**

SI CONVIENE QUANTO SEGUE

Articolo 1

Efficacia delle premesse e dei Documenti di Accreditamento

Le premesse ed i Documenti costituiscono parte integrante ed essenziale, cioè patto, della presente Convenzione.

Articolo 2

Oggetto

2.1 Con la presente Convenzione ACCREDIA concede al CAB l'Accreditamento per lo/gli schema/i (sistemi/personale/prodotti/servizi di ispezione/tarature/prove) riportati nell'Allegato al Certificato di Accreditamento che potranno essere svolte dalla/e sede/i del CAB di seguito indicata/e:

ARPAT - DIPARTIMENTO PROVINCIALE DI FIRENZE
Via Ponte alle Mosse 211 - 50144 Firenze (FI)

2.2 Il CAB sarà identificato con il numero di accreditamento **0236** che identifica anche la presente Convenzione.

2.3 L'Accreditamento viene concesso alle condizioni previste nella presente Convenzione, nonché nei Documenti.

2.4 Il CAB, con la sottoscrizione della presente Convenzione, dà atto di aver preso conoscenza e di aver accettato il contenuto dei Documenti.

2.5 Il CAB, con la sottoscrizione della presente Convenzione, fermo restando il diritto previsto all'art. 5 a recedere dalla presente Convenzione, autorizza espressamente ACCREDIA ad apportare ai Documenti tutte le modifiche che riterrà opportune, ratificandone sin d'ora il contenuto.

Articolo 3

Obbligazioni a carico di ACCREDIA

3.1 ACCREDIA, avendo verificato, con le modalità previste nei Documenti, la conformità del CAB ai requisiti per l'Accreditamento previsti dalla normativa applicabile e dai Documenti, autorizza il CAB a citare tale conformità relativamente alle attività/servizi/tarature/prove accreditate e nella propria documentazione, con le modalità e nei limiti consentiti dai Documenti.

3.2 ACCREDIA provvede a programmare ed effettuare, o far effettuare, le necessarie attività per verificare la persistenza dei requisiti per l'Accreditamento e l'esito di eventuali azioni correttive. Le attività di verifica e le visite di valutazione vengono effettuate con le modalità previste nei Documenti.

- 3.3 ACCREDIA si obbliga a pubblicare periodicamente sul sito internet www.accredia.it, l'elenco dei CAB che hanno ottenuto l'Accreditamento.
- 3.4 ACCREDIA si obbliga a comunicare al CAB, con la necessaria tempestività e con le modalità indicate all'art. 14, l'avvenuta modifica dei Documenti.
- 3.5 ACCREDIA si impegna a pubblicare i Documenti aggiornati sul sito internet www.accredia.it.
- 3.6 ACCREDIA, attraverso il Dipartimento Taratura, controlla che il CAB attui tutte le operazioni tecniche e procedurali che consentono e garantiscono il trasferimento delle unità di misura dal livello di riferimento dei campioni primari a quello applicativo, attraverso una catena ininterrotta di confronti.

Articolo 4

Obbligazioni a carico del CAB

- 4.1 Il CAB si obbliga a tenersi costantemente aggiornato sulle modifiche che ACCREDIA apporterà ai Documenti e che verranno pubblicati da ACCREDIA stessa secondo le modalità indicate all'art. 3.5.
- 4.2 Il CAB si obbliga ad accettare ed uniformarsi alle modifiche che ACCREDIA apporterà ai Documenti, fermo restando il diritto del CAB previsto all'art. 5 a recedere dalla presente Convenzione.
- 4.3 Il CAB si obbliga ad informare dell'esistenza della presente Convenzione qualsiasi utente che richieda l'esecuzione di attività/servizi/prove accreditate, consentendo all'utente di prendere visione della presente Convenzione, incluse le prescrizioni contenute nei Documenti.
- 4.4 Il CAB garantisce che:
- tutte le attività/servizi/tarature/prove accreditate sono effettuate secondo la normativa applicabile, le prescrizioni ACCREDIA indicate nei Documenti e le prescrizioni indicate in ogni documento di riferimento riportato nell'Allegato al Certificato di Accreditamento;
 - la propria attività viene svolta in conformità ai requisiti previsti per l'ottenimento dell'Accreditamento.
- 4.5 Il CAB si obbliga ad acconsentire che gli Ispettori ACCREDIA effettuino visite di valutazione, presso la/e propria/e sede/i e presso i propri clienti/fornitori a cui vengono subappaltate le attività/servizi/prove accreditate, ove applicabile, anche con breve preavviso, al fine di accertare il mantenimento della conformità del CAB stesso ai requisiti per l'Accreditamento. Il CAB si obbliga a prestare tutta la collaborazione necessaria affinché gli Ispettori possano esaminare i documenti, le registrazioni, le attività svolte, i locali e quant'altro necessario per la valutazione del CAB rispetto ai criteri stabiliti per l'Accreditamento.
- 4.6 Obblighi specifici per il CAB qualora sia un: laboratorio di prova o un laboratorio medico (di seguito, per brevità, denominato come "**Laboratorio**"):
- Il Laboratorio, qualora ritenga che sia intervenuta una indisponibilità o deterioramento delle risorse umane e strumentali per l'esecuzione delle prove, si obbliga a sospendere l'emissione di rapporti di prova con Marchio ACCREDIA e/o con qualsiasi riferimento all'Accreditamento, limitatamente alle prove interessate dalla deficienza prospettata sino a risoluzione del problema. In tale caso il Laboratorio ne dà comunicazione ad ACCREDIA a mezzo lettera raccomandata A/R. La ripresa dell'emissione dei rapporti di prova con il Marchio ACCREDIA e/o con qualsiasi riferimento all'Accreditamento può avvenire soltanto dopo che le necessarie azioni correttive poste in essere dal Laboratorio siano state verificate da ACCREDIA.
 - Il Laboratorio si obbliga, qualora ACCREDIA lo ritenga necessario, ad effettuare le prove e misure richieste da ACCREDIA nell'ambito delle visite di valutazione, o al di fuori di esse, inclusa la partecipazione ai circuiti interlaboratorio ed alle prove valutative, come definite nei Documenti. In tal caso ACCREDIA ed il Laboratorio si accorderanno sulle modalità operative. Le spese inerenti tali prove e misure saranno a carico del Laboratorio.
- 4.7 Obblighi specifici per il CAB qualora sia un: laboratorio di Taratura (di seguito, per brevità, denominato come "**Centro**"):
- Il Centro condivide gli stessi obblighi dei Laboratori di cui all'art. 4.6, inoltre:
- Il Centro effettua le tarature e misurazioni accreditate garantendo la riferibilità metrologica dei risultati prodotti operando in conformità alle prescrizioni della normativa e di legge.
 - Nel caso di cambio del Responsabile del Centro o del suo Sostituto (persone a cui ACCREDIA riconosce la responsabilità di firmare i Certificati di taratura) i nuovi candidati devono essere approvati da ACCREDIA prima di assumere le funzioni e firmare qualunque Certificato.

c) Il Centro si obbliga a sospendere le attività accreditate nel caso di mancanza di persone chiave (Responsabile e Sostituto), variazioni dei locali dove si svolgono le tarature, indisponibilità o deterioramento di campioni o apparecchiature previste dalle procedure accreditate. La ripresa delle attività è condizionata dalle verifiche previste da ACCREDIA.

d) Il Centro si obbliga, per le conferme metrologiche dei propri apparecchi campione, a rispettare la periodicità di tarature e controlli intermedi stabilita nelle procedure tecniche approvate da ACCREDIA.

e) Il Centro si obbliga a partecipare a cicli di confronti interlaboratorio per le grandezze, gli strumenti e i campi di misura specificati nella tabella di Accreditazione allegata al Certificato di Accreditazione, secondo la periodicità richiesta da ACCREDIA. I cicli di confronti possono essere organizzati da ACCREDIA, da Organismi internazionali a cui ACCREDIA partecipa, da fornitori accreditati o la cui competenza sia accettata da ACCREDIA.

4.8 Obblighi specifici per il CAB qualora sia un: organismo di certificazione di sistema, organismo di certificazione di personale, organismo di certificazione di prodotto, organismo di ispezione (di seguito, per brevità, denominato come: "**Organismo**");

a) L'Organismo si impegna a comunicare ad ACCREDIA i dati relativi alle attestazioni di conformità rilasciate quale Organismo Accreditato secondo tempi e modalità specificate da ACCREDIA stessa, la quale si impegna a gestire i dati comunicati dall'Organismo nel rispetto delle previsioni indicate all'art. 13.

b) L'Organismo si impegna a contribuire, secondo le proprie possibilità ed i propri interessi, alle attività svolte da ACCREDIA per il miglioramento degli schemi di accreditamento già in essere e lo sviluppo di nuovi schemi di accreditamento, nei termini previsti dalle prassi in vigore. ACCREDIA provvederà a fornire all'Organismo tutte le informazioni utili a ottimizzare il coinvolgimento dell'Organismo nelle attività di cui sopra.

c) L'Organismo si impegna a comunicare ad ACCREDIA il dato di fatturato relativo alle attività di valutazione di conformità svolte sotto accreditamento, nei termini di cui al Tariffario ACCREDIA, nonché a fornire ad ACCREDIA tutte le evidenze oggettive da questi, eventualmente, richieste a conferma della correttezza e congruenza del dato medesimo.

d) Fatte salve eventuali disposizioni particolari contenute nei singoli regolamenti di Accreditazione, l'Organismo si impegna a comunicare ad ACCREDIA, entro e non oltre 30 giorni dalla data di adozione, eventuali provvedimenti di sospensione e revoca della validità delle attestazioni rilasciate, assunti nei confronti dei soggetti intestatari delle medesime.

4.9 Il CAB si impegna ad informare immediatamente ACCREDIA circa:

- a) l'eventuale interruzione nell'esecuzione di attività/servizi/tarature/prove accreditate;
- b) l'eventuale variazione della propria ragione sociale o denominazione sociale;
- c) l'eventuale trasferimento e/o chiusura della/e sede/i nella quale vengono eseguite le attività/servizi/tarature/prove accreditate;
- d) ogni sostanziale variazione dell'organizzazione rispetto a quanto comunicato in precedenza, ad esempio:

- modifica del responsabile del Laboratorio o del Direttore Tecnico;
- modifica del sostituto del responsabile del Laboratorio;
- modifica del responsabile della qualità;
- modifica della persona preposta a tenere i contatti con l'ente di Accreditazione;
- variazione dei delegati alla firma di emissione dei rapporti di prova;
- variazione dei Responsabili/Sostituti autorizzati alla firma di emissione dei Certificati di Taratura;
- variazione di ciascuna delle sedi per le quali è stato concesso l'accreditamento inclusi gli Organi di Amministrazione, di rappresentanza delle parti interessate (ove previsti) del soggetto responsabile del rilascio delle valutazioni di conformità;

e) ogni altra sostanziale variazione o modifica che possa diminuire la capacità del CAB di mantenere la propria conformità ai requisiti per l'Accreditamento.

Il CAB, qualora ritenga che sia intervenuta una indisponibilità o deterioramento delle risorse umane e strumentali per l'esecuzione delle attività di valutazione della conformità, si obbliga a sospendere l'emissione di certificati/rapporti di prova/rapporti di ispezione/Certificati di Taratura con Marchio ACCREDIA, limitatamente alle prove o alle tarature, o ai settori di accreditamento interessati dalla deficienza prospettata sino a risoluzione del problema. In tale caso il CAB ne dà comunicazione ad ACCREDIA a mezzo lettera raccomandata A/R. La ripresa dell'emissione dei certificati/rapporti di prova/rapporti di ispezione/Certificati di Taratura con il Marchio ACCREDIA può avvenire soltanto dopo che le necessarie azioni correttive poste in essere dal CAB siano state verificate da ACCREDIA.

- 4.10 Il CAB si obbliga ad offrire un adeguato ed imparziale servizio ad ogni utilizzatore che ne faccia richiesta.
- 4.11 Il CAB dichiara espressamente di essere responsabile di tutta l'attività svolta e che, in nessun caso, potrà essere imputata ad ACCREDIA, per tale attività, alcuna responsabilità, impegnandosi a tenere indenne e manlevare ACCREDIA da ogni e qualsiasi pretesa, domanda e/o azione eventualmente vantata o proposta da terzi nei confronti di ACCREDIA a causa dell'attività posta in essere dal CAB stesso in virtù della presente Convenzione.
- 4.12 Il CAB si assume ogni responsabilità nei confronti di terzi per l'attività dallo stesso svolta in virtù della presente Convenzione.
- 4.13 Il CAB si obbliga a rispettare tutte le prescrizioni di sicurezza applicabili così come previste dalla normativa in materia e dai Documenti.
- 4.14 Nei casi elencati al punto 4.9 il CAB si obbliga a sottoporre ad ACCREDIA i nominativi dei nuovi designati ed i loro curriculum vitae et studiorum. Per tali figure si intende accettata la copertura del ruolo in assenza di contestazione di ACCREDIA entro 30 gg dalla ricezione, ad eccezione dei Laboratori di Taratura, per i quali si ritengono applicabili le condizioni definite al paragrafo 4.7, punto d).
- 4.15 Il CAB si obbliga ad assicurare l'accesso degli ispettori di ACCREDIA presso i siti dei Clienti presso cui il CAB rende/segue attività/servizi/tarature/prove per cui è Accreditato.
- 4.16 Il CAB si obbliga ad assicurare l'accesso degli ispettori ACCREDIA ai siti dei fornitori presso cui subappalta/esternalizza, nel rispetto delle prescrizioni indicate nei Documenti, attività/servizi/tarature/prove per cui è Accreditato
- 4.17 Il CAB si impegna a non intraprendere alcuna azione che possa essere considerata dannosa o controproducente per ACCREDIA.

Articolo 5

Recesso

- 5.1 Il CAB può recedere dalla presente Convenzione in ogni momento anteriore alla sua scadenza naturale o rinnovata, con un preavviso scritto da comunicare ad ACCREDIA con lettera raccomandata A/R con almeno 90 giorni di anticipo.
- 5.2 Il CAB in caso di recesso ha l'obbligo di: 1) informare i richiedenti le attività/servizi/tarature/prove, con i quali è in contatto in quel periodo, dell'intervenuto recesso dalla presente Convenzione; 2) cessare immediatamente sia l'emissione di certificati, rapporti di prova e di ispezione, certificati di tarature recanti il Marchio ACCREDIA sia qualsiasi riferimento all'Accreditamento, sia qualsiasi forma di pubblicità o di utilizzo dell'Accreditamento; 3) restituire ad ACCREDIA il Certificato di Accreditamento; 4) non dichiararsi CAB accreditato.
- 5.3 A garanzia dei richiedenti le attività/servizi/tarature/prove del CAB, ACCREDIA si riserva di rendere noto, nelle sedi e con le modalità più opportune, l'intervenuto recesso dalla presente Convenzione.

Articolo 6

Durata della Convenzione

- 6.1 La presente Convenzione ha la durata di un anno decorrente dalla data di sottoscrizione della stessa, con possibilità di rinnovo tacito, per un identico periodo di tempo, in assenza di disdetta scritta a mezzo lettera raccomandata A/R che la Parte interessata dovrà far pervenire all'altra Parte almeno tre mesi prima della data di scadenza naturale o rinnovata della Convenzione medesima. La presente Convenzione comunque non potrà avere una durata superiore a quattro anni decorrenti dalla data di sottoscrizione della stessa.
- 6.2 Variazioni agli elementi che caratterizzano gli schemi accreditati (settori, estensioni, tipi di prove, tarature e misure, campi di misura, incertezze, etc.) possono essere attuati durante la vigenza della Convenzione senza che sia necessario rinnovare o modificare la Convenzione, mediante richiesta formale ad ACCREDIA la quale, dopo le opportune verifiche, apporgerà le necessarie modifiche agli Allegati al Certificato di Accreditamento.
- 6.3 Nel caso di cambiamento della ragione sociale o della denominazione sociale del CAB, ACCREDIA provvederà alle necessarie verifiche e, successivamente, all'emissione di un nuovo Certificato di Accreditamento e dei relativi allegati con i dati aggiornati senza che, per questo, sia necessario sottoscrivere una nuova Convenzione.

Articolo 7

Corrispettivi

Le Parti di comune accordo stabiliscono che i corrispettivi dovuti dal CAB ad ACCREDIA sono determinati in base al tariffario vigente.

Articolo 8

Regime fiscale

La presente Convenzione prevede prestazioni assoggettate ad IVA e pertanto, in caso di registrazione, sconterà l'imposta fissa.

Articolo 9

Foro competente

Per la risoluzione di ogni controversia che dovesse insorgere nell'interpretazione, nell'esecuzione o a seguito della risoluzione della presente convenzione ed agli obblighi derivanti dalla stessa, previo ricorso alla procedura di Conciliazione camerale così come stabilita nel "Regolamento unico di conciliazione" redatto da Unioncamere, le Parti eleggono come foro competente in via esclusiva il Foro di Roma, con concorde ed espressa esclusione di ogni eventuale altro foro concorrente o alternativo.

Articolo 10

Conservazione e riproduzione

Copia della presente Convenzione deve essere conservata presso la/e sede/i del CAB, completa dei Documenti aggiornati. E' ammessa la riproduzione totale conforme della presente Convenzione; ogni riproduzione parziale o semplice citazione, soprattutto se a fini pubblicitari, deve essere preventivamente autorizzata per iscritto da ACCREDIA.

Articolo 11

Dichiarazioni del CAB

11.1 Il CAB, presa visione dei diritti e doveri descritti nella presente Convenzione, nonché nei Documenti, si obbliga a rispettare tutti i doveri ad esso facenti capo.

11.2 Il CAB dichiara e garantisce di avere tutte le dotazioni/risorse previste dalla normativa applicabile e dalle prescrizioni ACCREDIA indicate nei Documenti.

11.3 Il CAB dichiara e garantisce espressamente, assumendosene ogni responsabilità, che ogni dichiarazione fatta ad ACCREDIA sia per iscritto e sia durante le visite di valutazione corrisponde a verità.

11.4 Il CAB dichiara e garantisce espressamente, assumendosene ogni responsabilità, che tutti i dati riportati nei documenti presentati ad ACCREDIA sia durante le visite di valutazione, sia al di fuori di esse, corrispondono a verità.

Articolo 12

Clausola risolutiva espressa

12.1 L'inadempimento da parte del CAB anche di una sola delle obbligazioni previste agli articoli 2, 4, 7, 11 e 13 della presente Convenzione costituirà grave inadempimento e, pertanto, ACCREDIA potrà risolvere di diritto la presente Convenzione, non avendo altro obbligo nei confronti del CAB, se non quello di dare comunicazione scritta della intervenuta risoluzione. In ogni caso di risoluzione viene fatto salvo il diritto di ACCREDIA al risarcimento dei danni.

12.2 Le Parti espressamente prevedono che la presente Convenzione si risolva di diritto immediatamente nei seguenti casi:

a) fallimento del CAB;

b) mancato pagamento da parte del CAB delle somme dovute ad ACCREDIA, qualora la morosità si protragga oltre 30 giorni dalla data di ricezione della diffida inviata da ACCREDIA;

c) quando ACCREDIA venga a conoscenza di:

1) situazioni oggettive che avrebbero impedito la stipula della Convenzione stessa;

2) fatti che dimostrino non essersi verificata l'ipotesi di competenza, imparzialità e correttezza del CAB;

3) variazioni sostanziali della compagine sociale ovvero della proprietà e/o della gestione del CAB che comportino il venir meno dei requisiti necessari per l'Accreditamento.

12.3 A garanzia dei richiedenti le attività/servizi/prove del CAB, ACCREDIA si riserva di rendere nota, nelle sedi e con le modalità più opportune, l'intervenuta risoluzione della presente Convenzione.

Articolo 13

Clausola di riservatezza

- 13.1 Le Parti si obbligano ad adottare ogni misura necessaria e possibile ad assicurare che ogni informazione e/o conoscenza tecnologica scambiata in ragione della conclusione e/o esecuzione della presente Convenzione, ovvero acquisita nel corso dello svolgimento delle attività oggetto della presente Convenzione, rimanga segreta e non venga divulgata a terzi.
- 13.2 Le Parti si impegnano, altresì, a non divulgare a terzi il contenuto dei rapporti relativi ad attività di valutazione della conformità, il cui proprietario è il destinatario.
- 13.3 Le Parti si obbligano ai sensi e per gli effetti dell'art. 1381 cod. civ. a far sì che i propri dipendenti, collaboratori, agenti, dirigenti e/o incaricati mantengano riservate e non divulgino le suindicate informazioni.
- 13.4 Ciascuna delle Parti si impegna a comunicare all'altra Parte, per iscritto, il verificarsi di un evento che dia luogo, ai sensi degli artt. 13.1 e 13.2, a divulgazione di informazioni riservate, con un preavviso di almeno 5 giorni rispetto alla data della divulgazione. Resta, comunque, inteso tra le Parti che, in caso di divulgazione, le stesse adotteranno tutte le misure necessarie e possibili ad evitare e/o a minimizzare gli effetti pregiudizievoli derivanti dalla divulgazione stessa.
- 13.5 Le restrizioni contenute nel presente articolo non saranno applicabili a:
- ogni comunicazione o dichiarazione autorizzata dalla Parte interessata;
 - ogni comunicazione resasi assolutamente necessaria al fine del corretto e ordinario svolgimento della presente Convenzione, salvo l'obbligo, in tal caso, di avvertire preventivamente la Parte interessata della necessità della comunicazione e di ottenere da tale Parte la relativa autorizzazione. Nel caso in cui tale Parte si avvalga della facoltà di impedire la divulgazione di quanto sopra, rinuncia ad ogni contestazione e/o pretesa derivante da inadempimenti conseguenti al divieto di comunicazione;
 - qualsiasi informazione che sia di pubblico dominio, ove ciò non sia dovuto alla violazione del presente articolo.
- 13.6 Gli impegni di riservatezza previsti nel presente articolo continueranno ad essere in capo alle Parti pienamente vigenti ed efficaci anche a seguito della cessazione, comunque avvenuta, della presente Convenzione.

Articolo 14

Comunicazioni

- 14.1 Tutte le comunicazioni inerenti alla presente Convenzione dovranno essere effettuate per iscritto, anche a mezzo fax, raccomandata A/R, posta o corriere o con altro mezzo idoneo, ove non diversamente previsto, a certificare la ricezione della comunicazione, e s'intenderanno validamente ed efficacemente eseguite se effettuate secondo le seguenti disposizioni:
- quanto ad ACCREDIA, presso le sedi del Dipartimento di competenza (Piazza Mincio 2, 00198 Roma e Via Saccardo 9, 20134 Milano, Via Giano della Bella 34, 00161 Roma, Strada delle Cacce 91, 10135 Torino);
 - quanto al CAB, presso la sua sede in Firenze, Via Ponte alle Mosse 211 Fax n 055 3206218 all'attenzione del/della Dr. Andrea CAPPELLI
- 14.2 Le Parti espressamente prevedono la possibilità di modificare gli indirizzi dandone comunicazione scritta, nonché, per quanto attiene il CAB, il soggetto alla cui attenzione le comunicazioni debbono essere inviate.

Articolo 15

Elezione di domicilio

Le Parti, ad ogni fine relativo alla presente Convenzione, compreso quello di eventuali notificazioni giudiziarie e di invio delle comunicazioni di cui ai precedenti articoli, eleggono domicilio presso le rispettive sedi indicate all'art. 14 che precede. Eventuali modifiche degli indirizzi e/o dei numeri di fax (nonché, per quanto attiene il CAB, del soggetto destinatario della comunicazione) indicati all'art. 14 e, quindi, della relativa elezione di domicilio, dovranno essere sollecitamente comunicate all'altra Parte con lettera raccomandata A/R.

Articolo 16

Tolleranza

L'eventuale tolleranza di una Parte di comportamenti posti in essere dall'altra Parte in violazione delle disposizioni della presente Convenzione non costituisce, né può essere interpretata, quale rinuncia ai diritti derivanti dalle disposizioni violate o al diritto di esigere l'esatto adempimento in un momento successivo.

Articolo 17

Trattamento dei dati personali

Le Parti si danno reciprocamente atto che il trattamento a cui sono sottoposti tutti i dati personali richiesti ed acquisiti all'atto dell'instaurazione e durante lo svolgimento del rapporto verranno effettuati nel rispetto del D.Lgs. 196/2003, ed il loro trattamento sarà strumentale alla gestione ed esecuzione dell'Accreditamento derivante dalla presente Convenzione, nonché, in generale, per l'adempimento di tutti gli obblighi previsti dalla normativa applicabile. I relativi trattamenti potranno essere effettuati anche senza il consenso dell'interessato, giusta la previsione degli art. 24 e 26 del Codice della Privacy.

Il trattamento dei dati avverrà mediante strumenti manuali ed informatici, con logiche strettamente correlate alle finalità stesse e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati.

Il conferimento dei dati personali, con riferimento alla gestione contabile, è obbligatorio. Entrambe le Parti potranno richiederne in ogni momento l'aggiornamento o la cancellazione, come prescritto dal D. Lgs. 196/2003 e comunque far valere tutti i diritti riconosciuti dall'art. 7 del D. Lgs. 196/2003.

Le Parti si danno reciprocamente atto che tutti i dati raccolti vengono detenuti in archivi e banche dati presso le rispettive sedi.

Le Parti si danno atto che i dati non formeranno oggetto di comunicazione, se non in favore delle categorie di soggetti a cui dovranno essere comunicati in esecuzione degli obblighi derivanti dalla presente Convenzione, o diffusione.

Articolo 18

Appelli

Il CAB può interporre appello avverso le decisioni assunte e gli atti compiuti da ACCREDIA nei suoi confronti, nell'ambito dell'esecuzione del presente Contratto, esponendo le ragioni del suo dissenso, conformemente a quanto previsto dallo Statuto e regolamentato nei Regolamenti di Accreditamento applicabili.

L'appello non interrompe comunque l'esecutività dei provvedimenti adottati nei confronti del CAB fino ad eventuale diverso pronunciamento della Commissione d'Appello.

Articolo 19

Utilizzo del Marchio ACCREDIA

ACCREDIA autorizza il CAB ad utilizzare il Marchio ACCREDIA per tutta la durata della presente Convenzione esclusivamente nelle forme e con le modalità indicate nei Documenti.

Concessione dell'Accreditamento: Roma li, 11-05-2011

Revisione 0 del 11-05-2011

Il Presidente ACCREDIA
(Cav. del Lav. Federico Grazioli)

Il CAB
(Dr. Giovanni BARCA)

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 cod. civ. si approvano specificatamente per iscritto i seguenti articoli:

2.Oggetto; 3.Obbligazioni a carico di ACCREDIA; 4.Obbligazioni a carico del CAB; 5.Recesso; 7.Corrispettivo; 9.Foro competente; 11.Dichiarazioni del CAB; 12.Clausola risolutiva espressa; 13.Clausola di riservatezza; 18.Appelli.

Concessione dell'Accreditamento: Roma li, 11-05-2011

Revisione 0 del 11-05-2011

Il Presidente ACCREDIA
(Cav. del Lav. Federico Grazioli)

Il CAB
(Dr. Giovanni BARCA)



ARPAT - ARPAT

Allegato

CONVENZIONE

Tra

2011/0033452 - 1

16/05/2011

UP L1 06 04 07/19

ACCREDIA - L'Ente Italiano di Accreditamento - Associazione legalmente riconosciuta il 16/07/2009 - in persona del suo Presidente, Cav. del Lav. Federico Grazioli, con sede legale in Roma (00198), Piazza Mincio 2, C.F./P. IVA 10566361001,

(qui di seguito, per brevità, indicata come: "**ACCREDIA**")
- da una parte -

e

II/la ARPAT - AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE AMBIENTALE DELLA TOSCANA

nella persona del suo legale rappresentante Dr. Giovanni BARCA con sede in Via Nicola Porpora, 22 - 50144 FIRENZE FI, C.F./P.IVA 04686190481,

(di seguito, per brevità, indicato/a come: "**CAB**")

di seguito il CAB, salvo che non venga espressamente qualificato, può essere indifferentemente un :

- Organismo di certificazione di sistema,
- Organismo di certificazione di personale ,
- Organismo di certificazione di prodotto
- Organismo di ispezione
- Laboratorio di taratura
- Laboratorio di prova
- Laboratorio medico
- Altro tipo di laboratorio, o di organismo di valutazione di conformità di terza parte indipendente

- dall'altra parte -

(**ACCREDIA** e **CAB** di seguito, per brevità, indicati, quando richiamati collettivamente, come "**Parti**", quando richiamati singolarmente, come "**Parte**")

PREMESSO CHE

- a) **ACCREDIA** è una Associazione senza scopo di lucro legalmente riconosciuta in data 16/07/2009.
- b) **ACCREDIA** è l'Ente Italiano di Accreditamento degli Organismi di Certificazione, degli Organismi di Ispezione, dei Laboratori di Taratura, dei Laboratori medici/ di Prova.
- c) **ACCREDIA** è firmatario, per questi ambiti, di accordi multilaterali di mutuo riconoscimento:
 - della European Cooperation for Accreditation (EA-MLA);
 - della International Laboratory Accreditation Cooperation (ILAC-MRA);
 - della International Accreditation Forum (IAF-MRA).
- d) La verifica di conformità dei CAB ai requisiti previsti dalla normativa applicabile e alle prescrizioni **ACCREDIA** per l'accREDITAMENTO (di seguito, per brevità, denominato come: "AccREDITAMENTO") viene effettuata con le modalità previste nei documenti **ACCREDIA** (es: regolamenti generali e tecnici, tariffario) applicabili a ciascuna tipologia di CAB, pubblicati sul sito internet www.accredia.it e disponibili presso la sede **ACCREDIA** (di seguito, per brevità, indicati come: "Documenti").
- e) L'AccREDITAMENTO non comporta una diminuzione delle responsabilità associate alle attività svolta dai CAB.
- f) I CAB sono gli unici soggetti responsabili nei confronti dei terzi per tutta l'attività dagli stessi svolta.
- g) L'AccREDITAMENTO costituisce attestazione di competenza tecnica e gestionale dei CAB e non costituisce una garanzia rilasciata da **ACCREDIA** sulle singole prestazioni eseguite dai CAB.
- h) L'AccREDITAMENTO è volontario, salvo i casi in cui sia reso obbligatorio da una specifica normativa, ed aperto a qualsiasi CAB, che abbia i requisiti previsti dalla normativa applicabile e dalle prescrizioni **ACCREDIA** indicate nei Documenti.

- i) Nel caso in cui l'Accreditamento dovesse essere reso obbligatorio in virtù di una specifica previsione normativa o rapporto convenzionale tra ACCREDIA e l'Amministrazione competente, i CAB saranno tenuti a rispettare sia quanto previsto dalla normativa o convenzione medesima sia le prescrizioni ACCREDIA, che non siano state espressamente derogate dal Legislatore.
- j) Il CAB ha richiesto ad ACCREDIA l'Accreditamento per lo/gli schema/i (sistemi/personale/prodotti/servizi di ispezione/tarature/prove) riportati nell'Allegato al certificato di accreditamento (di seguito, per brevità, indicato come: "Certificato di Accreditamento").
- k) Il CAB ha dichiarato di avere tutte le dotazioni/risorse necessarie previste dalla normativa applicabile e dalle prescrizioni ACCREDIA indicate nei Documenti per ottenere l'Accreditamento.
- l) ACCREDIA, avendo verificato, con le modalità previste nei Documenti, la sussistenza dei requisiti previsti dalla normativa applicabile e dalle prescrizioni ACCREDIA, intende accreditare il CAB per gli schemi, (sistemi/personale/prodotti/servizi di ispezione/tarature/prove) riportati nell'allegato al Certificato di Accreditamento.
- m) ACCREDIA e il CAB, pertanto, definiscono e regolano con la presente Convenzione i propri rapporti come di seguito indicati.

Tutto ciò premesso, tra **ACCREDIA** e **CAB**

SI CONVIENE QUANTO SEGUE

Articolo 1

Efficacia delle premesse e dei Documenti di Accreditamento

Le premesse ed i Documenti costituiscono parte integrante ed essenziale, cioè patto, della presente Convenzione.

Articolo 2

Oggetto

2.1 Con la presente Convenzione ACCREDIA concede al CAB l'Accreditamento per lo/gli schema/i (sistemi/personale/prodotti/servizi di ispezione/tarature/prove) riportati nell'Allegato al Certificato di Accreditamento che potranno essere svolte dalla/e sede/i del CAB di seguito indicata/e:

ARPAT - DIPARTIMENTO PROVINCIALE DI LIVORNO
Via Marradi 114 - 57126 Livorno (LI)

2.2 Il CAB sarà identificato con il numero di accreditamento **0238** che identifica anche la presente Convenzione.

2.3 L'Accreditamento viene concesso alle condizioni previste nella presente Convenzione, nonché nei Documenti.

2.4 Il CAB, con la sottoscrizione della presente Convenzione, dà atto di aver preso conoscenza e di aver accettato il contenuto dei Documenti.

2.5 Il CAB, con la sottoscrizione della presente Convenzione, fermo restando il diritto previsto all'art. 5 a recedere dalla presente Convenzione, autorizza espressamente ACCREDIA ad apportare ai Documenti tutte le modifiche che riterrà opportune, ratificandone sin d'ora il contenuto.

Articolo 3

Obbligazioni a carico di ACCREDIA

3.1 ACCREDIA, avendo verificato, con le modalità previste nei Documenti, la conformità del CAB ai requisiti per l'Accreditamento previsti dalla normativa applicabile e dai Documenti, autorizza il CAB a citare tale conformità relativamente alle attività/servizi/tarature/prove accreditate e nella propria documentazione, con le modalità e nei limiti consentiti dai Documenti.

3.2 ACCREDIA provvede a programmare ed effettuare, o far effettuare, le necessarie attività per verificare la persistenza dei requisiti per l'Accreditamento e l'esito di eventuali azioni correttive. Le attività di verifica e le visite di valutazione vengono effettuate con le modalità previste nei Documenti.

- 3.3 ACCREDIA si obbliga a pubblicare periodicamente sul sito internet www.accredia.it, l'elenco dei CAB che hanno ottenuto l'Accreditamento.
- 3.4 ACCREDIA si obbliga a comunicare al CAB, con la necessaria tempestività e con le modalità indicate all'art. 14, l'avvenuta modifica dei Documenti.
- 3.5 ACCREDIA si impegna a pubblicare i Documenti aggiornati sul sito internet www.accredia.it.
- 3.6 ACCREDIA, attraverso il Dipartimento Taratura, controlla che il CAB attui tutte le operazioni tecniche e procedurali che consentono e garantiscono il trasferimento delle unità di misura dal livello di riferimento dei campioni primari a quello applicativo, attraverso una catena ininterrotta di confronti.

Articolo 4

Obbligazioni a carico del CAB

- 4.1 Il CAB si obbliga a tenersi costantemente aggiornato sulle modifiche che ACCREDIA apporterà ai Documenti e che verranno pubblicati da ACCREDIA stessa secondo le modalità indicate all'art. 3.5.
- 4.2 Il CAB si obbliga ad accettare ed uniformarsi alle modifiche che ACCREDIA apporterà ai Documenti, fermo restando il diritto del CAB previsto all'art. 5 a recedere dalla presente Convenzione.
- 4.3 Il CAB si obbliga ad informare dell'esistenza della presente Convenzione qualsiasi utente che richieda l'esecuzione di attività/servizi/prove accreditate, consentendo all'utente di prendere visione della presente Convenzione, incluse le prescrizioni contenute nei Documenti.
- 4.4 Il CAB garantisce che:
- tutte le attività/servizi/tarature/prove accreditate sono effettuate secondo la normativa applicabile, le prescrizioni ACCREDIA indicate nei Documenti e le prescrizioni indicate in ogni documento di riferimento riportato nell'Allegato al Certificato di Accreditamento;
 - la propria attività viene svolta in conformità ai requisiti previsti per l'ottenimento dell'Accreditamento.
- 4.5 Il CAB si obbliga ad acconsentire che gli Ispettori ACCREDIA effettuino visite di valutazione, presso la/e propria/e sede/i e presso i propri clienti/fornitori a cui vengono subappaltate le attività/servizi/prove accreditate, ove applicabile, anche con breve preavviso, al fine di accertare il mantenimento della conformità del CAB stesso ai requisiti per l'Accreditamento. Il CAB si obbliga a prestare tutta la collaborazione necessaria affinché gli Ispettori possano esaminare i documenti, le registrazioni, le attività svolte, i locali e quant'altro necessario per la valutazione del CAB rispetto ai criteri stabiliti per l'Accreditamento.
- 4.6 Obblighi specifici per il CAB qualora sia un: laboratorio di prova o un laboratorio medico (di seguito, per brevità, denominato come "**Laboratorio**"):
- Il Laboratorio, qualora ritenga che sia intervenuta una indisponibilità o deterioramento delle risorse umane e strumentali per l'esecuzione delle prove, si obbliga a sospendere l'emissione di rapporti di prova con Marchio ACCREDIA e/o con qualsiasi riferimento all'Accreditamento, limitatamente alle prove interessate dalla deficienza prospettata sino a risoluzione del problema. In tale caso il Laboratorio ne dà comunicazione ad ACCREDIA a mezzo lettera raccomandata A/R. La ripresa dell'emissione dei rapporti di prova con il Marchio ACCREDIA e/o con qualsiasi riferimento all'Accreditamento può avvenire soltanto dopo che le necessarie azioni correttive poste in essere dal Laboratorio siano state verificate da ACCREDIA.
 - Il Laboratorio si obbliga, qualora ACCREDIA lo ritenga necessario, ad effettuare le prove e misure richieste da ACCREDIA nell'ambito delle visite di valutazione, o al di fuori di esse, inclusa la partecipazione ai circuiti interlaboratorio ed alle prove valutative, come definite nei Documenti. In tal caso ACCREDIA ed il Laboratorio si accorderanno sulle modalità operative. Le spese inerenti tali prove e misure saranno a carico del Laboratorio.
- 4.7 Obblighi specifici per il CAB qualora sia un: laboratorio di Taratura (di seguito, per brevità, denominato come "**Centro**"):
- Il Centro condivide gli stessi obblighi dei Laboratori di cui all'art. 4.6, inoltre:
- Il Centro effettua le tarature e misurazioni accreditate garantendo la riferibilità metrologica dei risultati prodotti operando in conformità alle prescrizioni della normativa e di legge.
 - Nel caso di cambio del Responsabile del Centro o del suo Sostituto (persone a cui ACCREDIA riconosce la responsabilità di firmare i Certificati di taratura) i nuovi candidati devono essere approvati da ACCREDIA prima di assumere le funzioni e firmare qualunque Certificato.

c) Il Centro si obbliga a sospendere le attività accreditate nel caso di mancanza di persone chiave (Responsabile e Sostituto), variazioni dei locali dove si svolgono le tarature, indisponibilità o deterioramento di campioni o apparecchiature previste dalle procedure accreditate. La ripresa delle attività è condizionata dalle verifiche previste da ACCREDIA.

d) Il Centro si obbliga, per le conferme metrologiche dei propri apparecchi campione, a rispettare la periodicità di tarature e controlli intermedi stabilita nelle procedure tecniche approvate da ACCREDIA.

e) Il Centro si obbliga a partecipare a cicli di confronti interlaboratorio per le grandezze, gli strumenti e i campi di misura specificati nella tabella di Accredimento allegata al Certificato di Accredimento, secondo la periodicità richiesta da ACCREDIA. I cicli di confronti possono essere organizzati da ACCREDIA, da Organismi internazionali a cui ACCREDIA partecipa, da fornitori accreditati o la cui competenza sia accettata da ACCREDIA.

4.8 Obblighi specifici per il CAB qualora sia un: organismo di certificazione di sistema, organismo di certificazione di personale, organismo di certificazione di prodotto, organismo di ispezione (di seguito, per brevità, denominato come: "**Organismo**"):

a) L'Organismo si impegna a comunicare ad ACCREDIA i dati relativi alle attestazioni di conformità rilasciate quale Organismo Accreditato secondo tempi e modalità specificate da ACCREDIA stessa, la quale si impegna a gestire i dati comunicati dall'Organismo nel rispetto delle previsioni indicate all'art. 13.

b) L'Organismo si impegna a contribuire, secondo le proprie possibilità ed i propri interessi, alle attività svolte da ACCREDIA per il miglioramento degli schemi di accreditamento già in essere e lo sviluppo di nuovi schemi di accreditamento, nei termini previsti dalle prassi in vigore. ACCREDIA provvederà a fornire all'Organismo tutte le informazioni utili a ottimizzare il coinvolgimento dell'Organismo nelle attività di cui sopra.

c) L'Organismo si impegna a comunicare ad ACCREDIA il dato di fatturato relativo alle attività di valutazione di conformità svolte sotto accreditamento, nei termini di cui al Tariffario ACCREDIA, nonché a fornire ad ACCREDIA tutte le evidenze oggettive da questi, eventualmente, richieste a conferma della correttezza e congruenza del dato medesimo.

d) Fatte salve eventuali disposizioni particolari contenute nei singoli regolamenti di Accredimento, l'Organismo si impegna a comunicare ad ACCREDIA, entro e non oltre 30 giorni dalla data di adozione, eventuali provvedimenti di sospensione e revoca della validità delle attestazioni rilasciate, assunti nei confronti dei soggetti intestatari delle medesime.

4.9 Il CAB si impegna ad informare immediatamente ACCREDIA circa:

a) l'eventuale interruzione nell'esecuzione di attività/servizi/tarature/prove accreditate;

b) l'eventuale variazione della propria ragione sociale o denominazione sociale;

c) l'eventuale trasferimento e/o chiusura della/e sede/i nella quale vengono eseguite le attività/servizi/tarature/prove accreditate;

d) ogni sostanziale variazione dell'organizzazione rispetto a quanto comunicato in precedenza, ad esempio:

- modifica del responsabile del Laboratorio o del Direttore Tecnico;

- modifica del sostituto del responsabile del Laboratorio;

- modifica del responsabile della qualità;

- modifica della persona preposta a tenere i contatti con l'ente di Accredimento;

- variazione dei delegati alla firma di emissione dei rapporti di prova;

- variazione dei Responsabili/Sostituti autorizzati alla firma di emissione dei Certificati di Taratura;

- variazione di ciascuna delle sedi per le quali è stato concesso l'accredimento inclusi gli Organi di Amministrazione, di rappresentanza delle parti interessate (ove previsti) del soggetto responsabile del rilascio delle valutazioni di conformità;

e) ogni altra sostanziale variazione o modifica che possa diminuire la capacità del CAB di mantenere la propria conformità ai requisiti per l'Accreditamento.

Il CAB, qualora ritenga che sia intervenuta una indisponibilità o deterioramento delle risorse umane e strumentali per l'esecuzione delle attività di valutazione della conformità, si obbliga a sospendere l'emissione di certificati/rapporti di prova/rapporti di ispezione/Certificati di Taratura con Marchio ACCREDIA, limitatamente alle prove o alle tarature, o ai settori di accreditamento interessati dalla deficienza prospettata sino a risoluzione del problema. In tale caso il CAB ne dà comunicazione ad ACCREDIA a mezzo lettera raccomandata A/R. La ripresa dell'emissione dei certificati/rapporti di prova/rapporti di ispezione/Certificati di Taratura con il Marchio ACCREDIA può avvenire soltanto dopo che le necessarie azioni correttive poste in essere dal CAB siano state verificate da ACCREDIA.

- 4.10 Il CAB si obbliga ad offrire un adeguato ed imparziale servizio ad ogni utilizzatore che ne faccia richiesta.
- 4.11 Il CAB dichiara espressamente di essere responsabile di tutta l'attività svolta e che, in nessun caso, potrà essere imputata ad ACCREDIA, per tale attività, alcuna responsabilità, impegnandosi a tenere indenne e manlevare ACCREDIA da ogni e qualsiasi pretesa, domanda e/o azione eventualmente vantata o proposta da terzi nei confronti di ACCREDIA a causa dell'attività posta in essere dal CAB stesso in virtù della presente Convenzione.
- 4.12 Il CAB si assume ogni responsabilità nei confronti di terzi per l'attività dallo stesso svolta in virtù della presente Convenzione.
- 4.13 Il CAB si obbliga a rispettare tutte le prescrizioni di sicurezza applicabili così come previste dalla normativa in materia e dai Documenti.
- 4.14 Nei casi elencati al punto 4.9 il CAB si obbliga a sottoporre ad ACCREDIA i nominativi dei nuovi designati ed i loro curriculum vitae et studiorum. Per tali figure si intende accettata la copertura del ruolo in assenza di contestazione di ACCREDIA entro 30 gg dalla ricezione, ad eccezione dei Laboratori di Taratura, per i quali si ritengono applicabili le condizioni definite al paragrafo 4.7, punto d).
- 4.15 Il CAB si obbliga ad assicurare l'accesso degli ispettori di ACCREDIA presso i siti dei Clienti presso cui il CAB rende/segue attività/servizi/tarature/prove per cui è Accreditato.
- 4.16 Il CAB si obbliga ad assicurare l'accesso degli ispettori ACCREDIA ai siti dei fornitori presso cui subappalta/esternalizza, nel rispetto delle prescrizioni indicate nei Documenti, attività/servizi/tarature/prove per cui è Accreditato
- 4.17 Il CAB si impegna a non intraprendere alcuna azione che possa essere considerata dannosa o controproducente per ACCREDIA.

Articolo 5

Recesso

- 5.1 Il CAB può recedere dalla presente Convenzione in ogni momento anteriore alla sua scadenza naturale o rinnovata, con un preavviso scritto da comunicare ad ACCREDIA con lettera raccomandata A/R con almeno 90 giorni di anticipo.
- 5.2 Il CAB in caso di recesso ha l'obbligo di: 1) informare i richiedenti le attività/servizi/tarature/prove, con i quali è in contatto in quel periodo, dell'intervenuto recesso dalla presente Convenzione; 2) cessare immediatamente sia l'emissione di certificati, rapporti di prova e di ispezione, certificati di tarature recanti il Marchio ACCREDIA sia qualsiasi riferimento all'Accreditamento, sia qualsiasi forma di pubblicità o di utilizzo dell'Accreditamento; 3) restituire ad ACCREDIA il Certificato di Accreditamento; 4) non dichiararsi CAB accreditato.
- 5.3 A garanzia dei richiedenti le attività/servizi/tarature/prove del CAB, ACCREDIA si riserva di rendere noto, nelle sedi e con le modalità più opportune, l'intervenuto recesso dalla presente Convenzione.

Articolo 6

Durata della Convenzione

- 6.1 La presente Convenzione ha la durata di un anno decorrente dalla data di sottoscrizione della stessa, con possibilità di rinnovo tacito, per un identico periodo di tempo, in assenza di disdetta scritta a mezzo lettera raccomandata A/R che la Parte interessata dovrà far pervenire all'altra Parte almeno tre mesi prima della data di scadenza naturale o rinnovata della Convenzione medesima. La presente Convenzione comunque non potrà avere una durata superiore a quattro anni decorrenti dalla data di sottoscrizione della stessa.
- 6.2 Variazioni agli elementi che caratterizzano gli schemi accreditati (settori, estensioni, tipi di prove, tarature e misure, campi di misura, incertezze, etc.) possono essere attuati durante la vigenza della Convenzione senza che sia necessario rinnovare o modificare la Convenzione, mediante richiesta formale ad ACCREDIA la quale, dopo le opportune verifiche, apporterà le necessarie modifiche agli Allegati al Certificato di Accreditamento.
- 6.3 Nel caso di cambiamento della ragione sociale o della denominazione sociale del CAB, ACCREDIA provvederà alle necessarie verifiche e, successivamente, all'emissione di un nuovo Certificato di Accreditamento e dei relativi allegati con i dati aggiornati senza che, per questo, sia necessario sottoscrivere una nuova Convenzione.

Articolo 7

Corrispettivi

Le Parti di comune accordo stabiliscono che i corrispettivi dovuti dal CAB ad ACCREDIA sono determinati in base al tariffario vigente.

Articolo 8

Regime fiscale

La presente Convenzione prevede prestazioni assoggettate ad IVA e pertanto, in caso di registrazione, sconterà l'imposta fissa.

Articolo 9

Foro competente

Per la risoluzione di ogni controversia che dovesse insorgere nell'interpretazione, nell'esecuzione o a seguito della risoluzione della presente convenzione ed agli obblighi derivanti dalla stessa, previo ricorso alla procedura di Conciliazione camerale così come stabilita nel "Regolamento unico di conciliazione" redatto da Unioncamere, le Parti eleggono come foro competente in via esclusiva il Foro di Roma, con concorde ed espressa esclusione di ogni eventuale altro foro concorrente o alternativo.

Articolo 10

Conservazione e riproduzione

Copia della presente Convenzione deve essere conservata presso la/e sede/i del CAB, completa dei Documenti aggiornati. E' ammessa la riproduzione totale conforme della presente Convenzione; ogni riproduzione parziale o semplice citazione, soprattutto se a fini pubblicitari, deve essere preventivamente autorizzata per iscritto da ACCREDIA.

Articolo 11

Dichiarazioni del CAB

11.1 Il CAB, presa visione dei diritti e doveri descritti nella presente Convenzione, nonché nei Documenti, si obbliga a rispettare tutti i doveri ad esso facenti capo.

11.2 Il CAB dichiara e garantisce di avere tutte le dotazioni/risorse previste dalla normativa applicabile e dalle prescrizioni ACCREDIA indicate nei Documenti.

11.3 Il CAB dichiara e garantisce espressamente, assumendosene ogni responsabilità, che ogni dichiarazione fatta ad ACCREDIA sia per iscritto e sia durante le visite di valutazione corrisponde a verità.

11.4 Il CAB dichiara e garantisce espressamente, assumendosene ogni responsabilità, che tutti i dati riportati nei documenti presentati ad ACCREDIA sia durante le visite di valutazione, sia al di fuori di esse, corrispondono a verità.

Articolo 12

Clausola risolutiva espressa

12.1 L'inadempimento da parte del CAB anche di una sola delle obbligazioni previste agli articoli 2, 4, 7, 11 e 13 della presente Convenzione costituirà grave inadempimento e, pertanto, ACCREDIA potrà risolvere di diritto la presente Convenzione, non avendo altro obbligo nei confronti del CAB, se non quello di dare comunicazione scritta della intervenuta risoluzione. In ogni caso di risoluzione viene fatto salvo il diritto di ACCREDIA al risarcimento dei danni.

12.2 Le Parti espressamente prevedono che la presente Convenzione si risolva di diritto immediatamente nei seguenti casi:

- a) fallimento del CAB;
- b) mancato pagamento da parte del CAB delle somme dovute ad ACCREDIA, qualora la morosità si protragga oltre 30 giorni dalla data di ricezione della diffida inviata da ACCREDIA;
- c) quando ACCREDIA venga a conoscenza di:
 - 1) situazioni oggettive che avrebbero impedito la stipula della Convenzione stessa;
 - 2) fatti che dimostrino non essersi verificata l'ipotesi di competenza, imparzialità e correttezza del CAB;
 - 3) variazioni sostanziali della compagine sociale ovvero della proprietà e/o della gestione del CAB che comportino il venir meno dei requisiti necessari per l'Accreditamento.

12.3 A garanzia dei richiedenti le attività/servizi/prove del CAB, ACCREDIA si riserva di rendere nota, nelle sedi e con le modalità più opportune, l'intervenuta risoluzione della presente Convenzione.

Articolo 13

Clausola di riservatezza

13.1 Le Parti si obbligano ad adottare ogni misura necessaria e possibile ad assicurare che ogni informazione e/o conoscenza tecnologica scambiata in ragione della conclusione e/o esecuzione della presente Convenzione, ovvero acquisita nel corso dello svolgimento delle attività oggetto della presente Convenzione, rimanga segreta e non venga divulgata a terzi.

13.2 Le Parti si impegnano, altresì, a non divulgare a terzi il contenuto dei rapporti relativi ad attività di valutazione della conformità, il cui proprietario è il destinatario.

13.3 Le Parti si obbligano ai sensi e per gli effetti dell'art. 1381 cod. civ. a far sì che i propri dipendenti, collaboratori, agenti, dirigenti e/o incaricati mantengano riservate e non divulgino le suindicate informazioni.

13.4 Ciascuna delle Parti si impegna a comunicare all'altra Parte, per iscritto, il verificarsi di un evento che dia luogo, ai sensi degli artt. 13.1 e 13.2, a divulgazione di informazioni riservate, con un preavviso di almeno 5 giorni rispetto alla data della divulgazione. Resta, comunque, inteso tra le Parti che, in caso di divulgazione, le stesse adotteranno tutte le misure necessarie e possibili ad evitare e/o a minimizzare gli effetti pregiudizievoli derivanti dalla divulgazione stessa.

13.5 Le restrizioni contenute nel presente articolo non saranno applicabili a:

- a) ogni comunicazione o dichiarazione autorizzata dalla Parte interessata;
- b) ogni comunicazione resasi assolutamente necessaria al fine del corretto e ordinario svolgimento della presente Convenzione, salvo l'obbligo, in tal caso, di avvertire preventivamente la Parte interessata della necessità della comunicazione e di ottenere da tale Parte la relativa autorizzazione. Nel caso in cui tale Parte si avvalga della facoltà di impedire la divulgazione di quanto sopra, rinuncia ad ogni contestazione e/o pretesa derivante da inadempimenti conseguenti al divieto di comunicazione;
- c) qualsiasi informazione che sia di pubblico dominio, ove ciò non sia dovuto alla violazione del presente articolo.

13.6 Gli impegni di riservatezza previsti nel presente articolo continueranno ad essere in capo alle Parti pienamente vigenti ed efficaci anche a seguito della cessazione, comunque avvenuta, della presente Convenzione.

Articolo 14

Comunicazioni

14.1 Tutte le comunicazioni inerenti alla presente Convenzione dovranno essere effettuate per iscritto, anche a mezzo fax, raccomandata A/R, posta o corriere o con altro mezzo idoneo, ove non diversamente previsto, a certificare la ricezione della comunicazione, e s'intenderanno validamente ed efficacemente eseguite se effettuate secondo le seguenti disposizioni:

- a) quanto ad ACCREDIA, presso le sedi del Dipartimento di competenza (Piazza Mincio 2, 00198 Roma e Via Saccardo 9, 20134 Milano, Via Giano della Bella 34, 00161 Roma, Strada delle Cacce 91, 10135 Torino);
- b) quanto al CAB, presso la sua sede in Livorno, Via Marradi 114 Fax n 0586 263477 all'attenzione del/della Dr.ssa Lucia ROCCHI

14.2 Le Parti espressamente prevedono la possibilità di modificare gli indirizzi dandone comunicazione scritta, nonché, per quanto attiene il CAB, il soggetto alla cui attenzione le comunicazioni debbono essere inviate.

Articolo 15

Elezione di domicilio

Le Parti, ad ogni fine relativo alla presente Convenzione, compreso quello di eventuali notificazioni giudiziarie e di invio delle comunicazioni di cui ai precedenti articoli, eleggono domicilio presso le rispettive sedi indicate all'art. 14 che precede. Eventuali modifiche degli indirizzi e/o dei numeri di fax (nonché, per quanto attiene il CAB, del soggetto destinatario della comunicazione) indicati all'art. 14 e, quindi, della relativa elezione di domicilio, dovranno essere sollecitamente comunicate all'altra Parte con lettera raccomandata A/R.

Articolo 16

Tolleranza

L'eventuale tolleranza di una Parte di comportamenti posti in essere dall'altra Parte in violazione delle disposizioni della presente Convenzione non costituisce, né può essere interpretata, quale rinuncia ai diritti derivanti dalle disposizioni violate o al diritto di esigere l'esatto adempimento in un momento successivo.

Articolo 17

Trattamento dei dati personali

Le Parti si danno reciprocamente atto che il trattamento a cui sono sottoposti tutti i dati personali richiesti ed acquisiti all'atto dell'instaurazione e durante lo svolgimento del rapporto verranno effettuati nel rispetto del D.Lgs. 196/2003, ed il loro trattamento sarà strumentale alla gestione ed esecuzione dell'Accreditamento derivante dalla presente Convenzione, nonché, in generale, per l'adempimento di tutti gli obblighi previsti dalla normativa applicabile. I relativi trattamenti potranno essere effettuati anche senza il consenso dell'interessato, giusta la previsione degli art. 24 e 26 del Codice della Privacy.

Il trattamento dei dati avverrà mediante strumenti manuali ed informatici, con logiche strettamente correlate alle finalità stesse e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati.

Il conferimento dei dati personali, con riferimento alla gestione contabile, è obbligatorio. Entrambe le Parti potranno richiederne in ogni momento l'aggiornamento o la cancellazione, come prescritto dal D. Lgs. 196/2003 e comunque far valere tutti i diritti riconosciuti dall'art. 7 del D. Lgs. 196/2003.

Le Parti si danno reciprocamente atto che tutti i dati raccolti vengono detenuti in archivi e banche dati presso le rispettive sedi.

Le Parti si danno atto che i dati non formeranno oggetto di comunicazione, se non in favore delle categorie di soggetti a cui dovranno essere comunicati in esecuzione degli obblighi derivanti dalla presente Convenzione, o diffusione.

Articolo 18

Appelli

Il CAB può interporre appello avverso le decisioni assunte e gli atti compiuti da ACCREDIA nei suoi confronti, nell'ambito dell'esecuzione del presente Contratto, esponendo le ragioni del suo dissenso, conformemente a quanto previsto dallo Statuto e regolamentato nei Regolamenti di Accreditamento applicabili.

L'appello non interrompe comunque l'esecutività dei provvedimenti adottati nei confronti del CAB fino ad eventuale diverso pronunciamento della Commissione d'Appello.

Articolo 19

Utilizzo del Marchio ACCREDIA

ACCREDIA autorizza il CAB ad utilizzare il Marchio ACCREDIA per tutta la durata della presente Convenzione esclusivamente nelle forme e con le modalità indicate nei Documenti.

Concessione dell'Accreditamento: Roma li, 11-05-2011.

Revisione 0 del 11-05-2011

Il Presidente ACCREDIA
(Cav. del Lav. Federico Grazioli)

Il CAB
(Dr. Giovanni BARCA)

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 cod. civ. si approvano specificatamente per iscritto i seguenti articoli:

2.Oggetto; 3.Obbligazioni a carico di ACCREDIA; 4.Obbligazioni a carico del CAB; 5.Recesso; 7.Corrispettivo; 9.Foro competente; 11.Dichiarazioni del CAB; 12.Clausola risolutiva espressa; 13.Clausola di riservatezza; 18.Appelli.

Concessione dell'Accreditamento: Roma li, 11-05-2011

Revisione 0 del 11-05-2011

Il Presidente ACCREDIA
(Cav. del Lav. Federico Grazioli)

Il CAB
(Dr. Giovanni BARCA)



CONVENZIONE

Tra

ACCREDIA - L'Ente Italiano di Accreditamento - Associazione legalmente riconosciuta il 16/07/2009 - in persona del suo Presidente, Cav. del Lav. Federico Grazioli, con sede legale in Roma (00198), Piazza Mincio 2, C.F./P. IVA 10566361001,

(qui di seguito, per brevità, indicata come: "**ACCREDIA**")

- da una parte -

e

il/la **ARPAT** - **AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE AMBIENTALE DELLA TOSCANA**

nella persona del suo legale rappresentante Dr. Giovanni BARCA con sede in Via Nicola Porpora, 22 - 50144 FIRENZE FI, C.F./P.IVA 04686190481,

(di seguito, per brevità, indicato/a come: "**CAB**")

di seguito il CAB, salvo che non venga espressamente qualificato, può essere indifferentemente un :

- Organismo di certificazione di sistema,
- Organismo di certificazione di personale ,
- Organismo di certificazione di prodotto
- Organismo di ispezione
- Laboratorio di taratura
- Laboratorio di prova
- Laboratorio medico
- Altro tipo di laboratorio, o di organismo di valutazione di conformità di terza parte indipendente

- dall'altra parte -

(**ACCREDIA** e **CAB** di seguito, per brevità, indicati, quando richiamati collettivamente, come "**Parti**", quando richiamati singolarmente, come "**Parte**")

PREMESSO CHE

- a) **ACCREDIA** è una Associazione senza scopo di lucro legalmente riconosciuta in data 16/07/2009.
- b) **ACCREDIA** è l'Ente Italiano di Accreditamento degli Organismi di Certificazione, degli Organismi di Ispezione, dei Laboratori di Taratura, dei Laboratori medici/ di Prova.
- c) **ACCREDIA** è firmatario, per questi ambiti, di accordi multilaterali di mutuo riconoscimento:
 - della European Cooperation for Accreditation (EA-MLA);
 - della International Laboratory Accreditation Cooperation (ILAC-MRA);
 - della International Accreditation Forum (IAF-MRA).
- d) La verifica di conformità dei CAB ai requisiti previsti dalla normativa applicabile e alle prescrizioni **ACCREDIA** per l'accREDITAMENTO (di seguito, per brevità, denominato come: "AccREDITAMENTO") viene effettuata con le modalità previste nei documenti **ACCREDIA** (es: regolamenti generali e tecnici, tariffario) applicabili a ciascuna tipologia di CAB, pubblicati sul sito internet www.accredia.it e disponibili presso la sede **ACCREDIA** (di seguito, per brevità, indicati come: "Documenti").
- e) L'AccREDITAMENTO non comporta una diminuzione delle responsabilità associate alle attività svolta dai CAB.
- f) I CAB sono gli unici soggetti responsabili nei confronti dei terzi per tutta l'attività dagli stessi svolta.
- g) L'AccREDITAMENTO costituisce attestazione di competenza tecnica e gestionale dei CAB e non costituisce una garanzia rilasciata da **ACCREDIA** sulle singole prestazioni eseguite dai CAB.
- h) L'AccREDITAMENTO è volontario, salvo i casi in cui sia reso obbligatorio da una specifica normativa, ed aperto a qualsiasi CAB, che abbia i requisiti previsti dalla normativa applicabile e dalle prescrizioni **ACCREDIA** indicate nei Documenti.

- i) Nel caso in cui l'Accreditamento dovesse essere reso obbligatorio in virtù di una specifica previsione normativa o rapporto convenzionale tra ACCREDIA e l'Amministrazione competente, i CAB saranno tenuti a rispettare sia quanto previsto dalla normativa o convenzione medesima sia le prescrizioni ACCREDIA, che non siano state espressamente derogate dal Legislatore.
- j) Il CAB ha richiesto ad ACCREDIA l'Accreditamento per lo/gli schema/i (sistemi/personale/prodotti/servizi di ispezione/tarature/prove) riportati nell'Allegato al certificato di accreditamento (di seguito, per brevità, indicato come: "Certificato di Accreditamento").
- k) Il CAB ha dichiarato di avere tutte le dotazioni/risorse necessarie previste dalla normativa applicabile e dalle prescrizioni ACCREDIA indicate nei Documenti per ottenere l'Accreditamento.
- l) ACCREDIA, avendo verificato, con le modalità previste nei Documenti, la sussistenza dei requisiti previsti dalla normativa applicabile e dalle prescrizioni ACCREDIA, intende accreditare il CAB per gli schemi, (sistemi/personale/prodotti/servizi di ispezione/tarature/prove) riportati nell'allegato al Certificato di Accreditamento.
- m) ACCREDIA e il CAB, pertanto, definiscono e regolano con la presente Convenzione i propri rapporti come di seguito indicati.

Tutto ciò premesso, tra **ACCREDIA** e **CAB**

SI CONVIENE QUANTO SEGUE

Articolo 1

Efficacia delle premesse e dei Documenti di Accreditamento

Le premesse ed i Documenti costituiscono parte integrante ed essenziale, cioè patto, della presente Convenzione.

Articolo 2

Oggetto

2.1 Con la presente Convenzione ACCREDIA concede al CAB l'Accreditamento per lo/gli schema/i (sistemi/personale/prodotti/servizi di ispezione/tarature/prove) riportati nell'Allegato al Certificato di Accreditamento che potranno essere svolte dalla/e sede/i del CAB di seguito indicata/e:

ARPAT - DIPARTIMENTO PROVINCIALE DI MASSA CARRARA
Via del Patriota 2 - 54100 Massa (MS)

2.2 Il CAB sarà identificato con il numero di accreditamento **0476** che identifica anche la presente Convenzione.

2.3 L'Accreditamento viene concesso alle condizioni previste nella presente Convenzione, nonché nei Documenti.

2.4 Il CAB, con la sottoscrizione della presente Convenzione, dà atto di aver preso conoscenza e di aver accettato il contenuto dei Documenti.

2.5 Il CAB, con la sottoscrizione della presente Convenzione, fermo restando il diritto previsto all'art. 5 a recedere dalla presente Convenzione, autorizza espressamente ACCREDIA ad apportare ai Documenti tutte le modifiche che riterrà opportune, ratificandone sin d'ora il contenuto.

Articolo 3

Obbligazioni a carico di ACCREDIA

3.1 ACCREDIA, avendo verificato, con le modalità previste nei Documenti, la conformità del CAB ai requisiti per l'Accreditamento previsti dalla normativa applicabile e dai Documenti, autorizza il CAB a citare tale conformità relativamente alle attività/servizi/tarature/prove accreditate e nella propria documentazione, con le modalità e nei limiti consentiti dai Documenti.

3.2 ACCREDIA provvede a programmare ed effettuare, o far effettuare, le necessarie attività per verificare la persistenza dei requisiti per l'Accreditamento e l'esito di eventuali azioni correttive. Le attività di verifica e le visite di valutazione vengono effettuate con le modalità previste nei Documenti.

- 3.3 ACCREDIA si obbliga a pubblicare periodicamente sul sito internet www.accredia.it, l'elenco dei CAB che hanno ottenuto l'Accreditamento.
- 3.4 ACCREDIA si obbliga a comunicare al CAB, con la necessaria tempestività e con le modalità indicate all'art. 14, l'avvenuta modifica dei Documenti.
- 3.5 ACCREDIA si impegna a pubblicare i Documenti aggiornati sul sito internet www.accredia.it.
- 3.6 ACCREDIA, attraverso il Dipartimento Taratura, controlla che il CAB attui tutte le operazioni tecniche e procedurali che consentono e garantiscono il trasferimento delle unità di misura dal livello di riferimento dei campioni primari a quello applicativo, attraverso una catena ininterrotta di confronti.

Articolo 4

Obbligazioni a carico del CAB

- 4.1 Il CAB si obbliga a tenersi costantemente aggiornato sulle modifiche che ACCREDIA apporterà ai Documenti e che verranno pubblicati da ACCREDIA stessa secondo le modalità indicate all'art. 3.5.
- 4.2 Il CAB si obbliga ad accettare ed uniformarsi alle modifiche che ACCREDIA apporterà ai Documenti, fermo restando il diritto del CAB previsto all'art. 5 a recedere dalla presente Convenzione.
- 4.3 Il CAB si obbliga ad informare dell'esistenza della presente Convenzione qualsiasi utente che richieda l'esecuzione di attività/servizi/prove accreditate, consentendo all'utente di prendere visione della presente Convenzione, incluse le prescrizioni contenute nei Documenti.
- 4.4 Il CAB garantisce che:
- tutte le attività/servizi/tarature/prove accreditate sono effettuate secondo la normativa applicabile, le prescrizioni ACCREDIA indicate nei Documenti e le prescrizioni indicate in ogni documento di riferimento riportato nell'Allegato al Certificato di Accreditamento;
 - la propria attività viene svolta in conformità ai requisiti previsti per l'ottenimento dell'Accreditamento.
- 4.5 Il CAB si obbliga ad acconsentire che gli Ispettori ACCREDIA effettuino visite di valutazione, presso la/e propria/e sede/i e presso i propri clienti/fornitori a cui vengono subappaltate le attività/servizi/prove accreditate, ove applicabile, anche con breve preavviso, al fine di accertare il mantenimento della conformità del CAB stesso ai requisiti per l'Accreditamento. Il CAB si obbliga a prestare tutta la collaborazione necessaria affinché gli Ispettori possano esaminare i documenti, le registrazioni, le attività svolte, i locali e quant'altro necessario per la valutazione del CAB rispetto ai criteri stabiliti per l'Accreditamento.
- 4.6 Obblighi specifici per il CAB qualora sia un: laboratorio di prova o un laboratorio medico (di seguito, per brevità, denominato come "**Laboratorio**");
- Il Laboratorio, qualora ritenga che sia intervenuta una indisponibilità o deterioramento delle risorse umane e strumentali per l'esecuzione delle prove, si obbliga a sospendere l'emissione di rapporti di prova con Marchio ACCREDIA e/o con qualsiasi riferimento all'Accreditamento, limitatamente alle prove interessate dalla deficienza prospettata sino a risoluzione del problema. In tale caso il Laboratorio ne dà comunicazione ad ACCREDIA a mezzo lettera raccomandata A/R. La ripresa dell'emissione dei rapporti di prova con il Marchio ACCREDIA e/o con qualsiasi riferimento all'Accreditamento può avvenire soltanto dopo che le necessarie azioni correttive poste in essere dal Laboratorio siano state verificate da ACCREDIA.
 - Il Laboratorio si obbliga, qualora ACCREDIA lo ritenga necessario, ad effettuare le prove e misure richieste da ACCREDIA nell'ambito delle visite di valutazione, o al di fuori di esse, inclusa la partecipazione ai circuiti interlaboratorio ed alle prove valutative, come definite nei Documenti. In tal caso ACCREDIA ed il Laboratorio si accorderanno sulle modalità operative. Le spese inerenti tali prove e misure saranno a carico del Laboratorio.
- 4.7 Obblighi specifici per il CAB qualora sia un: laboratorio di Taratura (di seguito, per brevità, denominato come "**Centro**");
- Il Centro condivide gli stessi obblighi dei Laboratori di cui all'art. 4.6, inoltre:
- Il Centro effettua le tarature e misurazioni accreditate garantendo la riferibilità metrologica dei risultati prodotti operando in conformità alle prescrizioni della normativa e di legge.
 - Nel caso di cambio del Responsabile del Centro o del suo Sostituto (persone a cui ACCREDIA riconosce la responsabilità di firmare i Certificati di taratura) i nuovi candidati devono essere approvati da ACCREDIA prima di assumere le funzioni e firmare qualunque Certificato.

c) Il Centro si obbliga a sospendere le attività accreditate nel caso di mancanza di persone chiave (Responsabile e Sostituto), variazioni dei locali dove si svolgono le tarature, indisponibilità o deterioramento di campioni o apparecchiature previste dalle procedure accreditate. La ripresa delle attività è condizionata dalle verifiche previste da ACCREDIA.

d) Il Centro si obbliga, per le conferme metrologiche dei propri apparecchi campione, a rispettare la periodicità di tarature e controlli intermedi stabilita nelle procedure tecniche approvate da ACCREDIA.

e) Il Centro si obbliga a partecipare a cicli di confronti interlaboratorio per le grandezze, gli strumenti e i campi di misura specificati nella tabella di Accredimento allegata al Certificato di Accredimento, secondo la periodicità richiesta da ACCREDIA. I cicli di confronti possono essere organizzati da ACCREDIA, da Organismi internazionali a cui ACCREDIA partecipa, da fornitori accreditati o la cui competenza sia accettata da ACCREDIA.

4.8 Obblighi specifici per il CAB qualora sia un: organismo di certificazione di sistema, organismo di certificazione di personale, organismo di certificazione di prodotto, organismo di ispezione (di seguito, per brevità, denominato come: "**Organismo**");

a) L'Organismo si impegna a comunicare ad ACCREDIA i dati relativi alle attestazioni di conformità rilasciate quale Organismo Accreditato secondo tempi e modalità specificate da ACCREDIA stessa, la quale si impegna a gestire i dati comunicati dall'Organismo nel rispetto delle previsioni indicate all'art. 13.

b) L'Organismo si impegna a contribuire, secondo le proprie possibilità ed i propri interessi, alle attività svolte da ACCREDIA per il miglioramento degli schemi di accreditamento già in essere e lo sviluppo di nuovi schemi di accreditamento, nei termini previsti dalle prassi in vigore. ACCREDIA provvederà a fornire all'Organismo tutte le informazioni utili a ottimizzare il coinvolgimento dell'Organismo nelle attività di cui sopra.

c) L'Organismo si impegna a comunicare ad ACCREDIA il dato di fatturato relativo alle attività di valutazione di conformità svolte sotto accreditamento, nei termini di cui al Tariffario ACCREDIA, nonché a fornire ad ACCREDIA tutte le evidenze oggettive da questi, eventualmente, richieste a conferma della correttezza e congruenza del dato medesimo.

d) Fatte salve eventuali disposizioni particolari contenute nei singoli regolamenti di Accredimento, l'Organismo si impegna a comunicare ad ACCREDIA, entro e non oltre 30 giorni dalla data di adozione, eventuali provvedimenti di sospensione e revoca della validità delle attestazioni rilasciate, assunti nei confronti dei soggetti intestatari delle medesime.

4.9 Il CAB si impegna ad informare immediatamente ACCREDIA circa:

- a) l'eventuale interruzione nell'esecuzione di attività/servizi/tarature/prove accreditate;
- b) l'eventuale variazione della propria ragione sociale o denominazione sociale;
- c) l'eventuale trasferimento e/o chiusura della/e sede/i nella quale vengono eseguite le attività/servizi/tarature/prove accreditate;

d) ogni sostanziale variazione dell'organizzazione rispetto a quanto comunicato in precedenza, ad esempio:

- modifica del responsabile del Laboratorio o del Direttore Tecnico;
- modifica del sostituto del responsabile del Laboratorio;
- modifica del responsabile della qualità;
- modifica della persona preposta a tenere i contatti con l'ente di Accredimento;
- variazione dei delegati alla firma di emissione dei rapporti di prova;
- variazione dei Responsabili/Sostituti autorizzati alla firma di emissione dei Certificati di Taratura;
- variazione di ciascuna delle sedi per le quali è stato concesso l'accredimento inclusi gli Organi di Amministrazione, di rappresentanza delle parti interessate (ove previsti) del soggetto responsabile del rilascio delle valutazioni di conformità;

e) ogni altra sostanziale variazione o modifica che possa diminuire la capacità del CAB di mantenere la propria conformità ai requisiti per l'Accredimento.

Il CAB, qualora ritenga che sia intervenuta una indisponibilità o deterioramento delle risorse umane e strumentali per l'esecuzione delle attività di valutazione della conformità, si obbliga a sospendere l'emissione di certificati/rapporti di prova/rapporti di ispezione/Certificati di Taratura con Marchio ACCREDIA, limitatamente alle prove o alle tarature, o ai settori di accreditamento interessati dalla deficienza prospettata sino a risoluzione del problema. In tale caso il CAB ne dà comunicazione ad ACCREDIA a mezzo lettera raccomandata A/R. La ripresa dell'emissione dei certificati/rapporti di prova/rapporti di ispezione/Certificati di Taratura con il Marchio ACCREDIA può avvenire soltanto dopo che le necessarie azioni correttive poste in essere dal CAB siano state verificate da ACCREDIA.

- 4.10 Il CAB si obbliga ad offrire un adeguato ed imparziale servizio ad ogni utilizzatore che ne faccia richiesta.
- 4.11 Il CAB dichiara espressamente di essere responsabile di tutta l'attività svolta e che, in nessun caso, potrà essere imputata ad ACCREDIA, per tale attività, alcuna responsabilità, impegnandosi a tenere indenne e manlevare ACCREDIA da ogni e qualsiasi pretesa, domanda e/o azione eventualmente vantata o proposta da terzi nei confronti di ACCREDIA a causa dell'attività posta in essere dal CAB stesso in virtù della presente Convenzione.
- 4.12 Il CAB si assume ogni responsabilità nei confronti di terzi per l'attività dallo stesso svolta in virtù della presente Convenzione.
- 4.13 Il CAB si obbliga a rispettare tutte le prescrizioni di sicurezza applicabili così come previste dalla normativa in materia e dai Documenti.
- 4.14 Nei casi elencati al punto 4.9 il CAB si obbliga a sottoporre ad ACCREDIA i nominativi dei nuovi designati ed i loro curriculum vitae et studiorum. Per tali figure si intende accettata la copertura del ruolo in assenza di contestazione di ACCREDIA entro 30 gg dalla ricezione, ad eccezione dei Laboratori di Taratura, per i quali si ritengono applicabili le condizioni definite al paragrafo 4.7, punto d).
- 4.15 Il CAB si obbliga ad assicurare l'accesso degli ispettori di ACCREDIA presso i siti dei Clienti presso cui il CAB rende/segue attività/servizi/tarature/prove per cui è Accreditato.
- 4.16 Il CAB si obbliga ad assicurare l'accesso degli ispettori ACCREDIA ai siti dei fornitori presso cui subappalta/esternalizza, nel rispetto delle prescrizioni indicate nei Documenti, attività/servizi/tarature/prove per cui è Accreditato.
- 4.17 Il CAB si impegna a non intraprendere alcuna azione che possa essere considerata dannosa o controproducente per ACCREDIA.

Articolo 5

Recesso

- 5.1 Il CAB può recedere dalla presente Convenzione in ogni momento anteriore alla sua scadenza naturale o rinnovata, con un preavviso scritto da comunicare ad ACCREDIA con lettera raccomandata A/R con almeno 90 giorni di anticipo.
- 5.2 Il CAB in caso di recesso ha l'obbligo di: 1) informare i richiedenti le attività/servizi/tarature/prove, con i quali è in contatto in quel periodo, dell'intervenuto recesso dalla presente Convenzione; 2) cessare immediatamente sia l'emissione di certificati, rapporti di prova e di ispezione, certificati di tarature recanti il Marchio ACCREDIA sia qualsiasi riferimento all'Accreditamento, sia qualsiasi forma di pubblicità o di utilizzo dell'Accreditamento; 3) restituire ad ACCREDIA il Certificato di Accreditamento; 4) non dichiararsi CAB accreditato.
- 5.3 A garanzia dei richiedenti le attività/servizi/tarature/prove del CAB, ACCREDIA si riserva di rendere noto, nelle sedi e con le modalità più opportune, l'intervenuto recesso dalla presente Convenzione.

Articolo 6

Durata della Convenzione

- 6.1 La presente Convenzione ha la durata di un anno decorrente dalla data di sottoscrizione della stessa, con possibilità di rinnovo tacito, per un identico periodo di tempo, in assenza di disdetta scritta a mezzo lettera raccomandata A/R che la Parte interessata dovrà far pervenire all'altra Parte almeno tre mesi prima della data di scadenza naturale o rinnovata della Convenzione medesima. La presente Convenzione comunque non potrà avere una durata superiore a quattro anni decorrenti dalla data di sottoscrizione della stessa.
- 6.2 Variazioni agli elementi che caratterizzano gli schemi accreditati (settori, estensioni, tipi di prove, tarature e misure, campi di misura, incertezze, etc.) possono essere attuati durante la vigenza della Convenzione senza che sia necessario rinnovare o modificare la Convenzione, mediante richiesta formale ad ACCREDIA la quale, dopo le opportune verifiche, apporterà le necessarie modifiche agli Allegati al Certificato di Accreditamento.
- 6.3 Nel caso di cambiamento della ragione sociale o della denominazione sociale del CAB, ACCREDIA provvederà alle necessarie verifiche e, successivamente, all'emissione di un nuovo Certificato di Accreditamento e dei relativi allegati con i dati aggiornati senza che, per questo, sia necessario sottoscrivere una nuova Convenzione.

Articolo 7

Corrispettivi

Le Parti di comune accordo stabiliscono che i corrispettivi dovuti dal CAB ad ACCREDIA sono determinati in base al tariffario vigente.

Articolo 8

Regime fiscale

La presente Convenzione prevede prestazioni assoggettate ad IVA e pertanto, in caso di registrazione, sconterà l'imposta fissa.

Articolo 9

Foro competente

Per la risoluzione di ogni controversia che dovesse insorgere nell'interpretazione, nell'esecuzione o a seguito della risoluzione della presente convenzione ed agli obblighi derivanti dalla stessa, previo ricorso alla procedura di Conciliazione camerale così come stabilita nel "Regolamento unico di conciliazione" redatto da Unioncamere, le Parti eleggono come foro competente in via esclusiva il Foro di Roma, con concorde ed espressa esclusione di ogni eventuale altro foro concorrente o alternativo.

Articolo 10

Conservazione e riproduzione

Copia della presente Convenzione deve essere conservata presso la/e sede/i del CAB, completa dei Documenti aggiornati. E' ammessa la riproduzione totale conforme della presente Convenzione; ogni riproduzione parziale o semplice citazione, soprattutto se a fini pubblicitari, deve essere preventivamente autorizzata per iscritto da ACCREDIA.

Articolo 11

Dichiarazioni del CAB

- 11.1 Il CAB, presa visione dei diritti e doveri descritti nella presente Convenzione, nonché nei Documenti, si obbliga a rispettare tutti i doveri ad esso facenti capo.
- 11.2 Il CAB dichiara e garantisce di avere tutte le dotazioni/risorse previste dalla normativa applicabile e dalle prescrizioni ACCREDIA indicate nei Documenti.
- 11.3 Il CAB dichiara e garantisce espressamente, assumendosene ogni responsabilità, che ogni dichiarazione fatta ad ACCREDIA sia per iscritto e sia durante le visite di valutazione corrisponde a verità.
- 11.4 Il CAB dichiara e garantisce espressamente, assumendosene ogni responsabilità, che tutti i dati riportati nei documenti presentati ad ACCREDIA sia durante le visite di valutazione, sia al di fuori di esse, corrispondono a verità.

Articolo 12

Clausola risolutiva espressa

- 12.1 L'inadempimento da parte del CAB anche di una sola delle obbligazioni previste agli articoli 2, 4, 7, 11 e 13 della presente Convenzione costituirà grave inadempimento e, pertanto, ACCREDIA potrà risolvere di diritto la presente Convenzione, non avendo altro obbligo nei confronti del CAB, se non quello di dare comunicazione scritta della intervenuta risoluzione. In ogni caso di risoluzione viene fatto salvo il diritto di ACCREDIA al risarcimento dei danni.
- 12.2 Le Parti espressamente prevedono che la presente Convenzione si risolva di diritto immediatamente nei seguenti casi:
- a) fallimento del CAB;
 - b) mancato pagamento da parte del CAB delle somme dovute ad ACCREDIA, qualora la morosità si protragga oltre 30 giorni dalla data di ricezione della diffida inviata da ACCREDIA;
 - c) quando ACCREDIA venga a conoscenza di:
 - 1) situazioni oggettive che avrebbero impedito la stipula della Convenzione stessa;
 - 2) fatti che dimostrino non essersi verificata l'ipotesi di competenza, imparzialità e correttezza del CAB;
 - 3) variazioni sostanziali della compagine sociale ovvero della proprietà e/o della gestione del CAB che comportino il venir meno dei requisiti necessari per l'Accreditamento.
- 12.3 A garanzia dei richiedenti le attività/servizi/prove del CAB, ACCREDIA si riserva di rendere nota, nelle sedi e con le modalità più opportune, l'intervenuta risoluzione della presente Convenzione.

Articolo 13

Clausola di riservatezza

13.1 Le Parti si obbligano ad adottare ogni misura necessaria e possibile ad assicurare che ogni informazione e/o conoscenza tecnologica scambiata in ragione della conclusione e/o esecuzione della presente Convenzione, ovvero acquisita nel corso dello svolgimento delle attività oggetto della presente Convenzione, rimanga segreta e non venga divulgata a terzi.

13.2 Le Parti si impegnano, altresì, a non divulgare a terzi il contenuto dei rapporti relativi ad attività di valutazione della conformità, il cui proprietario è il destinatario.

13.3 Le Parti si obbligano ai sensi e per gli effetti dell'art. 1381 cod. civ. a far sì che i propri dipendenti, collaboratori, agenti, dirigenti e/o incaricati mantengano riservate e non divulgino le suindicate informazioni.

13.4 Ciascuna delle Parti si impegna a comunicare all'altra Parte, per iscritto, il verificarsi di un evento che dia luogo, ai sensi degli artt. 13.1 e 13.2, a divulgazione di informazioni riservate, con un preavviso di almeno 5 giorni rispetto alla data della divulgazione. Resta, comunque, inteso tra le Parti che, in caso di divulgazione, le stesse adotteranno tutte le misure necessarie e possibili ad evitare e/o a minimizzare gli effetti pregiudizievoli derivanti dalla divulgazione stessa.

13.5 Le restrizioni contenute nel presente articolo non saranno applicabili a:

- a) ogni comunicazione o dichiarazione autorizzata dalla Parte interessata;
- b) ogni comunicazione resa assolutamente necessaria al fine del corretto e ordinario svolgimento della presente Convenzione, salvo l'obbligo, in tal caso, di avvertire preventivamente la Parte interessata della necessità della comunicazione e di ottenere da tale Parte la relativa autorizzazione. Nel caso in cui tale Parte si avvalga della facoltà di impedire la divulgazione di quanto sopra, rinuncia ad ogni contestazione e/o pretesa derivante da inadempimenti conseguenti al divieto di comunicazione;
- c) qualsiasi informazione che sia di pubblico dominio, ove ciò non sia dovuto alla violazione del presente articolo.

13.6 Gli impegni di riservatezza previsti nel presente articolo continueranno ad essere in capo alle Parti pienamente vigenti ed efficaci anche a seguito della cessazione, comunque avvenuta, della presente Convenzione.

Articolo 14

Comunicazioni

14.1 Tutte le comunicazioni inerenti alla presente Convenzione dovranno essere effettuate per iscritto, anche a mezzo fax, raccomandata A/R, posta o corriere o con altro mezzo idoneo, ove non diversamente previsto, a certificare la ricezione della comunicazione, e s'intenderanno validamente ed efficacemente eseguite se effettuate secondo le seguenti disposizioni:

- a) quanto ad ACCREDIA, presso le sedi del Dipartimento di competenza (Piazza Mincio 2, 00198 Roma e Via Saccardo 9, 20134 Milano, Via Gian della Bella 34, 00161 Roma, Strada delle Cacce 91, 10135 Torino);
- b) quanto al CAB, presso la sua sede in Massa, Via del Patriota 2 Fax n 0585 47000 all'attenzione del/della Dr.ssa Clara BIGELLI

14.2 Le Parti espressamente prevedono la possibilità di modificare gli indirizzi dandone comunicazione scritta, nonché, per quanto attiene il CAB, il soggetto alla cui attenzione le comunicazioni debbono essere inviate.

Articolo 15

Elezione di domicilio

Le Parti, ad ogni fine relativo alla presente Convenzione, compreso quello di eventuali notificazioni giudiziarie e di invio delle comunicazioni di cui ai precedenti articoli, eleggono domicilio presso le rispettive sedi indicate all'art. 14 che precede. Eventuali modifiche degli indirizzi e/o dei numeri di fax (nonché, per quanto attiene il CAB, del soggetto destinatario della comunicazione) indicati all'art. 14 e, quindi, della relativa elezione di domicilio, dovranno essere sollecitamente comunicate all'altra Parte con lettera raccomandata A/R.

Articolo 16

Tolleranza

L'eventuale tolleranza di una Parte di comportamenti posti in essere dall'altra Parte in violazione delle disposizioni della presente Convenzione non costituisce, né può essere interpretata, quale rinuncia ai diritti derivanti dalle disposizioni violate o al diritto di esigere l'esatto adempimento in un momento successivo.

Articolo 17

Trattamento dei dati personali

Le Parti si danno reciprocamente atto che il trattamento a cui sono sottoposti tutti i dati personali richiesti ed acquisiti all'atto dell'instaurazione e durante lo svolgimento del rapporto verranno effettuati nel rispetto del D.Lgs. 196/2003, ed il loro trattamento sarà strumentale alla gestione ed esecuzione dell'Accreditamento derivante dalla presente Convenzione, nonché, in generale, per l'adempimento di tutti gli obblighi previsti dalla normativa applicabile. I relativi trattamenti potranno essere effettuati anche senza il consenso dell'interessato, giusta la previsione degli art. 24 e 26 del Codice della Privacy.

Il trattamento dei dati avverrà mediante strumenti manuali ed informatici, con logiche strettamente correlate alle finalità stesse e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati.

Il conferimento dei dati personali, con riferimento alla gestione contabile, è obbligatorio. Entrambe le Parti potranno richiederne in ogni momento l'aggiornamento o la cancellazione, come prescritto dal D. Lgs. 196/2003 e comunque far valere tutti i diritti riconosciuti dall'art. 7 del D. Lgs. 196/2003.

Le Parti si danno reciprocamente atto che tutti i dati raccolti vengono detenuti in archivi e banche dati presso le rispettive sedi.

Le Parti si danno atto che i dati non formeranno oggetto di comunicazione, se non in favore delle categorie di soggetti a cui dovranno essere comunicati in esecuzione degli obblighi derivanti dalla presente Convenzione, o diffusione.

Articolo 18

Appelli

Il CAB può interporre appello avverso le decisioni assunte e gli atti compiuti da ACCREDIA nei suoi confronti, nell'ambito dell'esecuzione del presente Contratto, esponendo le ragioni del suo dissenso, conformemente a quanto previsto dallo Statuto e regolamentato nei Regolamenti di Accreditamento applicabili.

L'appello non interrompe comunque l'esecutività dei provvedimenti adottati nei confronti del CAB fino ad eventuale diverso pronunciamento della Commissione d'Appello.

Articolo 19

Utilizzo del Marchio ACCREDIA

ACCREDIA autorizza il CAB ad utilizzare il Marchio ACCREDIA per tutta la durata della presente Convenzione esclusivamente nelle forme e con le modalità indicate nei Documenti.

Concessione dell'Accreditamento: Roma li, 11-05-2011

Revisione 0 del 11-05-2011

Il Presidente ACCREDIA
(Cav. del Lav. Federico Grazioli)

Il CAB
(Dr. Giovanni BARCA)

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 cod. civ. si approvano specificatamente per iscritto i seguenti articoli:

2.Oggetto; 3.Obbligazioni a carico di ACCREDIA; 4.Obbligazioni a carico del CAB; 5.Recesso; 7.Corrispettivo; 9.Foro competente; 11.Dichiarazioni del CAB; 12.Clausola risolutiva espressa; 13.Clausola di riservatezza; 18.Appelli.

Concessione dell'Accreditamento: Roma li, 11-05-2011

Revisione 0 del 11-05-2011

Il Presidente ACCREDIA
(Cav. del Lav. Federico Grazioli)

Il CAB
(Dr. Giovanni BARCA)



CONVENZIONE

Tra

ACCREDIA - L'Ente Italiano di Accreditamento - Associazione legalmente riconosciuta il 16/07/2009 - in persona del suo Presidente, Cav. del Lav. Federico Grazioli, con sede legale in Roma (00198), Piazza Mincio 2, C.F./P. IVA 10566361001,

(qui di seguito, per brevità, indicata come: "**ACCREDIA**")

- da una parte -

e

il/la **ARPAT** - **AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE AMBIENTALE DELLA TOSCANA**

nella persona del suo legale rappresentante Dr. Giovanni BARCA con sede in Via Nicola Porpora, 22 - 50144 FIRENZE FI, C.F./P.IVA 04686190481,

(di seguito, per brevità, indicato/a come: "**CAB**")

di seguito il CAB, salvo che non venga espressamente qualificato, può essere indifferentemente un :

- Organismo di certificazione di sistema,
- Organismo di certificazione di personale,
- Organismo di certificazione di prodotto
- Organismo di ispezione
- Laboratorio di taratura
- Laboratorio di prova
- Laboratorio medico
- Altro tipo di laboratorio, o di organismo di valutazione di conformità di terza parte indipendente

- dall'altra parte -

(**ACCREDIA** e **CAB** di seguito, per brevità, indicati, quando richiamati collettivamente, come "**Parti**", quando richiamati singolarmente, come "**Parte**")

PREMESSO CHE

- a) **ACCREDIA** è una Associazione senza scopo di lucro legalmente riconosciuta in data 16/07/2009.
- b) **ACCREDIA** è l'Ente Italiano di Accreditamento degli Organismi di Certificazione, degli Organismi di Ispezione, dei Laboratori di Taratura, dei Laboratori medici/ di Prova.
- c) **ACCREDIA** è firmatario, per questi ambiti, di accordi multilaterali di mutuo riconoscimento:
 - della European Cooperation for Accreditation (EA-MLA);
 - della International Laboratory Accreditation Cooperation (ILAC-MRA);
 - della International Accreditation Forum (IAF-MRA).
- d) La verifica di conformità dei CAB ai requisiti previsti dalla normativa applicabile e alle prescrizioni **ACCREDIA** per l'accREDITAMENTO (di seguito, per brevità, denominato come: "AccREDITAMENTO") viene effettuata con le modalità previste nei documenti **ACCREDIA** (es: regolamenti generali e tecnici, tariffario) applicabili a ciascuna tipologia di CAB, pubblicati sul sito internet www.accredia.it e disponibili presso la sede **ACCREDIA** (di seguito, per brevità, indicati come: "Documenti").
- e) L'AccREDITAMENTO non comporta una diminuzione delle responsabilità associate alle attività svolta dai CAB.
- f) I CAB sono gli unici soggetti responsabili nei confronti dei terzi per tutta l'attività dagli stessi svolta.
- g) L'AccREDITAMENTO costituisce attestazione di competenza tecnica e gestionale dei CAB e non costituisce una garanzia rilasciata da **ACCREDIA** sulle singole prestazioni eseguite dai CAB.
- h) L'AccREDITAMENTO è volontario, salvo i casi in cui sia reso obbligatorio da una specifica normativa, ed aperto a qualsiasi CAB, che abbia i requisiti previsti dalla normativa applicabile e dalle prescrizioni **ACCREDIA** indicate nei Documenti.

- i) Nel caso in cui l'Accreditamento dovesse essere reso obbligatorio in virtù di una specifica previsione normativa o rapporto convenzionale tra ACCREDIA e l'Amministrazione competente, i CAB saranno tenuti a rispettare sia quanto previsto dalla normativa o convenzione medesima sia le prescrizioni ACCREDIA, che non siano state espressamente derogate dal Legislatore.
- j) Il CAB ha richiesto ad ACCREDIA l'Accreditamento per lo/gli schema/i (sistemi/personale/prodotti/servizi di ispezione/tarature/prove) riportati nell'Allegato al certificato di accreditamento (di seguito, per brevità, indicato come: "Certificato di Accreditamento").
- k) Il CAB ha dichiarato di avere tutte le dotazioni/risorse necessarie previste dalla normativa applicabile e dalle prescrizioni ACCREDIA indicate nei Documenti per ottenere l'Accreditamento.
- l) ACCREDIA, avendo verificato, con le modalità previste nei Documenti, la sussistenza dei requisiti previsti dalla normativa applicabile e dalle prescrizioni ACCREDIA, intende accreditare il CAB per gli schemi, (sistemi/personale/prodotti/servizi di ispezione/tarature/prove) riportati nell'allegato al Certificato di Accreditamento.
- m) ACCREDIA e il CAB, pertanto, definiscono e regolano con la presente Convenzione i propri rapporti come di seguito indicati.

Tutto ciò premesso, tra **ACCREDIA** e **CAB**

SI CONVIENE QUANTO SEGUE

Articolo 1

Efficacia delle premesse e dei Documenti di Accreditamento

Le premesse ed i Documenti costituiscono parte integrante ed essenziale, cioè patto, della presente Convenzione.

Articolo 2

Oggetto

2.1 Con la presente Convenzione ACCREDIA concede al CAB l'Accreditamento per lo/gli schema/i (sistemi/personale/prodotti/servizi di ispezione/tarature/prove) riportati nell'Allegato al Certificato di Accreditamento che potranno essere svolte dalla/e sede/i del CAB di seguito indicata/e:

ARPAT - DIPARTIMENTO PROVINCIALE DI PISA
Via Vittorio Veneto 27 - 56127 Pisa (PI)

2.2 Il CAB sarà identificato con il numero di accreditamento **0478** che identifica anche la presente Convenzione.

2.3 L'Accreditamento viene concesso alle condizioni previste nella presente Convenzione, nonché nei Documenti.

2.4 Il CAB, con la sottoscrizione della presente Convenzione, dà atto di aver preso conoscenza e di aver accettato il contenuto dei Documenti.

2.5 Il CAB, con la sottoscrizione della presente Convenzione, fermo restando il diritto previsto all'art. 5 a recedere dalla presente Convenzione, autorizza espressamente ACCREDIA ad apportare ai Documenti tutte le modifiche che riterrà opportune, ratificandone sin d'ora il contenuto.

Articolo 3

Obbligazioni a carico di ACCREDIA

3.1 ACCREDIA, avendo verificato, con le modalità previste nei Documenti, la conformità del CAB ai requisiti per l'Accreditamento previsti dalla normativa applicabile e dai Documenti, autorizza il CAB a citare tale conformità relativamente alle attività/servizi/tarature/prove accreditate e nella propria documentazione, con le modalità e nei limiti consentiti dai Documenti.

3.2 ACCREDIA provvede a programmare ed effettuare, o far effettuare, le necessarie attività per verificare la persistenza dei requisiti per l'Accreditamento e l'esito di eventuali azioni correttive. Le attività di verifica e le visite di valutazione vengono effettuate con le modalità previste nei Documenti.

- 3.3 ACCREDIA si obbliga a pubblicare periodicamente sul sito internet www.accredia.it, l'elenco dei CAB che hanno ottenuto l'Accreditamento.
- 3.4 ACCREDIA si obbliga a comunicare al CAB, con la necessaria tempestività e con le modalità indicate all'art. 14, l'avvenuta modifica dei Documenti.
- 3.5 ACCREDIA si impegna a pubblicare i Documenti aggiornati sul sito internet www.accredia.it.
- 3.6 ACCREDIA, attraverso il Dipartimento Taratura, controlla che il CAB attui tutte le operazioni tecniche e procedurali che consentono e garantiscono il trasferimento delle unità di misura dal livello di riferimento dei campioni primari a quello applicativo, attraverso una catena ininterrotta di confronti.

Articolo 4

Obbligazioni a carico del CAB

- 4.1 Il CAB si obbliga a tenersi costantemente aggiornato sulle modifiche che ACCREDIA apporterà ai Documenti e che verranno pubblicati da ACCREDIA stessa secondo le modalità indicate all'art. 3.5.
- 4.2 Il CAB si obbliga ad accettare ed uniformarsi alle modifiche che ACCREDIA apporterà ai Documenti, fermo restando il diritto del CAB previsto all'art. 5 a recedere dalla presente Convenzione.
- 4.3 Il CAB si obbliga ad informare dell'esistenza della presente Convenzione qualsiasi utente che richieda l'esecuzione di attività/servizi/prove accreditate, consentendo all'utente di prendere visione della presente Convenzione, incluse le prescrizioni contenute nei Documenti.
- 4.4 Il CAB garantisce che:
- tutte le attività/servizi/tarature/prove accreditate sono effettuate secondo la normativa applicabile, le prescrizioni ACCREDIA indicate nei Documenti e le prescrizioni indicate in ogni documento di riferimento riportato nell'Allegato al Certificato di Accreditamento;
 - la propria attività viene svolta in conformità ai requisiti previsti per l'ottenimento dell'Accreditamento.
- 4.5 Il CAB si obbliga ad acconsentire che gli Ispettori ACCREDIA effettuino visite di valutazione, presso la/e propria/e sede/i e presso i propri clienti/fornitori a cui vengono subappaltate le attività/servizi/prove accreditate, ove applicabile, anche con breve preavviso, al fine di accertare il mantenimento della conformità del CAB stesso ai requisiti per l'Accreditamento. Il CAB si obbliga a prestare tutta la collaborazione necessaria affinché gli Ispettori possano esaminare i documenti, le registrazioni, le attività svolte, i locali e quant'altro necessario per la valutazione del CAB rispetto ai criteri stabiliti per l'Accreditamento.
- 4.6 Obblighi specifici per il CAB qualora sia un: laboratorio di prova o un laboratorio medico (di seguito, per brevità, denominato come "**Laboratorio**"):
- Il Laboratorio, qualora ritenga che sia intervenuta una indisponibilità o deterioramento delle risorse umane e strumentali per l'esecuzione delle prove, si obbliga a sospendere l'emissione di rapporti di prova con Marchio ACCREDIA e/o con qualsiasi riferimento all'Accreditamento, limitatamente alle prove interessate dalla deficienza prospettata sino a risoluzione del problema. In tale caso il Laboratorio ne dà comunicazione ad ACCREDIA a mezzo lettera raccomandata A/R. La ripresa dell'emissione dei rapporti di prova con il Marchio ACCREDIA e/o con qualsiasi riferimento all'Accreditamento può avvenire soltanto dopo che le necessarie azioni correttive poste in essere dal Laboratorio siano state verificate da ACCREDIA.
 - Il Laboratorio si obbliga, qualora ACCREDIA lo ritenga necessario, ad effettuare le prove e misure richieste da ACCREDIA nell'ambito delle visite di valutazione, o al di fuori di esse, inclusa la partecipazione ai circuiti interlaboratorio ed alle prove valutative, come definite nei Documenti. In tal caso ACCREDIA ed il Laboratorio si accorderanno sulle modalità operative. Le spese inerenti tali prove e misure saranno a carico del Laboratorio.
- 4.7 Obblighi specifici per il CAB qualora sia un: laboratorio di Taratura (di seguito, per brevità, denominato come "**Centro**"):
- Il Centro condivide gli stessi obblighi dei Laboratori di cui all'art. 4.6, inoltre:
- Il Centro effettua le tarature e misurazioni accreditate garantendo la riferibilità metrologica dei risultati prodotti operando in conformità alle prescrizioni della normativa e di legge.
 - Nel caso di cambio del Responsabile del Centro o del suo Sostituto (persone a cui ACCREDIA riconosce la responsabilità di firmare i Certificati di taratura) i nuovi candidati devono essere approvati da ACCREDIA prima di assumere le funzioni e firmare qualunque Certificato.

c) Il Centro si obbliga a sospendere le attività accreditate nel caso di mancanza di persone chiave (Responsabile e Sostituto), variazioni dei locali dove si svolgono le tarature, indisponibilità o deterioramento di campioni o apparecchiature previste dalle procedure accreditate. La ripresa delle attività è condizionata dalle verifiche previste da ACCREDIA.

d) Il Centro si obbliga, per le conferme metrologiche dei propri apparecchi campione, a rispettare la periodicità di tarature e controlli intermedi stabilita nelle procedure tecniche approvate da ACCREDIA.

e) Il Centro si obbliga a partecipare a cicli di confronti interlaboratorio per le grandezze, gli strumenti e i campi di misura specificati nella tabella di Accreditazione allegata al Certificato di Accredimento, secondo la periodicità richiesta da ACCREDIA. I cicli di confronti possono essere organizzati da ACCREDIA, da Organismi internazionali a cui ACCREDIA partecipa, da fornitori accreditati o la cui competenza sia accettata da ACCREDIA.

4.8 Obblighi specifici per il CAB qualora sia un: organismo di certificazione di sistema, organismo di certificazione di personale, organismo di certificazione di prodotto, organismo di ispezione (di seguito, per brevità, denominato come: "**Organismo**"):

a) L'Organismo si impegna a comunicare ad ACCREDIA i dati relativi alle attestazioni di conformità rilasciate quale Organismo Accreditato secondo tempi e modalità specificate da ACCREDIA stessa, la quale si impegna a gestire i dati comunicati dall'Organismo nel rispetto delle previsioni indicate all'art. 13.

b) L'Organismo si impegna a contribuire, secondo le proprie possibilità ed i propri interessi, alle attività svolte da ACCREDIA per il miglioramento degli schemi di accreditamento già in essere e lo sviluppo di nuovi schemi di accreditamento, nei termini previsti dalle prassi in vigore. ACCREDIA provvederà a fornire all'Organismo tutte le informazioni utili a ottimizzare il coinvolgimento dell'Organismo nelle attività di cui sopra.

c) L'Organismo si impegna a comunicare ad ACCREDIA il dato di fatturato relativo alle attività di valutazione di conformità svolte sotto accreditamento, nei termini di cui al Tariffario ACCREDIA, nonché a fornire ad ACCREDIA tutte le evidenze oggettive da questi, eventualmente, richieste a conferma della correttezza e congruenza del dato medesimo.

d) Fatte salve eventuali disposizioni particolari contenute nei singoli regolamenti di Accredimento, l'Organismo si impegna a comunicare ad ACCREDIA, entro e non oltre 30 giorni dalla data di adozione, eventuali provvedimenti di sospensione e revoca della validità delle attestazioni rilasciate, assunti nei confronti dei soggetti intestatari delle medesime.

4.9 Il CAB si impegna ad informare immediatamente ACCREDIA circa:

- a) l'eventuale interruzione nell'esecuzione di attività/servizi/tarature/prove accreditate;
- b) l'eventuale variazione della propria ragione sociale o denominazione sociale;
- c) l'eventuale trasferimento e/o chiusura della/e sede/i nella quale vengono eseguite le attività/servizi/tarature/prove accreditate;
- d) ogni sostanziale variazione dell'organizzazione rispetto a quanto comunicato in precedenza, ad esempio:

- modifica del responsabile del Laboratorio o del Direttore Tecnico;
- modifica del sostituto del responsabile del Laboratorio;
- modifica del responsabile della qualità;
- modifica della persona preposta a tenere i contatti con l'ente di Accredimento;
- variazione dei delegati alla firma di emissione dei rapporti di prova;
- variazione dei Responsabili/Sostituti autorizzati alla firma di emissione dei Certificati di Taratura;
- variazione di ciascuna delle sedi per le quali è stato concesso l'accreditamento inclusi gli Organi di Amministrazione, di rappresentanza delle parti interessate (ove previsti) del soggetto responsabile del rilascio delle valutazioni di conformità;

e) ogni altra sostanziale variazione o modifica che possa diminuire la capacità del CAB di mantenere la propria conformità ai requisiti per l'Accreditamento.

Il CAB, qualora ritenga che sia intervenuta una indisponibilità o deterioramento delle risorse umane e strumentali per l'esecuzione delle attività di valutazione della conformità, si obbliga a sospendere l'emissione di certificati/rapporti di prova/rapporti di ispezione/Certificati di Taratura con Marchio ACCREDIA, limitatamente alle prove o alle tarature, o ai settori di accreditamento interessati dalla deficienza prospettata sino a risoluzione del problema. In tale caso il CAB ne dà comunicazione ad ACCREDIA a mezzo lettera raccomandata A/R. La ripresa dell'emissione dei certificati/rapporti di prova/rapporti di ispezione/Certificati di Taratura con il Marchio ACCREDIA può avvenire soltanto dopo che le necessarie azioni correttive poste in essere dal CAB siano state verificate da ACCREDIA.

- 4.10 Il CAB si obbliga ad offrire un adeguato ed imparziale servizio ad ogni utilizzatore che ne faccia richiesta.
- 4.11 Il CAB dichiara espressamente di essere responsabile di tutta l'attività svolta e che, in nessun caso, potrà essere imputata ad ACCREDIA, per tale attività, alcuna responsabilità, impegnandosi a tenere indenne e manlevare ACCREDIA da ogni e qualsiasi pretesa, domanda e/o azione eventualmente vantata o proposta da terzi nei confronti di ACCREDIA a causa dell'attività posta in essere dal CAB stesso in virtù della presente Convenzione.
- 4.12 Il CAB si assume ogni responsabilità nei confronti di terzi per l'attività dallo stesso svolta in virtù della presente Convenzione.
- 4.13 Il CAB si obbliga a rispettare tutte le prescrizioni di sicurezza applicabili così come previste dalla normativa in materia e dai Documenti.
- 4.14 Nei casi elencati al punto 4.9 il CAB si obbliga a sottoporre ad ACCREDIA i nominativi dei nuovi designati ed i loro curriculum vitae et studiorum. Per tali figure si intende accettata la copertura del ruolo in assenza di contestazione di ACCREDIA entro 30 gg dalla ricezione, ad eccezione dei Laboratori di Taratura, per i quali si ritengono applicabili le condizioni definite al paragrafo 4.7, punto d).
- 4.15 Il CAB si obbliga ad assicurare l'accesso degli ispettori di ACCREDIA presso i siti dei Clienti presso cui il CAB rende/segue attività/servizi/tarature/prove per cui è Accreditato.
- 4.16 Il CAB si obbliga ad assicurare l'accesso degli ispettori ACCREDIA ai siti dei fornitori presso cui subappalta/esternalizza, nel rispetto delle prescrizioni indicate nei Documenti, attività/servizi/tarature/prove per cui è Accreditato
- 4.17 Il CAB si impegna a non intraprendere alcuna azione che possa essere considerata dannosa o controproducente per ACCREDIA.

Articolo 5

Recesso

- 5.1 Il CAB può recedere dalla presente Convenzione in ogni momento anteriore alla sua scadenza naturale o rinnovata, con un preavviso scritto da comunicare ad ACCREDIA con lettera raccomandata A/R con almeno 90 giorni di anticipo.
- 5.2 Il CAB in caso di recesso ha l'obbligo di: 1) informare i richiedenti le attività/servizi/tarature/prove, con i quali è in contatto in quel periodo, dell'intervenuto recesso dalla presente Convenzione; 2) cessare immediatamente sia l'emissione di certificati, rapporti di prova e di ispezione, certificati di tarature recanti il Marchio ACCREDIA sia qualsiasi riferimento all'Accreditamento, sia qualsiasi forma di pubblicità o di utilizzo dell'Accreditamento; 3) restituire ad ACCREDIA il Certificato di Accreditamento; 4) non dichiararsi CAB accreditato.
- 5.3 A garanzia dei richiedenti le attività/servizi/tarature/prove del CAB, ACCREDIA si riserva di rendere noto, nelle sedi e con le modalità più opportune, l'intervenuto recesso dalla presente Convenzione.

Articolo 6

Durata della Convenzione

- 6.1 La presente Convenzione ha la durata di un anno decorrente dalla data di sottoscrizione della stessa, con possibilità di rinnovo tacito, per un identico periodo di tempo, in assenza di disdetta scritta a mezzo lettera raccomandata A/R che la Parte interessata dovrà far pervenire all'altra Parte almeno tre mesi prima della data di scadenza naturale o rinnovata della Convenzione medesima. La presente Convenzione comunque non potrà avere una durata superiore a quattro anni decorrenti dalla data di sottoscrizione della stessa.
- 6.2 Variazioni agli elementi che caratterizzano gli schemi accreditati (settori, estensioni, tipi di prove, tarature e misure, campi di misura, incertezze, etc.) possono essere attuati durante la vigenza della Convenzione senza che sia necessario rinnovare o modificare la Convenzione, mediante richiesta formale ad ACCREDIA la quale, dopo le opportune verifiche, apporgerà le necessarie modifiche agli Allegati al Certificato di Accreditamento.
- 6.3 Nel caso di cambiamento della ragione sociale o della denominazione sociale del CAB, ACCREDIA provvederà alle necessarie verifiche e, successivamente, all'emissione di un nuovo Certificato di Accreditamento e dei relativi allegati con i dati aggiornati senza che, per questo, sia necessario sottoscrivere una nuova Convenzione.

Articolo 7

Corrispettivi

Le Parti di comune accordo stabiliscono che i corrispettivi dovuti dal CAB ad ACCREDIA sono determinati in base al tariffario vigente.

Articolo 8

Regime fiscale

La presente Convenzione prevede prestazioni assoggettate ad IVA e pertanto, in caso di registrazione, sosterà l'imposta fissa.

Articolo 9

Foro competente

Per la risoluzione di ogni controversia che dovesse insorgere nell'interpretazione, nell'esecuzione o a seguito della risoluzione della presente convenzione ed agli obblighi derivanti dalla stessa, previo ricorso alla procedura di Conciliazione camerale così come stabilita nel "Regolamento unico di conciliazione" redatto da Unioncamere, le Parti eleggono come foro competente in via esclusiva il Foro di Roma, con concorde ed espressa esclusione di ogni eventuale altro foro concorrente o alternativo.

Articolo 10

Conservazione e riproduzione

Copia della presente Convenzione deve essere conservata presso la/e sede/i del CAB, completa dei Documenti aggiornati. E' ammessa la riproduzione totale conforme della presente Convenzione; ogni riproduzione parziale o semplice citazione, soprattutto se a fini pubblicitari, deve essere preventivamente autorizzata per iscritto da ACCREDIA.

Articolo 11

Dichiarazioni del CAB

11.1 Il CAB, presa visione dei diritti e doveri descritti nella presente Convenzione, nonché nei Documenti, si obbliga a rispettare tutti i doveri ad esso facenti capo.

11.2 Il CAB dichiara e garantisce di avere tutte le dotazioni/risorse previste dalla normativa applicabile e dalle prescrizioni ACCREDIA indicate nei Documenti.

11.3 Il CAB dichiara e garantisce espressamente, assumendosene ogni responsabilità, che ogni dichiarazione fatta ad ACCREDIA sia per iscritto e sia durante le visite di valutazione corrisponde a verità.

11.4 Il CAB dichiara e garantisce espressamente, assumendosene ogni responsabilità, che tutti i dati riportati nei documenti presentati ad ACCREDIA sia durante le visite di valutazione, sia al di fuori di esse, corrispondono a verità.

Articolo 12

Clausola risolutiva espressa

12.1 L'inadempimento da parte del CAB anche di una sola delle obbligazioni previste agli articoli 2, 4, 7, 11 e 13 della presente Convenzione costituirà grave inadempimento e, pertanto, ACCREDIA potrà risolvere di diritto la presente Convenzione, non avendo altro obbligo nei confronti del CAB, se non quello di dare comunicazione scritta della intervenuta risoluzione. In ogni caso di risoluzione viene fatto salvo il diritto di ACCREDIA al risarcimento dei danni.

12.2 Le Parti espressamente prevedono che la presente Convenzione si risolva di diritto immediatamente nei seguenti casi:

- a) fallimento del CAB;
- b) mancato pagamento da parte del CAB delle somme dovute ad ACCREDIA, qualora la morosità si protragga oltre 30 giorni dalla data di ricezione della diffida inviata da ACCREDIA;
- c) quando ACCREDIA venga a conoscenza di:
 - 1) situazioni oggettive che avrebbero impedito la stipula della Convenzione stessa;
 - 2) fatti che dimostrino non essersi verificata l'ipotesi di competenza, imparzialità e correttezza del CAB;
 - 3) variazioni sostanziali della compagine sociale ovvero della proprietà e/o della gestione del CAB che comportino il venir meno dei requisiti necessari per l'Accreditamento.

12.3 A garanzia dei richiedenti le attività/servizi/prove del CAB, ACCREDIA si riserva di rendere nota, nelle sedi e con le modalità più opportune, l'intervenuta risoluzione della presente Convenzione.

Articolo 13

Clausola di riservatezza

13.1 Le Parti si obbligano ad adottare ogni misura necessaria e possibile ad assicurare che ogni informazione e/o conoscenza tecnologica scambiata in ragione della conclusione e/o esecuzione della presente Convenzione, ovvero acquisita nel corso dello svolgimento delle attività oggetto della presente Convenzione, rimanga segreta e non venga divulgata a terzi.

13.2 Le Parti si impegnano, altresì, a non divulgare a terzi il contenuto dei rapporti relativi ad attività di valutazione della conformità, il cui proprietario è il destinatario.

13.3 Le Parti si obbligano ai sensi e per gli effetti dell'art. 1381 cod. civ. a far sì che i propri dipendenti, collaboratori, agenti, dirigenti e/o incaricati mantengano riservate e non divulghino le suindicate informazioni.

13.4 Ciascuna delle Parti si impegna a comunicare all'altra Parte, per iscritto, il verificarsi di un evento che dia luogo, ai sensi degli artt. 13.1 e 13.2, a divulgazione di informazioni riservate, con un preavviso di almeno 5 giorni rispetto alla data della divulgazione. Resta, comunque, inteso tra le Parti che, in caso di divulgazione, le stesse adotteranno tutte le misure necessarie e possibili ad evitare e/o a minimizzare gli effetti pregiudizievoli derivanti dalla divulgazione stessa.

13.5 Le restrizioni contenute nel presente articolo non saranno applicabili a:

- a) ogni comunicazione o dichiarazione autorizzata dalla Parte interessata;
- b) ogni comunicazione resasi assolutamente necessaria al fine del corretto e ordinario svolgimento della presente Convenzione, salvo l'obbligo, in tal caso, di avvertire preventivamente la Parte interessata della necessità della comunicazione e di ottenere da tale Parte la relativa autorizzazione. Nel caso in cui tale Parte si avvalga della facoltà di impedire la divulgazione di quanto sopra, rinuncia ad ogni contestazione e/o pretesa derivante da inadempimenti conseguenti al divieto di comunicazione;
- c) qualsiasi informazione che sia di pubblico dominio, ove ciò non sia dovuto alla violazione del presente articolo.

13.6 Gli impegni di riservatezza previsti nel presente articolo continueranno ad essere in capo alle Parti pienamente vigenti ed efficaci anche a seguito della cessazione, comunque avvenuta, della presente Convenzione.

Articolo 14

Comunicazioni

14.1 Tutte le comunicazioni inerenti alla presente Convenzione dovranno essere effettuate per iscritto, anche a mezzo fax, raccomandata A/R, posta o corriere o con altro mezzo idoneo, ove non diversamente previsto, a certificare la ricezione della comunicazione, e s'intenderanno validamente ed efficacemente eseguite se effettuate secondo le seguenti disposizioni:

- a) quanto ad ACCREDIA, presso le sedi del Dipartimento di competenza (Piazza Mincio 2, 00198 Roma e Via Saccardo 9, 20134 Milano, Via Giano della Bella 34, 00161 Roma, Strada delle Cacce 91, 10135 Torino);
- b) quanto al CAB, presso la sua sede in Pisa, Via Vittorio Veneto 27 Fax n 050 835670 all'attenzione del/della Dr.ssa Maria Letizia FRANCHI

14.2 Le Parti espressamente prevedono la possibilità di modificare gli indirizzi dandone comunicazione scritta, nonché, per quanto attiene il CAB, il soggetto alla cui attenzione le comunicazioni debbono essere inviate.

Articolo 15

Elezione di domicilio

Le Parti, ad ogni fine relativo alla presente Convenzione, compreso quello di eventuali notificazioni giudiziarie e di invio delle comunicazioni di cui ai precedenti articoli, eleggono domicilio presso le rispettive sedi indicate all'art. 14 che precede. Eventuali modifiche degli indirizzi e/o dei numeri di fax (nonché, per quanto attiene il CAB, del soggetto destinatario della comunicazione) indicati all'art. 14 e, quindi, della relativa elezione di domicilio, dovranno essere sollecitamente comunicate all'altra Parte con lettera raccomandata A/R.

Articolo 16

Tolleranza

L'eventuale tolleranza di una Parte di comportamenti posti in essere dall'altra Parte in violazione delle disposizioni della presente Convenzione non costituisce, né può essere interpretata, quale rinuncia ai diritti derivanti dalle disposizioni violate o al diritto di esigere l'esatto adempimento in un momento successivo.

Articolo 17

Trattamento dei dati personali

Le Parti si danno reciprocamente atto che il trattamento a cui sono sottoposti tutti i dati personali richiesti ed acquisiti all'atto dell'instaurazione e durante lo svolgimento del rapporto verranno effettuati nel rispetto del D.Lgs. 196/2003, ed il loro trattamento sarà strumentale alla gestione ed esecuzione dell'Accreditamento derivante dalla presente Convenzione, nonché, in generale, per l'adempimento di tutti gli obblighi previsti dalla normativa applicabile. I relativi trattamenti potranno essere effettuati anche senza il consenso dell'interessato, giusta la previsione degli art. 24 e 26 del Codice della Privacy.

Il trattamento dei dati avverrà mediante strumenti manuali ed informatici, con logiche strettamente correlate alle finalità stesse e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati.

Il conferimento dei dati personali, con riferimento alla gestione contabile, è obbligatorio. Entrambe le Parti potranno richiederne in ogni momento l'aggiornamento o la cancellazione, come prescritto dal D. Lgs. 196/2003 e comunque far valere tutti i diritti riconosciuti dall'art. 7 del D. Lgs. 196/2003.

Le Parti si danno reciprocamente atto che tutti i dati raccolti vengono detenuti in archivi e banche dati presso le rispettive sedi.

Le Parti si danno atto che i dati non formeranno oggetto di comunicazione, se non in favore delle categorie di soggetti a cui dovranno essere comunicati in esecuzione degli obblighi derivanti dalla presente Convenzione, o diffusione.

Articolo 18

Appelli

Il CAB può interporre appello avverso le decisioni assunte e gli atti compiuti da ACCREDIA nei suoi confronti, nell'ambito dell'esecuzione del presente Contratto, esponendo le ragioni del suo dissenso, conformemente a quanto previsto dallo Statuto e regolamentato nei Regolamenti di Accreditamento applicabili.

L'appello non interrompe comunque l'esecutività dei provvedimenti adottati nei confronti del CAB fino ad eventuale diverso pronunciamento della Commissione d'Appello.

Articolo 19

Utilizzo del Marchio ACCREDIA

ACCREDIA autorizza il CAB ad utilizzare il Marchio ACCREDIA per tutta la durata della presente Convenzione esclusivamente nelle forme e con le modalità indicate nei Documenti.

Concessione dell'Accreditamento:

Revisione 0 del 11-05-2011

Il Presidente ACCREDIA
(Cav. del Lav. Federico Grazioli)

Il CAB
(Dr. Giovanni BARCA)

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 cod. civ. si approvano specificatamente per iscritto i seguenti articoli:

2.Oggetto; 3.Obbligazioni a carico di ACCREDIA; 4.Obbligazioni a carico del CAB; 5.Recesso; 7.Corrispettivo; 9.Foro competente; 11.Dichiarazioni del CAB; 12.Clausola risolutiva espressa; 13.Clausola di riservatezza; 18.Appelli.

Concessione dell'Accreditamento:

Revisione 0 del 11-05-2011

Il Presidente ACCREDIA
(Cav. del Lav. Federico Grazioli)

Il CAB
(Dr. Giovanni BARCA)

Allegato 6



ARPAT - ARPAT



2011/0054212

09/08/2011 13:00:05

DG 06 04 02

CONVENZIONE

Tra

ACCREDIA - L'Ente Italiano di Accreditamento - Associazione legalmente riconosciuta il 16/07/2009 - in persona del suo Presidente, Cav. del Lav. Federico Grazioli, con sede legale in Roma (00198), Piazza Mincio 2, C.F./P. IVA 10566361001,

(qui di seguito, per brevità, indicata come: "**ACCREDIA**")

- da una parte -

e

II/a ARPAT - DIPARTIMENTO PROVINCIALE DI SIENA

nella persona del suo legale rappresentante Dr. Giovanni BARCA con sede in Via Nicola Porpora, 22 - 50144 FIRENZE FI, C.F./P. IVA 04686190481,

(di seguito, per brevità, indicato/a come: "**CAB**")

di seguito il CAB, salvo che non venga espressamente qualificato, può essere indifferentemente un :

- Organismo di certificazione di sistema,
- Organismo di certificazione di personale,
- Organismo di certificazione di prodotto
- Organismo di ispezione
- Laboratorio di taratura
- Laboratorio di prova
- Laboratorio medico
- Altro tipo di laboratorio, o di organismo di valutazione di conformità di terza parte indipendente

- dall'altra parte -

(**ACCREDIA** e **CAB** di seguito, per brevità, indicati, quando richiamati collettivamente, come "**Parti**", quando richiamati singolarmente, come "**Parte**")

PREMESSO CHE

- a) **ACCREDIA** è una Associazione senza scopo di lucro legalmente riconosciuta in data 16/07/2009.
- b) **ACCREDIA** è l'Ente Italiano di Accreditamento degli Organismi di Certificazione, degli Organismi di Ispezione, dei Laboratori di Taratura, dei Laboratori medici/ di Prova.
- c) **ACCREDIA** è firmatario, per questi ambiti, di accordi multilaterali di mutuo riconoscimento:
 - della European Cooperation for Accreditation (EA-MLA);
 - della International Laboratory Accreditation Cooperation (ILAC-MRA);
 - della International Accreditation Forum (IAF-MRA).
- d) La verifica di conformità dei CAB ai requisiti previsti dalla normativa applicabile e alle prescrizioni **ACCREDIA** per l'accREDITAMENTO (di seguito, per brevità, denominato come: "AccREDITAMENTO") viene effettuata con le modalità previste nei documenti **ACCREDIA** (es: regolamenti generali e tecnici, tariffario) applicabili a ciascuna tipologia di CAB, pubblicati sul sito internet www.accredia.it e disponibili presso la sede **ACCREDIA** (di seguito, per brevità, indicati come: "Documenti").
- e) L'AccREDITAMENTO non comporta una diminuzione delle responsabilità associate alle attività svolta dai CAB.
- f) I CAB sono gli unici soggetti responsabili nei confronti dei terzi per tutta l'attività dagli stessi svolta.
- g) L'AccREDITAMENTO costituisce attestazione di competenza tecnica e gestionale dei CAB e non costituisce una garanzia rilasciata da **ACCREDIA** sulle singole prestazioni eseguite dai CAB.
- h) L'AccREDITAMENTO è volontario, salvo i casi in cui sia reso obbligatorio da una specifica normativa, ed aperto a qualsiasi CAB, che abbia i requisiti previsti dalla normativa applicabile e dalle prescrizioni **ACCREDIA** indicate nei Documenti.

- i) Nel caso in cui l'Accreditamento dovesse essere reso obbligatorio in virtù di una specifica previsione normativa o rapporto convenzionale tra ACCREDIA e l'Amministrazione competente, i CAB saranno tenuti a rispettare sia quanto previsto dalla normativa o convenzione medesima sia le prescrizioni ACCREDIA, che non siano state espressamente derogate dal Legislatore.
- j) Il CAB ha richiesto ad ACCREDIA l'Accreditamento per lo/gli schema/i (sistemi/personale/prodotti/servizi di ispezione/tarature/prove) riportati nell'Allegato al certificato di accreditamento (di seguito, per brevità, indicato come: "Certificato di Accreditamento").
- k) Il CAB ha dichiarato di avere tutte le dotazioni/risorse necessarie previste dalla normativa applicabile e dalle prescrizioni ACCREDIA indicate nei Documenti per ottenere l'Accreditamento.
- l) ACCREDIA, avendo verificato, con le modalità previste nei Documenti, la sussistenza dei requisiti previsti dalla normativa applicabile e dalle prescrizioni ACCREDIA, intende accreditare il CAB per gli schemi, (sistemi/personale/prodotti/servizi di ispezione/tarature/prove) riportati nell'allegato al Certificato di Accreditamento.
- m) ACCREDIA e il CAB, pertanto, definiscono e regolano con la presente Convenzione i propri rapporti come di seguito indicati.

Tutto ciò premesso, tra **ACCREDIA** e **CAB**

SI CONVIENE QUANTO SEGUE

Articolo 1

Efficacia delle premesse e dei Documenti di Accreditamento

Le premesse ed i Documenti costituiscono parte integrante ed essenziale, cioè patto, della presente Convenzione.

Articolo 2

Oggetto

2.1 Con la presente Convenzione ACCREDIA concede al CAB l'Accreditamento per lo/gli schema/i (sistemi/personale/prodotti/servizi di ispezione/tarature/prove) riportati nell'Allegato al Certificato di Accreditamento che potranno essere svolte dalla/e sede/i del CAB di seguito indicata/e:

ARPAT - DIPARTIMENTO PROVINCIALE DI SIENA
Strada del Ruffolo, 1 - 53100 Siena (SI)

2.2 Il CAB sarà identificato con il numero di accreditamento **0492** che identifica anche la presente Convenzione.

2.3 L'Accreditamento viene concesso alle condizioni previste nella presente Convenzione, nonché nei Documenti.

2.4 Il CAB, con la sottoscrizione della presente Convenzione, dà atto di aver preso conoscenza e di aver accettato il contenuto dei Documenti.

2.5 Il CAB, con la sottoscrizione della presente Convenzione, fermo restando il diritto previsto all'art. 5 a recedere dalla presente Convenzione, autorizza espressamente ACCREDIA ad apportare ai Documenti tutte le modifiche che riterrà opportune, ratificandone sin d'ora il contenuto.

Articolo 3

Obbligazioni a carico di ACCREDIA

3.1 ACCREDIA, avendo verificato, con le modalità previste nei Documenti, la conformità del CAB ai requisiti per l'Accreditamento previsti dalla normativa applicabile e dai Documenti, autorizza il CAB a citare tale conformità relativamente alle attività/servizi/tarature/prove accreditate e nella propria documentazione, con le modalità e nei limiti consentiti dai Documenti.

3.2 ACCREDIA provvede a programmare ed effettuare, o far effettuare, le necessarie attività per verificare la persistenza dei requisiti per l'Accreditamento e l'esito di eventuali azioni correttive. Le attività di verifica e le visite di valutazione vengono effettuate con le modalità previste nei Documenti.

- 3.3 ACCREDIA si obbliga a pubblicare periodicamente sul sito internet www.accredia.it, l'elenco dei CAB che hanno ottenuto l'Accreditamento.
- 3.4 ACCREDIA si obbliga a comunicare al CAB, con la necessaria tempestività e con le modalità indicate all'art. 14, l'avvenuta modifica dei Documenti.
- 3.5 ACCREDIA si impegna a pubblicare i Documenti aggiornati sul sito internet www.accredia.it.
- 3.6 ACCREDIA, attraverso il Dipartimento Taratura, controlla che il CAB attui tutte le operazioni tecniche e procedurali che consentono e garantiscono il trasferimento delle unità di misura dal livello di riferimento dei campioni primari a quello applicativo, attraverso una catena ininterrotta di confronti.

Articolo 4

Obbligazioni a carico del CAB

- 4.1 Il CAB si obbliga a tenersi costantemente aggiornato sulle modifiche che ACCREDIA apporterà ai Documenti e che verranno pubblicati da ACCREDIA stessa secondo le modalità indicate all'art. 3.5.
- 4.2 Il CAB si obbliga ad accettare ed uniformarsi alle modifiche che ACCREDIA apporterà ai Documenti, fermo restando il diritto del CAB previsto all'art. 5 a recedere dalla presente Convenzione.
- 4.3 Il CAB si obbliga ad informare dell'esistenza della presente Convenzione qualsiasi utente che richieda l'esecuzione di attività/servizi/prove accreditate, consentendo all'utente di prendere visione della presente Convenzione, incluse le prescrizioni contenute nei Documenti.
- 4.4 Il CAB garantisce che:
- tutte le attività/servizi/tarature/prove accreditate sono effettuate secondo la normativa applicabile, le prescrizioni ACCREDIA indicate nei Documenti e le prescrizioni indicate in ogni documento di riferimento riportato nell'Allegato al Certificato di Accreditamento;
 - la propria attività viene svolta in conformità ai requisiti previsti per l'ottenimento dell'Accreditamento.
- 4.5 Il CAB si obbliga ad acconsentire che gli Ispettori ACCREDIA effettuino visite di valutazione, presso la/e propria/e sede/i e presso i propri clienti/fornitori a cui vengono subappaltate le attività/servizi/prove accreditate, ove applicabile, anche con breve preavviso, al fine di accertare il mantenimento della conformità del CAB stesso ai requisiti per l'Accreditamento. Il CAB si obbliga a prestare tutta la collaborazione necessaria affinché gli Ispettori possano esaminare i documenti, le registrazioni, le attività svolte, i locali e quant'altro necessario per la valutazione del CAB rispetto ai criteri stabiliti per l'Accreditamento.
- 4.6 Obblighi specifici per il CAB qualora sia un: laboratorio di prova o un laboratorio medico (di seguito, per brevità, denominato come "**Laboratorio**"):
- Il Laboratorio, qualora ritenga che sia intervenuta una indisponibilità o deterioramento delle risorse umane e strumentali per l'esecuzione delle prove, si obbliga a sospendere l'emissione di rapporti di prova con Marchio ACCREDIA e/o con qualsiasi riferimento all'Accreditamento, limitatamente alle prove interessate dalla deficienza prospettata sino a risoluzione del problema. In tale caso il Laboratorio ne dà comunicazione ad ACCREDIA a mezzo lettera raccomandata A/R. La ripresa dell'emissione dei rapporti di prova con il Marchio ACCREDIA e/o con qualsiasi riferimento all'Accreditamento può avvenire soltanto dopo che le necessarie azioni correttive poste in essere dal Laboratorio siano state verificate da ACCREDIA.
 - Il Laboratorio si obbliga, qualora ACCREDIA lo ritenga necessario, ad effettuare le prove e misure richieste da ACCREDIA nell'ambito delle visite di valutazione, o al di fuori di esse, inclusa la partecipazione ai circuiti interlaboratorio ed alle prove valutative, come definite nei Documenti. In tal caso ACCREDIA ed il Laboratorio si accorderanno sulle modalità operative. Le spese inerenti tali prove e misure saranno a carico del Laboratorio.
- 4.7 Obblighi specifici per il CAB qualora sia un: laboratorio di Taratura (di seguito, per brevità, denominato come "**Centro**"):
- Il Centro condivide gli stessi obblighi dei Laboratori di cui all'art. 4.6, inoltre:
- Il Centro effettua le tarature e misurazioni accreditate garantendo la riferibilità metrologica dei risultati prodotti operando in conformità alle prescrizioni della normativa e di legge.
 - Nel caso di cambio del Responsabile del Centro o del suo Sostituto (persone a cui ACCREDIA riconosce la responsabilità di firmare i Certificati di taratura) i nuovi candidati devono essere approvati da ACCREDIA prima di assumere le funzioni e firmare qualunque Certificato.

c) Il Centro si obbliga a sospendere le attività accreditate nel caso di mancanza di persone chiave (Responsabile e Sostituto), variazioni dei locali dove si svolgono le tarature, indisponibilità o deterioramento di campioni o apparecchiature previste dalle procedure accreditate. La ripresa delle attività è condizionata dalle verifiche previste da ACCREDIA.

d) Il Centro si obbliga, per le conferme metrologiche dei propri apparecchi campione, a rispettare la periodicità di tarature e controlli intermedi stabilita nelle procedure tecniche approvate da ACCREDIA.

e) Il Centro si obbliga a partecipare a cicli di confronti interlaboratorio per le grandezze, gli strumenti e i campi di misura specificati nella tabella di Accreditemento allegata al Certificato di Accreditemento, secondo la periodicità richiesta da ACCREDIA. I cicli di confronti possono essere organizzati da ACCREDIA, da Organismi internazionali a cui ACCREDIA partecipa, da fornitori accreditati o la cui competenza sia accettata da ACCREDIA.

4.8 Obblighi specifici per il CAB qualora sia un: organismo di certificazione di sistema, organismo di certificazione di personale, organismo di certificazione di prodotto, organismo di ispezione (di seguito, per brevità, denominato come: "**Organismo**"):

a) L'Organismo si impegna a comunicare ad ACCREDIA i dati relativi alle attestazioni di conformità rilasciate quale Organismo Accreditato secondo tempi e modalità specificate da ACCREDIA stessa, la quale si impegna a gestire i dati comunicati dall'Organismo nel rispetto delle previsioni indicate all'art. 13.

b) L'Organismo si impegna a contribuire, secondo le proprie possibilità ed i propri interessi, alle attività svolte da ACCREDIA per il miglioramento degli schemi di accreditamento già in essere e lo sviluppo di nuovi schemi di accreditamento, nei termini previsti dalle prassi in vigore. ACCREDIA provvederà a fornire all'Organismo tutte le informazioni utili a ottimizzare il coinvolgimento dell'Organismo nelle attività di cui sopra.

c) L'Organismo si impegna a comunicare ad ACCREDIA il dato di fatturato relativo alle attività di valutazione di conformità svolte sotto accreditamento, nei termini di cui al Tariffario ACCREDIA, nonché a fornire ad ACCREDIA tutte le evidenze oggettive da questi, eventualmente, richieste a conferma della correttezza e congruenza del dato medesimo.

d) Fatte salve eventuali disposizioni particolari contenute nei singoli regolamenti di Accreditemento, l'Organismo si impegna a comunicare ad ACCREDIA, entro e non oltre 30 giorni dalla data di adozione, eventuali provvedimenti di sospensione e revoca della validità delle attestazioni rilasciate, assunti nei confronti dei soggetti intestatari delle medesime.

4.9 Il CAB si impegna ad informare immediatamente ACCREDIA circa:

a) l'eventuale interruzione nell'esecuzione di attività/servizi/tarature/prove accreditate;

b) l'eventuale variazione della propria ragione sociale o denominazione sociale;

c) l'eventuale trasferimento e/o chiusura della/e sede/i nella quale vengono eseguite le attività/servizi/tarature/prove accreditate;

d) ogni sostanziale variazione dell'organizzazione rispetto a quanto comunicato in precedenza, ad esempio:

- modifica del responsabile del Laboratorio o del Direttore Tecnico;

- modifica del sostituto del responsabile del Laboratorio;

- modifica del responsabile della qualità;

- modifica della persona preposta a tenere i contatti con l'ente di Accreditemento;

- variazione dei delegati alla firma di emissione dei rapporti di prova;

- variazione dei Responsabili/Sostituti autorizzati alla firma di emissione dei Certificati di Taratura;

- variazione di ciascuna delle sedi per le quali è stato concesso l'accREDITAMENTO inclusi gli Organi di Amministrazione, di rappresentanza delle parti interessate (ove previsti) del soggetto responsabile del rilascio delle valutazioni di conformità;

e) ogni altra sostanziale variazione o modifica che possa diminuire la capacità del CAB di mantenere la propria conformità ai requisiti per l'AccREDITAMENTO.

Il CAB, qualora ritenga che sia intervenuta una indisponibilità o deterioramento delle risorse umane e strumentali per l'esecuzione delle attività di valutazione della conformità, si obbliga a sospendere l'emissione di certificati/rapporti di prova/rapporti di ispezione/Certificati di Taratura con Marchio ACCREDIA, limitatamente alle prove o alle tarature, o ai settori di accREDITAMENTO interessati dalla deficienza prospettata sino a risoluzione del problema. In tale caso il CAB ne dà comunicazione ad ACCREDIA a mezzo lettera raccomandata A/R. La ripresa dell'emissione dei certificati/rapporti di prova/rapporti di ispezione/Certificati di Taratura con il Marchio ACCREDIA può avvenire soltanto dopo che le necessarie azioni correttive poste in essere dal CAB siano state verificate da ACCREDIA.

- 4.10 Il CAB si obbliga ad offrire un adeguato ed imparziale servizio ad ogni utilizzatore che ne faccia richiesta.
- 4.11 Il CAB dichiara espressamente di essere responsabile di tutta l'attività svolta e che, in nessun caso, potrà essere imputata ad ACCREDIA, per tale attività, alcuna responsabilità, impegnandosi a tenere indenne e manlevare ACCREDIA da ogni e qualsiasi pretesa, domanda e/o azione eventualmente vantata o proposta da terzi nei confronti di ACCREDIA a causa dell'attività posta in essere dal CAB stesso in virtù della presente Convenzione.
- 4.12 Il CAB si assume ogni responsabilità nei confronti di terzi per l'attività dallo stesso svolta in virtù della presente Convenzione.
- 4.13 Il CAB si obbliga a rispettare tutte le prescrizioni di sicurezza applicabili così come previste dalla normativa in materia e dai Documenti.
- 4.14 Nei casi elencati al punto 4.9 il CAB si obbliga a sottoporre ad ACCREDIA i nominativi dei nuovi designati ed i loro curriculum vitae et studiorum. Per tali figure si intende accettata la copertura del ruolo in assenza di contestazione di ACCREDIA entro 30 gg dalla ricezione, ad eccezione dei Laboratori di Taratura, per i quali si ritengono applicabili le condizioni definite al paragrafo 4.7, punto d).
- 4.15 Il CAB si obbliga ad assicurare l'accesso degli ispettori di ACCREDIA presso i siti dei Clienti presso cui il CAB rende/esegue attività/servizi/tarature/prove per cui è Accreditato.
- 4.16 Il CAB si obbliga ad assicurare l'accesso degli ispettori ACCREDIA ai siti dei fornitori presso cui subappalta/esternalizza, nel rispetto delle prescrizioni indicate nei Documenti, attività/servizi/tarature/prove per cui è Accreditato
- 4.17 Il CAB si impegna a non intraprendere alcuna azione che possa essere considerata dannosa o controproducente per ACCREDIA.

Articolo 5

Recesso

- 5.1 Il CAB può recedere dalla presente Convenzione in ogni momento anteriore alla sua scadenza naturale o rinnovata, con un preavviso scritto da comunicare ad ACCREDIA con lettera raccomandata A/R con almeno 90 giorni di anticipo.
- 5.2 Il CAB in caso di recesso ha l'obbligo di: 1) informare i richiedenti le attività/servizi/tarature/prove, con i quali è in contatto in quel periodo, dell'intervenuto recesso dalla presente Convenzione; 2) cessare immediatamente sia l'emissione di certificati, rapporti di prova e di ispezione, certificati di tarature recanti il Marchio ACCREDIA sia qualsiasi riferimento all'Accreditamento, sia qualsiasi forma di pubblicità o di utilizzo dell'Accreditamento; 3) restituire ad ACCREDIA il Certificato di Accreditamento; 4) non dichiararsi CAB accreditato.
- 5.3 A garanzia dei richiedenti le attività/servizi/tarature/prove del CAB, ACCREDIA si riserva di rendere noto, nelle sedi e con le modalità più opportune, l'intervenuto recesso dalla presente Convenzione.

Articolo 6

Durata della Convenzione

- 6.1 La presente Convenzione ha la durata di un anno dalla data di sottoscrizione; alla scadenza potrà essere rinnovata per un identico periodo di tempo, attraverso una comunicazione del CAB ad ACCREDIA, inviata prima della data di scadenza. La presente Convenzione e gli eventuali successivi rinnovi, comunque non potranno avere una durata complessiva superiore a quattro anni decorrenti dalla data di sottoscrizione della stessa. Il CAB prende atto che, qualora non assuma iniziative per il rinnovo della convenzione, l'accREDITAMENTO verrà sospeso. ACCREDIA non svolgerà attività per il CAB (es. sorveglianze, estensioni, rinnovi, delibere da sottoporre al CSA), in carenza del rinnovo della convenzione.
- 6.2 Variazioni agli elementi che caratterizzano gli schemi accreditati (settori, estensioni, tipi di prove, tarature e misure, campi di misura, incertezze, etc.) possono essere attuati durante la vigenza della Convenzione senza che sia necessario rinnovare o modificare la Convenzione, mediante richiesta formale ad ACCREDIA la quale, dopo le opportune verifiche, apporterà le necessarie modifiche agli Allegati al Certificato di Accreditamento.
- 6.3 Nel caso di cambiamento della ragione sociale o della denominazione sociale del CAB, ACCREDIA provvederà alle necessarie verifiche e, successivamente, all'emissione di un nuovo Certificato di Accreditamento e dei relativi allegati con i dati aggiornati senza che, per questo, sia necessario sottoscrivere una nuova Convenzione.

Articolo 7

Corrispettivi

Le parti di comune accordo stabiliscono che i corrispettivi dovuti dal CAB ad ACCREDIA saranno erogati nel pieno rispetto della L.136/2010 sulla tracciabilità dei pagamenti effettuati dalle Pubbliche Amministrazioni; in particolare ACCREDIA assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi dell'art.3, comma 8 L.136/2010.

Articolo 8

Regime fiscale

La presente Convenzione prevede prestazioni assoggettate ad IVA e pertanto, in caso di registrazione, sosterà l'imposta fissa.

Articolo 9

Foro competente

Per la risoluzione di ogni controversia che dovesse insorgere nell'interpretazione, nell'esecuzione o a seguito della risoluzione della presente convenzione ed agli obblighi derivanti dalla stessa, previo ricorso alla procedura di Conciliazione camerale così come stabilita nel "Regolamento unico di conciliazione" redatto da Unioncamere, le Parti eleggono come foro competente in via esclusiva il Foro di Roma, con concorde ed espressa esclusione di ogni eventuale altro foro concorrente o alternativo.

Articolo 10

Conservazione e riproduzione

Copia della presente Convenzione deve essere conservata presso la/e sede/i del CAB, completa dei Documenti aggiornati. E' ammessa la riproduzione totale conforme della presente Convenzione; ogni riproduzione parziale o semplice citazione, soprattutto se a fini pubblicitari, deve essere preventivamente autorizzata per iscritto da ACCREDIA.

Articolo 11

Dichiarazioni del CAB

11.1 Il CAB, presa visione dei diritti e doveri descritti nella presente Convenzione, nonché nei Documenti, si obbliga a rispettare tutti i doveri ad esso facenti capo.

11.2 Il CAB dichiara e garantisce di avere tutte le dotazioni/risorse previste dalla normativa applicabile e dalle prescrizioni ACCREDIA indicate nei Documenti.

11.3 Il CAB dichiara e garantisce espressamente, assumendosene ogni responsabilità, che ogni dichiarazione fatta ad ACCREDIA sia per iscritto e sia durante le visite di valutazione corrisponde a verità.

11.4 Il CAB dichiara e garantisce espressamente, assumendosene ogni responsabilità, che tutti i dati riportati nei documenti presentati ad ACCREDIA sia durante le visite di valutazione, sia al di fuori di esse, corrispondono a verità.

Articolo 12

Clausola risolutiva espressa

12.1 L'inadempimento da parte del CAB anche di una sola delle obbligazioni previste agli articoli 2, 4, 7, 11 e 13 della presente Convenzione costituirà grave inadempimento e, pertanto, ACCREDIA potrà risolvere di diritto la presente Convenzione, non avendo altro obbligo nei confronti del CAB, se non quello di dare comunicazione scritta della intervenuta risoluzione. In ogni caso di risoluzione viene fatto salvo il diritto di ACCREDIA al risarcimento dei danni.

12.2 Le Parti espressamente prevedono che la presente Convenzione si risolva di diritto immediatamente nei seguenti casi:

- a) fallimento del CAB;
- b) mancato pagamento da parte del CAB delle somme dovute ad ACCREDIA, qualora la morosità si protragga oltre 30 giorni dalla data di ricezione della diffida inviata da ACCREDIA;
- c) quando ACCREDIA venga a conoscenza di:
 - 1) situazioni oggettive che avrebbero impedito la stipula della Convenzione stessa;
 - 2) fatti che dimostrino non essersi verificata l'ipotesi di competenza, imparzialità e correttezza del CAB;
 - 3) variazioni sostanziali della compagine sociale ovvero della proprietà e/o della gestione del CAB che comportino il venir meno dei requisiti necessari per l'Accreditamento.

12.3 A garanzia dei richiedenti le attività/servizi/prove del CAB, ACCREDIA si riserva di rendere nota, nelle sedi e con le modalità più opportune, l'intervenuta risoluzione della presente Convenzione.

Articolo 13

Clausola di riservatezza

13.1 Le Parti si obbligano ad adottare ogni misura necessaria e possibile ad assicurare che ogni informazione e/o conoscenza tecnologica scambiata in ragione della conclusione e/o esecuzione della presente Convenzione, ovvero acquisita nel corso dello svolgimento delle attività oggetto della presente Convenzione, rimanga segreta e non venga divulgata a terzi.

13.2 Le Parti si impegnano, altresì, a non divulgare a terzi il contenuto dei rapporti relativi ad attività di valutazione della conformità, il cui proprietario è il destinatario.

13.3 Le Parti si obbligano ai sensi e per gli effetti dell'art. 1381 cod. civ. a far sì che i propri dipendenti, collaboratori, agenti, dirigenti e/o incaricati mantengano riservate e non divulgino le suindicate informazioni.

13.4 Ciascuna delle Parti si impegna a comunicare all'altra Parte, per iscritto, il verificarsi di un evento che dia luogo, ai sensi degli artt. 13.1 e 13.2, a divulgazione di informazioni riservate, con un preavviso di almeno 5 giorni rispetto alla data della divulgazione. Resta, comunque, inteso tra le Parti che, in caso di divulgazione, le stesse adotteranno tutte le misure necessarie e possibili ad evitare e/o a minimizzare gli effetti pregiudizievoli derivanti dalla divulgazione stessa.

13.5 Le restrizioni contenute nel presente articolo non saranno applicabili a:

- a) ogni comunicazione o dichiarazione autorizzata dalla Parte interessata;
- b) ogni comunicazione resasi assolutamente necessaria al fine del corretto e ordinario svolgimento della presente Convenzione, salvo l'obbligo, in tal caso, di avvertire preventivamente la Parte interessata della necessità della comunicazione e di ottenere da tale Parte la relativa autorizzazione. Nel caso in cui tale Parte si avvalga della facoltà di impedire la divulgazione di quanto sopra, rinuncia ad ogni contestazione e/o pretesa derivante da inadempimenti conseguenti al divieto di comunicazione;
- c) qualsiasi informazione che sia di pubblico dominio, ove ciò non sia dovuto alla violazione del presente articolo.

13.6 Gli impegni di riservatezza previsti nel presente articolo continueranno ad essere in capo alle Parti pienamente vigenti ed efficaci anche a seguito della cessazione, comunque avvenuta, della presente Convenzione.

Articolo 14

Comunicazioni

14.1 Tutte le comunicazioni inerenti alla presente Convenzione dovranno essere effettuate per iscritto, anche a mezzo fax, raccomandata A/R, posta o corriere o con altro mezzo idoneo, ove non diversamente previsto, a certificare la ricezione della comunicazione, e s'intenderanno validamente ed efficacemente eseguite se effettuate secondo le seguenti disposizioni:

- a) quanto ad ACCREDIA, presso le sedi del Dipartimento di competenza (Piazza Mincio 2, 00198 Roma e Via Saccardo 9, 20134 Milano, Via Giano della Bella 34, 00161 Roma, Strada delle Cacce 91, 10135 Torino);
- b) quanto al CAB, presso la sua sede in Siena, Strada del Ruffolo, 1 Fax n 0577 365726 all'attenzione del/della Dr.ssa Valeria VIGNI

14.2 Le Parti espressamente prevedono la possibilità di modificare gli indirizzi dandone comunicazione scritta, nonché, per quanto attiene il CAB, il soggetto alla cui attenzione le comunicazioni debbono essere inviate.

Articolo 15

Elezione di domicilio

Le Parti, ad ogni fine relativo alla presente Convenzione, compreso quello di eventuali notificazioni giudiziarie e di invio delle comunicazioni di cui ai precedenti articoli, eleggono domicilio presso le rispettive sedi indicate all'art. 14 che precede. Eventuali modifiche degli indirizzi e/o dei numeri di fax (nonché, per quanto attiene il CAB, del soggetto destinatario della comunicazione) indicati all'art. 14 e, quindi, della relativa elezione di domicilio, dovranno essere sollecitamente comunicate all'altra Parte con lettera raccomandata A/R.

Articolo 16

Tolleranza

L'eventuale tolleranza di una Parte di comportamenti posti in essere dall'altra Parte in violazione delle disposizioni della presente Convenzione non costituisce, né può essere interpretata, quale rinuncia ai diritti derivanti dalle disposizioni violate o al diritto di esigere l'esatto adempimento in un momento successivo.

Articolo 17

Trattamento dei dati personali

Le Parti si danno reciprocamente atto che il trattamento a cui sono sottoposti tutti i dati personali richiesti ed acquisiti all'atto dell'instaurazione e durante lo svolgimento del rapporto verranno effettuati nel rispetto del D.Lgs. 196/2003, ed il loro trattamento sarà strumentale alla gestione ed esecuzione dell'Accreditamento derivante dalla presente Convenzione, nonché, in generale, per l'adempimento di tutti gli obblighi previsti dalla normativa applicabile. I relativi trattamenti potranno essere effettuati anche senza il consenso dell'interessato, giusta la previsione degli art. 24 e 26 del Codice della Privacy.

Il trattamento dei dati avverrà mediante strumenti manuali ed informatici, con logiche strettamente correlate alle finalità stesse e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati.

Il conferimento dei dati personali, con riferimento alla gestione contabile, è obbligatorio. Entrambe le Parti potranno richiederne in ogni momento l'aggiornamento o la cancellazione, come prescritto dal D. Lgs. 196/2003 e comunque far valere tutti i diritti riconosciuti dall'art. 7 del D. Lgs. 196/2003.

Le Parti si danno reciprocamente atto che tutti i dati raccolti vengono detenuti in archivi e banche dati presso le rispettive sedi.

Le Parti si danno atto che i dati non formeranno oggetto di comunicazione, se non in favore delle categorie di soggetti a cui dovranno essere comunicati in esecuzione degli obblighi derivanti dalla presente Convenzione, o diffusione.

Articolo 18

Appelli

Il CAB può interporre appello avverso le decisioni assunte e gli atti compiuti da ACCREDIA nei suoi confronti, nell'ambito dell'esecuzione del presente Contratto, esponendo le ragioni del suo dissenso, conformemente a quanto previsto dallo Statuto e regolamentato nei Regolamenti di Accreditamento applicabili.

L'appello non interrompe comunque l'esecutività dei provvedimenti adottati nei confronti del CAB fino ad eventuale diverso pronunciamento della Commissione d'Appello.

Articolo 19

Utilizzo del Marchio ACCREDIA

ACCREDIA autorizza il CAB ad utilizzare il Marchio ACCREDIA per tutta la durata della presente Convenzione esclusivamente nelle forme e con le modalità indicate nei Documenti.

Concessione dell'Accreditamento: Roma li, 9-06-2011

Revisione 0 del 9-06-2011

Il Presidente ACCREDIA
(Cav. del Lav. Federico Grazioli)

Il CAB
(Dr. Giovanni BARCA)

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 cod. civ. si approvano specificatamente per iscritto i seguenti articoli:

2.Oggetto; 3.Obbligazioni a carico di ACCREDIA; 4.Obbligazioni a carico del CAB; 5.Recesso; 7.Corrispettivo; 9.Foro competente; 11.Dichiarazioni del CAB; 12.Clausola risolutiva espressa; 13.Clausola di riservatezza; 18.Appelli.

Concessione dell'Accreditamento: Roma li, 9-06-2011

Revisione 0 del 9-06-2011

Il Presidente ACCREDIA
(Cav. del Lav. Federico Grazioli)

Il CAB
(Dr. Giovanni BARCA)

Allegato 7



1. INTRODUZIONE

- 1.1 Nei paragrafi che seguono è riportato il testo bilingue del contratto di sublicenza che regola l'uso del marchio MRA.
- 1.2 Per facilità di auditing ILAC è duplicata l'identificazione delle parti.
- 1.3 La traduzione in lingua italiana è riportata al solo fine di facilitare la lettura della stessa senza alcun valore vincolante restando la versione in lingua inglese l'unica avente efficacia tra le parti.
- 1.4 La sottoscrizione non costituisce autorizzazione all'uso del marchio combinato da parte del laboratorio ma solo presa in carico delle condizioni di sublicenza. L'utilizzo del marchio rimane interdetto fino a che gli adempimenti previsti nel paragrafo 2 del contratto di sublicenza non siano soddisfatti. **Si prega pertanto di sottoscrivere, comunque, anche la richiesta di utilizzo per il marchio combinato, al fine di evitare una inutile remissione della convenzione qualora la decisione di utilizzare il marchio combinato venisse presa in tempi successivi.**

2. CONTRATTO DI SUBLICENZA (testo integrale) DA SOTTOSCRIVERE

Di seguito è riportato il testo integrale del contratto di sublicenza ILAC:



**ILAC Laboratory Combined MRA Mark
Sub License Agreement
Contratto di Sub Licenza
del Marchio Combinato di Laboratorio MRA dell'ILAC**

Between the
Tra

ACCREDIA - Associazione legalmente riconosciuta il 16/07/2009 - in persona del suo Presidente, Cav. del Lav. Federico Grazioli, con sede in Roma (00198), Piazza Mincio, 2, C.F./P.IVA 10566361001,

Hereinafter called Sub Licenser
Qui di seguito il Sub Licenziante

And

ARPAT - AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE AMBIENTALE DELLA TOSCANA

Name: Dr. Giovanni BARCA

Address: Via Nicola Porpora, 22 - 50144 FIRENZE FI

Hereinafter called Sub Licensee.
Qui di seguito il Sub Licenziatario.

**Preamble
Preambolo**

The sub licenser is entitled in a license agreement with the licenser ILAC to use its MRA Mark as shown below
Il Sub Licenziante ha diritto, in virtù di un Contratto di licenza con la Società licenziante ILAC, di utilizzare il suo Marchio MRA come sotto raffigurato



in combination with its own logo hereinafter called "**Combined MRA Mark**".
The sub licensee intends a commercial use of the Laboratory Combined MRA Mark according to the example specified under clause 2.
*insieme con il logo del Sub Licenziante, di seguito denominato "**Marchio Combinato MRA**".*
Il Sub Licenziatario intende utilizzare commercialmente il Marchio Combinato di Laboratorio MRA secondo l'esempio di cui all'articolo 2.

§ 1 Purpose of Agreement

§ 1 Scopo del Contratto

The Purpose of this Agreement is the use of the ILAC-MRA Mark, as shown above, in combination with the logo of the sub licensor by way of a sub license. Instead of the logo the sub licensee may use a Mark, which accredited laboratories are entitled to use.

The sub licensor declares to be entitled to dispose of the ILAC-MRA Mark right without restraint.

Lo scopo del presente Contratto è l'uso del Marchio ILAC-MRA, come sopra descritto, insieme al logo del Sub licenziante per mezzo di una sub licenza. Invece del logo, il Sub licenziatario può utilizzare un Marchio che i laboratori accreditati hanno il diritto di utilizzare.

Il Sub licenziante dichiara di aver diritto di disporre del Marchio ILAC-MRA senza alcuna restrizione.

§ 2 Extent of the License

§ 2 Finalità della Licenza

The sub licensor grants the sub licensee the use of the sub licensors Combined MRA Mark according to § 1 only in combination with the registration number of the sub licensee's accreditation - hereinafter called "**Laboratory Combined MRA Mark**" - on test reports, pre-printed letterhead, quotations for work, advertisements, websites and other documents in order to demonstrate accreditation by a signatory of the ILAC Arrangement.

The Laboratory Combined MRA Mark shall be used according to the example shown below using the same proportions:

*Il Sub Licenziante concede al Sub Licenziatario l'uso del Marchio Combinato MRA, di titolarità del Sub Licenziante in conformità al § 1, soltanto in combinazione con il numero di registrazione dell'accREDITAMENTO del Sub Licenziatario - qui di seguito detto "**Marchio Combinato di Laboratorio MRA**" - su rapporti di prova, carta intestata prestampata, offerte, pubblicità, siti Web ed altri documenti, per dimostrare l'accREDITAMENTO da parte di uno dei soggetti firmatari dell'Accordo ILAC.*

Il Marchio Combinato di Laboratorio MRA sarà utilizzato secondo l'esempio riportato di seguito e nelle stesse proporzioni:



The sub licensee is obliged to present its Laboratory Combined MRA Mark to the sub licensor and shall not use it until receipt of written approval from the sub licensor.

Il Sub Licenziatario è obbligato a presentare il suo Marchio Combinato di Laboratorio MRA al Sub Licenziante e non lo potrà utilizzare fino a quando avrà ottenuto l'approvazione scritta da parte del Sub Licenziante.

§ 3 Due Diligence

§ 3 Diligenza richiesta

The sub licensee guarantees to use the Laboratory Combined MRA Mark in accordance with the requirements set forth in this Agreement, and will not use in any way that would harm the reputation of the licensor or sub licensor.

The sub licensor is entitled to observe the use of the Laboratory Combined MRA Mark in the country of the sub licensee.

Il Sub Licenziatario garantisce che utilizzerà il Marchio Combinato di Laboratorio MRA secondo i requisiti indicati nel presente Contratto e che non lo utilizzerà in alcuna maniera che possa ledere la reputazione del Licenziante o del Sub Licenziante.

Il Sub Licenziante ha il diritto di verificare l'utilizzo del Marchio Combinato di Laboratorio MRA nel Paese del Sub Licenziatario.

§ 4 Subject of Rights and Duties

§ 4 Diritti e Doveri

If the sub licensee has not exercised due diligence on the use of the Laboratory Combined MRA Mark, the sub licensor can withdraw immediately the right to use the Laboratory Combined MRA Mark. The sub licensor takes no responsibility for any consequences of withdrawal.

Furthermore, the sub licensor may publish on the sub licensor's web site any violation or infringement, by the sub licensee, of the ILAC Laboratory Combined MRA Mark Sub License Agreement.

If the ILAC Laboratory Combined MRA Mark Sub License Agreement is violated or infringed by a third party or person, the contractual partners will immediately inform each other. They will cooperate in any actions taken against such a third party or person. If the sub licensee decides to institute legal proceedings, written approval from the sub licensor must be obtained.

Nel caso in cui il Sub Licenziatario non eserciti la diligenza richiesta per l'utilizzo del Marchio Combinato di Laboratorio MRA, il Sub Licenziante può immediatamente revocare il diritto d'utilizzo del Marchio Combinato di Laboratorio MRA. Il Sub Licenziante non si assume alcuna responsabilità per ogni conseguenza derivante dalla revoca.

Inoltre, il Sub Licenziante può pubblicare sul suo sito Web le violazioni o le infrazioni al Contratto di Sub Licenza del Marchio Combinato di Laboratorio MRA dell'ILAC poste in essere da parte del Sub Licenziatario.

Nel caso in cui il Contratto di Sub-Licenza del Marchio Combinato di Laboratorio MRA dell'ILAC sia violato o non rispettato da terzi, le parti del Contratto se ne daranno immediata reciproca informazione. Le parti collaboreranno in relazione alle azioni legali intraprese contro tale terzo. Nel caso in cui il Sub Licenziatario decida di intraprendere un'azione legale, deve ottenere l'approvazione scritta da parte del Sub Licenziante.

§ 5 Duties to Claims of Third Parties

§ 5 Doveri nel caso di pretese parte di Terzi

Any claim against the sub licensee by a third party or person due to the use of the Laboratory Combined MRA Mark, must be reported immediately to the sub licensor. Approval to take legal proceedings must be requested in writing. In addition this notice provides the opportunity for the sub licensor to take part in any eventual legal action.

All expenses for the legal and extra-judicial actions are the responsibility of the sub licensee.

Ogni pretesa, nei confronti del Sub Licenziatario, da parte di terzi dovuta all'utilizzo del Marchio Combinato di Laboratorio MRA, deve essere immediatamente riferita al Sub Licenziante. L'approvazione ad intraprendere un'azione legale deve essere richiesta per iscritto dal Sub Licenziatario al Sub Licenziante. Inoltre, tale comunicazione darà la possibilità al Sub Licenziante di prendere parte in un'eventuale azione legale.

Tutte le spese relative ad azioni giudiziali e stragiudiziali sono a carico del Sub Licenziatario.

§ 6 Indemnification

§ 6 Risarcimento

Any damages suffered by the sub licensor due to the sub licensee's misuse of the Laboratory Combined MRA Mark and/or violation or infringement of the ILAC Laboratory Combined MRA Mark Sub License Agreement, the sub licensor can claim monetary indemnification from the sub licensee. The sub licensor will give the sub licensee a written warning of such intended action, to which the sub licensee has three weeks to answer before proceedings will begin against the sub licensee. During this time the sub licensee must take all reasonable steps to restore the situation to compliance with the ILAC Laboratory Combined MRA Mark Sub License Agreement, working in close cooperation with the sub licensor.

Il Sub Licenziante può chiedere al Sub Licenziatario il risarcimento economico per ogni danno subito dal Sub Licenziante a causa dell'uso improprio fatto dal Sub Licenziatario del Marchio Combinato di Laboratorio MRA e/o per violazioni o infrazioni da parte del Sub Licenziatario al Contratto di Sub-Licenza del Marchio Combinato di Laboratorio MRA dell'ILAC. Il Sub Licenziante invierà una diffida scritta al Sub Licenziatario indicando l'azione che intende intraprendere, il Sub Licenziatario avrà tre settimane per rispondere, prima che possa essere iniziato il procedimento nei suoi confronti. Durante questo periodo il Sub Licenziatario si impegna ad adottare ogni misura necessaria per ripristinare una situazione conforme a quanto previsto dal Contratto di Sub-Licenza del Marchio Combinato di Laboratorio MRA dell'ILAC, operando in stretta collaborazione con il Sub Licenziante.

§ 7 Termination of Agreement

§ 7 Risoluzione del Contratto

The Agreement commences on the date of signing and expires with the date of termination of the accreditation of the sub licensee. The Agreement automatically renews on the sub licensee's re accreditation. Termination of accreditation or suspension of longer than six months automatically cancels this ILAC Laboratory Combined MRA Mark Sub License Agreement. During a suspension of less than six months the sub licensee cannot use the Laboratory Combined MRA Mark.

Further, the Agreement can also be terminated due to one of the following:

1. For the sub licensor
 - insolvency
 - liquidation
 - exclusion or suspension from the ILAC MRA
2. For the sub licensee
 - insolvency
 - liquidation
 - expiration of accreditation
 - misuse of the Laboratory Combined MRA Mark

Il Contratto diverrà efficace alla data della firma ed avrà termine alla data della conclusione dell'accreditamento del Sub Licenziatario. Il Contratto si rinnoverà automaticamente al nuovo accreditamento del Sub Licenziatario. La cessazione dell'accreditamento, oppure la sospensione per più di sei mesi comporterà la risoluzione automatica del presente Contratto di Sub-Licenza del Marchio Combinato di Laboratorio MRA dell'ILAC. Durante la sospensione, inferiore a sei mesi, dell'accreditamento il Sub-Licenziatario non potrà utilizzare il Marchio Combinato di Laboratorio MRA.

Inoltre, il Contratto può essere anche risolto nel caso in cui si dovesse verificare uno dei seguenti eventi:

1. *Per quanto riguarda il Sub Licenziante:*
 - *insolvenza*
 - *liquidazione*
 - *esclusione o sospensione dall'Accordo di Mutuo Riconoscimento ILAC*
2. *Per quanto riguarda il Sub Licenziatario:*
 - *insolvenza*
 - *liquidazione*
 - *scadenza dell'accreditamento*
 - *uso scorretto del Marchio Combinato di Laboratorio MRA.*

§ 8 Severability Clause

§ 8 Nullità Parziale

Should some or a part of the clauses of this Agreement become invalid or will become invalid, the validity of the other clauses as well as the Agreement remains in effect.

The contractual partners will cooperate in such a way that others will replace invalid clauses, which are agreeable and appropriate to obtain the intended result, provided there is no infringement of statutory regulations.

Nel caso in cui alcune clausole del presente Contratto - o parte di esse - siano dichiarate nulle, le altre clausole del Contratto resteranno efficaci.

Le parti del presente Contratto si impegneranno a concordare clausole sostitutive di quelle dichiarate nulle al fine di ottenere i risultati voluti, senza che con ciò venga violata alcuna norma imperativa.

§ 9 Final Conditions
§ 9 Condizioni conclusive

With the signature of the contractual partners the Agreement becomes legally binding. This Agreement shall not be amended except by written agreement duly executed by the sub licensor and the sub licensee.

All notices, requests, demands and other communications made in connection with this Agreement shall be in writing and shall be deemed to be duly given on the date of delivery, if delivered in person, or upon confirmation of receipt by fax, e-mail or surface mail, direct to the other party.

The contractual partners agree they will make their best efforts to settle amicably, disputes arising from this Agreement. Failing agreement it is expressly understood and agreed that this Agreement shall be deemed to have been made in Rome (Italy), and shall be governed by the laws of Italy and the parties agree to submit all disputes, differences arising between the parties in connection with this Agreement or any clause or the construction thereof or the rights, duties and liabilities of either party to arbitration in accordance with the laws of Italy.

Con la sottoscrizione delle parti, il presente Contratto diverrà legalmente vincolante. Il Contratto non sarà modificato se non con un accordo scritto debitamente sottoscritto sia dal Sub Licenziante che dal Sub Licenziatario.

Tutte le notifiche, le richieste e le altre comunicazioni fatte in relazione al presente Contratto saranno in forma scritta e considerate debitamente consegnate alla data di consegna, se fatte alla controparte di persona, oppure alla data di conferma di ricezione se fatte per fax, e-mail o posta.

Le parti concordano che faranno quanto in loro potere per comporre amichevolmente le controversie derivanti dal presente Contratto. In caso di mancato accordo, è espressamente inteso che il presente Contratto si intenderà concluso in Roma (Italia) e sarà regolato secondo la legge italiana e le Parti concordano di sottoporre tutte le controversie relative al presente Contratto, oppure ad una sua clausola, oppure alla sua interpretazione, oppure ai diritti, doveri e responsabilità dell'altra Parte ad arbitrato secondo le leggi italiane.

In witness whereof,
A conferma di quanto sopra,

This Agreement is executed as two original copies in English, the official language chosen by the Parties for the Contract.

Il presente Contratto è stipulato in due originali in lingua inglese, che viene eletta dalle Parti come lingua ufficiale del Contratto.

Date of Accreditation/Data di concessione dell'Accreditamento: Roma li, 11-05-2011

Release/Revisione 0 del 11-05-2011

Il Presidente ACCREDIA
Signature on behalf of the Sub Licensor
(Cav. del Lav. Federico Grazioli)

Il CAB
Signature on behalf of the Sub Licensee
(Dr. Giovanni BARCA)



1. INTRODUZIONE
 - 1.1 Nei paragrafi che seguono è riportato il testo bilingue del contratto di sublicenza che regola l'uso del marchio MRA.
 - 1.2 Per facilità di auditing ILAC è duplicata l'identificazione delle parti.
 - 1.3 La traduzione in lingua italiana è riportata al solo fine di facilitare la lettura della stessa senza alcun valore vincolante restando la versione in lingua inglese l'unica avente efficacia tra le parti.
 - 1.4 La sottoscrizione non costituisce autorizzazione all'uso del marchio combinato da parte del laboratorio ma solo presa in carico delle condizioni di sublicenza. L'utilizzo del marchio rimane interdetto fino a che gli adempimenti previsti nel paragrafo 2 del contratto di sublicenza non siano soddisfatti. **SI prega pertanto di sottoscrivere, comunque, anche la richiesta di utilizzo per il marchio combinato, al fine di evitare una inutile remissione della convenzione qualora la decisione di utilizzare il marchio combinato venisse presa in tempi successivi.**
2. CONTRATTO DI SUBLICENZA (testo integrale) DA SOTTOSCRIVERE
Di seguito è riportato il testo integrale del contratto di sublicenza ILAC:



**ILAC Laboratory Combined MRA Mark
Sub License Agreement
Contratto di Sub Licenza
del Marchio Combinato di Laboratorio MRA dell'ILAC**

Between the
Tra

ACCREDIA - Associazione legalmente riconosciuta il 16/07/2009 - in persona del suo Presidente, Cav. del Lav. Federico Grazioli, con sede in Roma (00198), Piazza Mincio, 2, C.F./P.IVA 10566361001,

Hereinafter called Sub Licenser
Qui di seguito il Sub Licenziante

And

ARPAT - AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE AMBIENTALE DELLA TOSCANA

Name: Dr. Giovanni BARCA

Address: Via Nicola Porpora, 22 - 50144 FIRENZE FI

Hereinafter called Sub Licensee.
Qui di seguito il Sub Licenziatario.

**Preamble
Preambolo**

The sub licenser is entitled in a license agreement with the licenser ILAC to use its MRA Mark as shown below
Il Sub Licenziante ha diritto, in virtù di un Contratto di licenza con la Società licenziante ILAC, di utilizzare il suo Marchio MRA come sotto raffigurato



in combination with its own logo hereinafter called "**Combined MRA Mark**".
The sub licensee intends a commercial use of the Laboratory Combined MRA Mark according to the example specified under clause 2.
*insieme con il logo del Sub Licenziante, di seguito denominato "**Marchio Combinato MRA**".*
Il Sub Licenziatario intende utilizzare commercialmente il Marchio Combinato di Laboratorio MRA secondo l'esempio di cui all'articolo 2.



§ 1 Purpose of Agreement

§ 1 Scopo del Contratto

The Purpose of this Agreement is the use of the ILAC-MRA Mark, as shown above, in combination with the logo of the sub licensor by way of a sub license. Instead of the logo the sub licensee may use a Mark, which accredited laboratories are entitled to use.

The sub licensor declares to be entitled to dispose of the ILAC-MRA Mark right without restraint.

Lo scopo del presente Contratto è l'uso del Marchio ILAC-MRA, come sopra descritto, insieme al logo del Sub licenziante per mezzo di una sub licenza. Invece del logo, il Sub licenziatario può utilizzare un Marchio che i laboratori accreditati hanno il diritto di utilizzare.

Il Sub licenziante dichiara di aver diritto di disporre del Marchio ILAC-MRA senza alcuna restrizione.

§ 2 Extent of the License

§ 2 Finalità della Licenza

The sub licensor grants the sub licensee the use of the sub licensors Combined MRA Mark according to § 1 only in combination with the registration number of the sub licensee's accreditation - hereinafter called "**Laboratory Combined MRA Mark**" - on test reports, pre-printed letterhead, quotations for work, advertisements, websites and other documents in order to demonstrate accreditation by a signatory of the ILAC Arrangement.

The Laboratory Combined MRA Mark shall be used according to the example shown below using the same proportions:

*Il Sub Licenziante concede al Sub Licenziatario l'uso del Marchio Combinato MRA, di titolarità del Sub Licenziante in conformità al § 1, soltanto in combinazione con il numero di registrazione dell'accREDITAMENTO del Sub Licenziatario - qui di seguito detto "**Marchio Combinato di Laboratorio MRA**" - su rapporti di prova, carta intestata prestampata, offerte, pubblicità, siti Web ed altri documenti, per dimostrare l'accREDITAMENTO da parte di uno dei soggetti firmatari dell'Accordo ILAC.*

Il Marchio Combinato di Laboratorio MRA sarà utilizzato secondo l'esempio riportato di seguito e nelle stesse proporzioni:



The sub licensee is obliged to present its Laboratory Combined MRA Mark to the sub licensor and shall not use it until receipt of written approval from the sub licensor.

Il Sub Licenziatario è obbligato a presentare il suo Marchio Combinato di Laboratorio MRA al Sub Licenziante e non lo potrà utilizzare fino a quando avrà ottenuto l'approvazione scritta da parte del Sub Licenziante.

§ 3 Due Dillgence

§ 3 Diligenza richiesta

The sub licensee guarantees to use the Laboratory Combined MRA Mark in accordance with the requirements set forth in this Agreement, and will not use in any way that would harm the reputation of the licensor or sub licensor.

The sub licensor is entitled to observe the use of the Laboratory Combined MRA Mark in the country of the sub licensee.

Il Sub Licenziatario garantisce che utilizzerà il Marchio Combinato di Laboratorio MRA secondo i requisiti indicati nel presente Contratto e che non lo utilizzerà in alcuna maniera che possa ledere la reputazione del Licenziante o del Sub Licenziante.

Il Sub Licenziante ha il diritto di verificare l'utilizzo del Marchio Combinato di Laboratorio MRA nel Paese del Sub Licenziatario.

§ 4 Subject of Rights and Duties

§ 4 Diritti e Doveri

If the sub licensee has not exercised due diligence on the use of the Laboratory Combined MRA Mark, the sub licensor can withdraw immediately the right to use the Laboratory Combined MRA Mark. The sub licensor takes no responsibility for any consequences of withdrawal.

Furthermore, the sub licensor may publish on the sub licensor's web site any violation or Infringement, by the sub licensee, of the ILAC Laboratory Combined MRA Mark Sub License Agreement.

If the ILAC Laboratory Combined MRA Mark Sub License Agreement is violated or infringed by a third party or person, the contractual partners will immediately inform each other. They will cooperate in any actions taken against such a third party or person. If the sub licensee decides to institute legal proceedings, written approval from the sub licensor must be obtained.

Nel caso in cui il Sub Licenziatario non eserciti la diligenza richiesta per l'utilizzo del Marchio Combinato di Laboratorio MRA, il Sub Licenziante può immediatamente revocare il diritto d'utilizzo del Marchio Combinato di Laboratorio MRA. Il Sub Licenziante non si assume alcuna responsabilità per ogni conseguenza derivante dalla revoca.

Inoltre, il Sub Licenziante può pubblicare sul suo sito Web le violazioni o le infrazioni al Contratto di Sub Licenza del Marchio Combinato di Laboratorio MRA dell'ILAC poste in essere da parte del Sub Licenziatario.

Nel caso in cui il Contratto di Sub-Licenza del Marchio Combinato di Laboratorio MRA dell'ILAC sia violato o non rispettato da terzi, le parti del Contratto se ne daranno immediata reciproca informazione. Le parti collaboreranno in relazione alle azioni legali intraprese contro tale terzo. Nel caso in cui il Sub Licenziatario decida di intraprendere un'azione legale, deve ottenere l'approvazione scritta da parte del Sub Licenziante.

§ 5 Duties to Claims of Third Parties

§ 5 Doveri nel caso di pretese parte di Terzi

Any claim against the sub licensee by a third party or person due to the use of the Laboratory Combined MRA Mark, must be reported immediately to the sub licensor. Approval to take legal proceedings must be requested in writing. In addition this notice provides the opportunity for the sub licensor to take part in any eventual legal action.

All expenses for the legal and extra-judicial actions are the responsibility of the sub licensee.

Ogni pretesa, nei confronti del Sub Licenziatario, da parte di terzi dovuta all'utilizzo del Marchio Combinato di Laboratorio MRA, deve essere immediatamente riferita al Sub Licenziante. L'approvazione ad intraprendere un'azione legale deve essere richiesta per iscritto dal Sub Licenziatario al Sub Licenziante. Inoltre, tale comunicazione darà la possibilità al Sub Licenziante di prendere parte in un'eventuale azione legale.

Tutte le spese relative ad azioni giudiziali e stragiudiziali sono a carico del Sub Licenziatario.

§ 6 Indemnification

§ 6 Risarcimento

Any damages suffered by the sub licensor due to the sub licensee's misuse of the Laboratory Combined MRA Mark and/or violation or infringement of the ILAC Laboratory Combined MRA Mark Sub License Agreement, the sub licensor can claim monetary indemnification from the sub licensee. The sub licensor will give the sub licensee a written warning of such intended action, to which the sub licensee has three weeks to answer before proceedings will begin against the sub licensee. During this time the sub licensee must take all reasonable steps to restore the situation to compliance with the ILAC Laboratory Combined MRA Mark Sub License Agreement, working in close cooperation with the sub licensor.

Il Sub Licenziante può chiedere al Sub Licenziatario il risarcimento economico per ogni danno subito dal Sub Licenziante a causa dell'uso improprio fatto dal Sub Licenziatario del Marchio Combinato di Laboratorio MRA e/o per violazioni o infrazioni da parte del Sub Licenziatario al Contratto di Sub-Licenza del Marchio Combinato di Laboratorio MRA dell'ILAC. Il Sub Licenziante invierà una diffida scritta al Sub Licenziatario indicando l'azione che intende intraprendere, il Sub Licenziatario avrà tre settimane per rispondere, prima che possa essere iniziato il procedimento nei suoi confronti. Durante questo periodo il Sub Licenziatario si impegna ad adottare ogni misura necessaria per ripristinare una situazione conforme a quanto previsto dal Contratto di Sub-Licenza del Marchio Combinato di Laboratorio MRA dell'ILAC, operando in stretta collaborazione con il Sub Licenziante.

§ 7 Termination of Agreement

§ 7 Risoluzione del Contratto

The Agreement commences on the date of signing and expires with the date of termination of the accreditation of the sub licensee. The Agreement automatically renews on the sub licensee's re accreditation. Termination of accreditation or suspension of longer than six months automatically cancels this ILAC Laboratory Combined MRA Mark Sub License Agreement. During a suspension of less than six months the sub licensee cannot use the Laboratory Combined MRA Mark.

Further, the Agreement can also be terminated due to one of the following:

1. For the sub licensor
 - insolvency
 - liquidation
 - exclusion or suspension from the ILAC MRA
2. For the sub licensee
 - insolvency
 - liquidation
 - expiration of accreditation
 - misuse of the Laboratory Combined MRA Mark

Il Contratto diverrà efficace alla data della firma ed avrà termine alla data della conclusione dell'accreditamento del Sub Licenziatario. Il Contratto si rinnoverà automaticamente al nuovo accreditamento del Sub Licenziatario. La cessazione dell'accreditamento, oppure la sospensione per più di sei mesi comporterà la risoluzione automatica del presente Contratto di Sub-Licenza del Marchio Combinato di Laboratorio MRA dell'ILAC. Durante la sospensione, inferiore a sei mesi, dell'accreditamento il Sub-Licenziatario non potrà utilizzare il Marchio Combinato di Laboratorio MRA.

Inoltre, il Contratto può essere anche risolto nel caso in cui si dovesse verificare uno dei seguenti eventi:

1. *Per quanto riguarda il Sub Licenziante:*
 - *insolvenza*
 - *liquidazione*
 - *esclusione o sospensione dall'Accordo di Mutuo Riconoscimento ILAC*
2. *Per quanto riguarda il Sub Licenziatario:*
 - *insolvenza*
 - *liquidazione*
 - *scadenza dell'accreditamento*
 - *uso scorretto del Marchio Combinato di Laboratorio MRA.*

§ 8 Severability Clause

§ 8 Nullità Parziale

Should some or a part of the clauses of this Agreement become invalid or will become invalid, the validity of the other clauses as well as the Agreement remains in effect.

The contractual partners will cooperate in such a way that others will replace invalid clauses, which are agreeable and appropriate to obtain the intended result, provided there is no infringement of statutory regulations.

Nel caso in cui alcune clausole del presente Contratto - o parte di esse - siano dichiarate nulle, le altre clausole del Contratto resteranno efficaci.

Le parti del presente Contratto si impegneranno a concordare clausole sostitutive di quelle dichiarate nulle al fine di ottenere i risultati voluti, senza che con ciò venga violata alcuna norma imperativa.

§ 9 Final Conditions
§ 9 Condizioni conclusive

With the signature of the contractual partners the Agreement becomes legally binding. This Agreement shall not be amended except by written agreement duly executed by the sub licensor and the sub licensee.

All notices, requests, demands and other communications made in connection with this Agreement shall be in writing and shall be deemed to be duly given on the date of delivery, if delivered in person, or upon confirmation of receipt by fax, e-mail or surface mail, direct to the other party.

The contractual partners agree they will make their best efforts to settle amicably, disputes arising from this Agreement. Failing agreement it is expressly understood and agreed that this Agreement shall be deemed to have been made in Rome (Italy), and shall be governed by the laws of Italy and the parties agree to submit all disputes, differences arising between the parties in connection with this Agreement or any clause or the construction thereof or the rights duties and liabilities of either party to arbitration in accordance with the laws of Italy.

Con la sottoscrizione delle parti, il presente Contratto diverrà legalmente vincolante. Il Contratto non sarà modificato se non con un accordo scritto debitamente sottoscritto sia dal Sub Licenziante che dal Sub Licenziatario.

Tutte le notifiche, le richieste e le altre comunicazioni fatte in relazione al presente Contratto saranno in forma scritta e considerate debitamente consegnate alla data di consegna, se fatte alla controparte di persona, oppure alla data di conferma di ricezione se fatte per fax, e-mail o posta.

Le parti concordano che faranno quanto in loro potere per comporre amichevolmente le controversie derivanti dal presente Contratto. In caso di mancato accordo, è espressamente inteso che il presente Contratto si intenderà concluso in Roma (Italia) e sarà regolato secondo la legge italiana e le Parti concordano di sottoporre tutte le controversie relative al presente Contratto, oppure ad una sua clausola, oppure alla sua interpretazione, oppure ai diritti, doveri e responsabilità dell'altra Parte ad arbitrato secondo le leggi italiane.

In witness whereof,
A conferma di quanto sopra,

This Agreement is executed as two original copies in English, the official language chosen by the Parties for the Contract.

Il presente Contratto è stipulato in due originali in lingua inglese, che viene eletta dalle Parti come lingua ufficiale del Contratto.

Date of Accreditation/Data di concessione dell'Accreditamento: Roma li, 11-05-2011

Release/Revisione 0 del 11-05-2011

Il Presidente ACCREDIA
Signature on behalf of the Sub Licensor
(Cav. del Lav. Federico Grazioli)

Il CAB
Signature on behalf of the Sub Licensee
(Dr. Giovanni BARCA)



1. INTRODUZIONE
 - 1.1 Nei paragrafi che seguono è riportato il testo bilingue del contratto di sublicenza che regola l'uso del marchio MRA.
 - 1.2 Per facilità di auditing ILAC è duplicata l'identificazione delle parti.
 - 1.3 La traduzione in lingua italiana è riportata al solo fine di facilitare la lettura della stessa senza alcun valore vincolante restando la versione in lingua inglese l'unica avente efficacia tra le parti.
 - 1.4 La sottoscrizione non costituisce autorizzazione all'uso del marchio combinato da parte del laboratorio ma solo presa in carico delle condizioni di sublicenza. L'utilizzo del marchio rimane interdetto fino a che gli adempimenti previsti nel paragrafo 2 del contratto di sublicenza non siano soddisfatti. **SI prega pertanto di sottoscrivere, comunque, anche la richiesta di utilizzo per il marchio combinato, al fine di evitare una inutile remissione della convenzione qualora la decisione di utilizzare il marchio combinato venisse presa in tempi successivi.**
2. CONTRATTO DI SUBLICENZA (testo integrale) DA SOTTOSCRIVERE
Di seguito è riportato il testo integrale del contratto di sublicenza ILAC:



**ILAC Laboratory Combined MRA Mark
Sub License Agreement
Contratto di Sub Licenza
del Marchio Combinato di Laboratorio MRA dell'ILAC**

Between the
Tra

ACCREDIA - Associazione legalmente riconosciuta il 16/07/2009 - in persona del suo Presidente, Cav. del Lav. Federico Grazioli, con sede in Roma (00198), Piazza Mincio, 2, C.F./P.IVA 10566361001,

Hereinafter called Sub Licenser
Qui di seguito il Sub Licenziante

And

ARPAT - AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE AMBIENTALE DELLA TOSCANA

Name: Dr. Giovanni BARCA

Address: Via Nicola Porpora, 22 - 50144 FIRENZE FI

Hereinafter called Sub Licensee.
Qui di seguito il Sub Licenziatario.

**Preamble
Preambolo**

The sub licenser is entitled in a license agreement with the licenser ILAC to use its MRA Mark as shown below
Il Sub Licenziante ha diritto, in virtù di un Contratto di licenza con la Società licenziante ILAC, di utilizzare il suo Marchio MRA come sotto raffigurato



in combination with its own logo hereinafter called "**Combined MRA Mark**".

The sub licensee intends a commercial use of the Laboratory Combined MRA Mark according to the example specified under clause 2.

*insieme con il logo del Sub Licenziante, di seguito denominato "**Marchio Combinato MRA**".*
Il Sub Licenziatario intende utilizzare commercialmente il Marchio Combinato di Laboratorio MRA secondo l'esempio di cui all'articolo 2.



Allegato 9

§ 1 Purpose of Agreement

§ 1 Scopo del Contratto

The Purpose of this Agreement is the use of the ILAC-MRA Mark, as shown above, in combination with the logo of the sub licensor by way of a sub license. Instead of the logo the sub licensee may use a Mark, which accredited laboratories are entitled to use.

The sub licensor declares to be entitled to dispose of the ILAC-MRA Mark right without restraint.

Lo scopo del presente Contratto è l'uso del Marchio ILAC-MRA, come sopra descritto, insieme al logo del Sub licenziante per mezzo di una sub licenza. Invece del logo, il Sub licenziatario può utilizzare un Marchio che i laboratori accreditati hanno il diritto di utilizzare.

Il Sub licenziante dichiara di aver diritto di disporre del Marchio ILAC-MRA senza alcuna restrizione.

§ 2 Extent of the License


§ 2 Finalità della Licenza

The sub licensor grants the sub licensee the use of the sub licensors Combined MRA Mark according to § 1 only in combination with the registration number of the sub licensee's accreditation - hereinafter called "**Laboratory Combined MRA Mark**" - on test reports, pre-printed letterhead, quotations for work, advertisements, websites and other documents in order to demonstrate accreditation by a signatory of the ILAC Arrangement.

The Laboratory Combined MRA Mark shall be used according to the example shown below using the same proportions:

*Il Sub Licenziante concede al Sub Licenziatario l'uso del Marchio Combinato MRA, di titolarità del Sub Licenziante in conformità al § 1, soltanto in combinazione con il numero di registrazione dell'accREDITAMENTO del Sub Licenziatario - qui di seguito detto "**Marchio Combinato di Laboratorio MRA**" - su rapporti di prova, carta intestata prestampata, offerte, pubblicità, siti Web ed altri documenti, per dimostrare l'accREDITAMENTO da parte di uno dei soggetti firmatari dell'Accordo ILAC.*

Il Marchio Combinato di Laboratorio MRA sarà utilizzato secondo l'esempio riportato di seguito e nelle stesse proporzioni:



The sub licensee is obliged to present its Laboratory Combined MRA Mark to the sub licensor and shall not use it until receipt of written approval from the sub licensor.

Il Sub Licenziatario è obbligato a presentare il suo Marchio Combinato di Laboratorio MRA al Sub Licenziante e non lo potrà utilizzare fino a quando avrà ottenuto l'approvazione scritta da parte del Sub Licenziante.

§ 3 Due Diligence

§ 3 Diligenza richiesta

The sub licensee guarantees to use the Laboratory Combined MRA Mark in accordance with the requirements set forth in this Agreement, and will not use in any way that would harm the reputation of the licensor or sub licensor.

The sub licensor is entitled to observe the use of the Laboratory Combined MRA Mark in the country of the sub licensee.

Il Sub Licenziatario garantisce che utilizzerà il Marchio Combinato di Laboratorio MRA secondo i requisiti indicati nel presente Contratto e che non lo utilizzerà in alcuna maniera che possa ledere la reputazione del Licenziante o del Sub Licenziante.

Il Sub Licenziante ha il diritto di verificare l'utilizzo del Marchio Combinato di Laboratorio MRA nel Paese del Sub Licenziatario.

§ 4 Subject of Rights and Duties

§ 4 Diritti e Doveri

If the sub licensee has not exercised due diligence on the use of the Laboratory Combined MRA Mark, the sub licensor can withdraw immediately the right to use the Laboratory Combined MRA Mark. The sub licensor takes no responsibility for any consequences of withdrawal.

Furthermore, the sub licensor may publish on the sub licensor's web site any violation or infringement, by the sub licensee, of the ILAC Laboratory Combined MRA Mark Sub License Agreement.

If the ILAC Laboratory Combined MRA Mark Sub License Agreement is violated or infringed by a third party or person, the contractual partners will immediately inform each other. They will cooperate in any actions taken against such a third party or person. If the sub licensee decides to institute legal proceedings, written approval from the sub licensor must be obtained.

Nel caso in cui il Sub Licenziatario non eserciti la diligenza richiesta per l'utilizzo del Marchio Combinato di Laboratorio MRA, il Sub Licenziante può immediatamente revocare il diritto d'utilizzo del Marchio Combinato di Laboratorio MRA. Il Sub Licenziante non si assume alcuna responsabilità per ogni conseguenza derivante dalla revoca.

Inoltre, il Sub Licenziante può pubblicare sul suo sito Web le violazioni o le infrazioni al Contratto di Sub Licenza del Marchio Combinato di Laboratorio MRA dell'ILAC poste in essere da parte del Sub Licenziatario.

Nel caso in cui il Contratto di Sub-Licenza del Marchio Combinato di Laboratorio MRA dell'ILAC sia violato o non rispettato da terzi, le parti del Contratto se ne daranno immediata reciproca informazione. Le parti collaboreranno in relazione alle azioni legali intraprese contro tale terzo. Nel caso in cui il Sub Licenziatario decida di intraprendere un'azione legale, deve ottenere l'approvazione scritta da parte del Sub Licenziante.

§ 5 Duties to Claims of Third Parties

§ 5 Doveri nel caso di pretese parte di Terzi

Any claim against the sub licensee by a third party or person due to the use of the Laboratory Combined MRA Mark, must be reported immediately to the sub licensor. Approval to take legal proceedings must be requested in writing. In addition this notice provides the opportunity for the sub licensor to take part in any eventual legal action.

All expenses for the legal and extra-judicial actions are the responsibility of the sub licensee.

Ogni pretesa, nei confronti del Sub Licenziatario, da parte di terzi dovuta all'utilizzo del Marchio Combinato di Laboratorio MRA, deve essere immediatamente riferita al Sub Licenziante. L'approvazione ad intraprendere un'azione legale deve essere richiesta per iscritto dal Sub Licenziatario al Sub Licenziante. Inoltre, tale comunicazione darà la possibilità al Sub Licenziante di prendere parte in un'eventuale azione legale. Tutte le spese relative ad azioni giudiziali e stragiudiziali sono a carico del Sub Licenziatario.

§ 6 Indemnification

§ 6 Risarcimento

Any damages suffered by the sub licensor due to the sub licensee's misuse of the Laboratory Combined MRA Mark and/or violation or infringement of the ILAC Laboratory Combined MRA Mark Sub License Agreement, the sub licensor can claim monetary indemnification from the sub licensee. The sub licensor will give the sub licensee a written warning of such intended action, to which the sub licensee has three weeks to answer before proceedings will begin against the sub licensee. During this time the sub licensee must take all reasonable steps to restore the situation to compliance with the ILAC Laboratory Combined MRA Mark Sub License Agreement, working in close cooperation with the sub licensor.

Il Sub Licenziante può chiedere al Sub Licenziatario il risarcimento economico per ogni danno subito dal Sub Licenziante a causa dell'uso improprio fatto dal Sub Licenziatario del Marchio Combinato di Laboratorio MRA e/o per violazioni o infrazioni da parte del Sub Licenziatario al Contratto di Sub-Licenza del Marchio Combinato di Laboratorio MRA dell'ILAC. Il Sub Licenziante invierà una diffida scritta al Sub Licenziatario indicando l'azione che intende intraprendere, il Sub Licenziatario avrà tre settimane per rispondere, prima che possa essere iniziato il procedimento nei suoi confronti. Durante questo periodo il Sub Licenziatario si impegna ad adottare ogni misura necessaria per ripristinare una situazione conforme a quanto previsto dal Contratto di Sub-Licenza del Marchio Combinato di Laboratorio MRA dell'ILAC, operando in stretta collaborazione con il Sub Licenziante.

§ 7 Termination of Agreement

§ 7 Risoluzione del Contratto

The Agreement commences on the date of signing and expires with the date of termination of the accreditation of the sub licensee. The Agreement automatically renews on the sub licensee's re accreditation. Termination of accreditation or suspension of longer than six months automatically cancels this ILAC Laboratory Combined MRA Mark Sub License Agreement. During a suspension of less than six months the sub licensee cannot use the Laboratory Combined MRA Mark.

Further, the Agreement can also be terminated due to one of the following:

1. For the sub licensor
 - insolvency
 - liquidation
 - exclusion or suspension from the ILAC MRA
2. For the sub licensee
 - insolvency
 - liquidation
 - expiration of accreditation
 - misuse of the Laboratory Combined MRA Mark

Il Contratto diverrà efficace alla data della firma ed avrà termine alla data della conclusione dell'accreditamento del Sub Licenziatario. Il Contratto si rinnoverà automaticamente al nuovo accreditamento del Sub Licenziatario. La cessazione dell'accreditamento, oppure la sospensione per più di sei mesi comporterà la risoluzione automatica del presente Contratto di Sub-Licenza del Marchio Combinato di Laboratorio MRA dell'ILAC. Durante la sospensione, inferiore a sei mesi, dell'accreditamento il Sub-Licenziatario non potrà utilizzare il Marchio Combinato di Laboratorio MRA.

Inoltre, il Contratto può essere anche risolto nel caso in cui si dovesse verificare uno dei seguenti eventi:

1. *Per quanto riguarda il Sub Licenziante:*
 - *insolvenza*
 - *liquidazione*
 - *esclusione o sospensione dall'Accordo di Mutuo Riconoscimento ILAC*
2. *Per quanto riguarda il Sub Licenziatario:*
 - *insolvenza*
 - *liquidazione*
 - *scadenza dell'accreditamento*
 - *uso scorretto del Marchio Combinato di Laboratorio MRA.*

§ 8 Severability Clause

§ 8 Nullità Parziale

Should some or a part of the clauses of this Agreement become invalid or will become invalid, the validity of the other clauses as well as the Agreement remains in effect.

The contractual partners will cooperate in such a way that others will replace invalid clauses, which are agreeable and appropriate to obtain the intended result, provided there is no infringement of statutory regulations.

Nel caso in cui alcune clausole del presente Contratto - o parte di esse - siano dichiarate nulle, le altre clausole del Contratto resteranno efficaci.

Le parti del presente Contratto si impegneranno a concordare clausole sostitutive di quelle dichiarate nulle al fine di ottenere i risultati voluti, senza che con ciò venga violata alcuna norma imperativa.

§ 9 Final Conditions
§ 9 Condizioni conclusive

With the signature of the contractual partners the Agreement becomes legally binding. This Agreement shall not be amended except by written agreement duly executed by the sub licensor and the sub licensee.

All notices, requests, demands and other communications made in connection with this Agreement shall be in writing and shall be deemed to be duly given on the date of delivery, if delivered in person, or upon confirmation of receipt by fax, e-mail or surface mail, direct to the other party.

The contractual partners agree they will make their best efforts to settle amicably, disputes arising from this Agreement. Failing agreement it is expressly understood and agreed that this Agreement shall be deemed to have been made in Rome (Italy), and shall be governed by the laws of Italy and the parties agree to submit all disputes, differences arising between the parties in connection with this Agreement or any clause or the construction thereof or the rights duties and liabilities of either party to arbitration in accordance with the laws of Italy.

Con la sottoscrizione delle parti, il presente Contratto diverrà legalmente vincolante. Il Contratto non sarà modificato se non con un accordo scritto debitamente sottoscritto sia dal Sub Licenziante che dal Sub Licenziario.

Tutte le notifiche, le richieste e le altre comunicazioni fatte in relazione al presente Contratto saranno in forma scritta e considerate debitamente consegnate alla data di consegna, se fatte alla controparte di persona, oppure alla data di conferma di ricezione se fatte per fax, e-mail o posta.

Le parti concordano che faranno quanto in loro potere per comporre amichevolmente le controversie derivanti dal presente Contratto. In caso di mancato accordo, è espressamente inteso che il presente Contratto si intenderà concluso in Roma (Italia) e sarà regolato secondo la legge italiana e le Parti concordano di sottoporre tutte le controversie relative al presente Contratto, oppure ad una sua clausola, oppure alla sua interpretazione, oppure ai diritti, doveri e responsabilità dell'altra Parte ad arbitrato secondo le leggi italiane.

In witness whereof,
A conferma di quanto sopra,

This Agreement is executed as two original copies in English, the official language chosen by the Parties for the Contract.

Il presente Contratto è stipulato in due originali in lingua inglese, che viene eletta dalle Parti come lingua ufficiale del Contratto.

Date of Accreditation/Data di concessione dell'Accreditamento: Roma li, 11-05-2011

Release/Revisione 0 del 11-05-2011

Il Presidente ACCREDIA
Signature on behalf of the Sub Licensor
(Cav. del Lav. Federico Grazioli)

Il CAB
Signature on behalf of the Sub Licensee
(Dr. Giovanni BARCA)

Allegato 10



1. INTRODUZIONE

- 1.1 Nei paragrafi che seguono è riportato il testo bilingue del contratto di sublicenza che regola l'uso del marchio MRA.
- 1.2 Per facilità di auditing ILAC è duplicata l'identificazione delle parti.
- 1.3 La traduzione in lingua italiana è riportata al solo fine di facilitare la lettura della stessa senza alcun valore vincolante restando la versione in lingua inglese l'unica avente efficacia tra le parti.
- 1.4 La sottoscrizione non costituisce autorizzazione all'uso del marchio combinato da parte del laboratorio ma solo presa in carico delle condizioni di sublicenza. L'utilizzo del marchio rimane interdetto fino a che gli adempimenti previsti nel paragrafo 2 del contratto di sublicenza non siano soddisfatti. **SI prega pertanto di sottoscrivere, comunque, anche la richiesta di utilizzo per il marchio combinato, al fine di evitare una inutile remissione della convenzione qualora la decisione di utilizzare il marchio combinato venisse presa in tempi successivi.**

2. CONTRATTO DI SUBLICENZA (testo integrale) DA SOTTOSCRIVERE

Di seguito è riportato il testo integrale del contratto di sublicenza ILAC:

**ILAC Laboratory Combined MRA Mark
Sub License Agreement
Contratto di Sub Licenza
del Marchio Combinato di Laboratorio MRA dell'ILAC**

Between the
Tra

ACCREDIA - Associazione legalmente riconosciuta il 16/07/2009 - in persona del suo Presidente, Cav. del Lav. Federico Grazioli, con sede in Roma (00198), Piazza Mincio, 2, C.F./P.IVA 10566361001,

Hereinafter called Sub Licenser
Qui di seguito il Sub Licenziante

And

ARPAT - AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE AMBIENTALE DELLA TOSCANA

Name: Dr. Giovanni BARCA

Address: Via Nicola Porpora, 22 - 50144 FIRENZE FI

Hereinafter called Sub Licensee.
Qui di seguito il Sub Licenziatario.

**Preamble
Preambolo**

The sub licenser is entitled in a license agreement with the licenser ILAC to use its MRA Mark as shown below
Il Sub Licenziante ha diritto, in virtù di un Contratto di licenza con la Società licenziante ILAC, di utilizzare il suo Marchio MRA come sotto raffigurato



in combination with its own logo hereinafter called "**Combined MRA Mark**".

The sub licensee intends a commercial use of the Laboratory Combined MRA Mark according to the example specified under clause 2.

*insieme con il logo del Sub Licenziante, di seguito denominato "**Marchio Combinato MRA**".*

Il Sub Licenziatario intende utilizzare commercialmente il Marchio Combinato di Laboratorio MRA secondo l'esempio di cui all'articolo 2.

§ 1 Purpose of Agreement

§ 1 Scopo del Contratto

The Purpose of this Agreement is the use of the ILAC-MRA Mark, as shown above, in combination with the logo of the sub licensor by way of a sub license. Instead of the logo the sub licensee may use a Mark, which accredited laboratories are entitled to use.

The sub licensor declares to be entitled to dispose of the ILAC-MRA Mark right without restraint.

Lo scopo del presente Contratto è l'uso del Marchio ILAC-MRA, come sopra descritto, insieme al logo del Sub licenziante per mezzo di una sub licenza. Invece del logo, il Sub licenziatario può utilizzare un Marchio che i laboratori accreditati hanno il diritto di utilizzare.

Il Sub licenziante dichiara di aver diritto di disporre del Marchio ILAC-MRA senza alcuna restrizione.

§ 2 Extent of the License

§ 2 Finalità della Licenza

The sub licensor grants the sub licensee the use of the sub licensors Combined MRA Mark according to § 1 only in combination with the registration number of the sub licensee's accreditation - hereinafter called "**Laboratory Combined MRA Mark**" - on test reports, pre-printed letterhead, quotations for work, advertisements, websites and other documents in order to demonstrate accreditation by a signatory of the ILAC Arrangement.

The Laboratory Combined MRA Mark shall be used according to the example shown below using the same proportions:

*Il Sub Licenziante concede al Sub Licenziatario l'uso del Marchio Combinato MRA, di titolarità del Sub Licenziante in conformità al § 1, soltanto in combinazione con il numero di registrazione dell'accREDITAMENTO del Sub Licenziatario - qui di seguito detto "**Marchio Combinato di Laboratorio MRA**" - su rapporti di prova, carta intestata prestampata, offerte, pubblicità, siti Web ed altri documenti, per dimostrare l'accREDITAMENTO da parte di uno dei soggetti firmatari dell'Accordo ILAC.*

Il Marchio Combinato di Laboratorio MRA sarà utilizzato secondo l'esempio riportato di seguito e nelle stesse proporzioni:



LAB N° 0000

The sub licensee is obliged to present its Laboratory Combined MRA Mark to the sub licensor and shall not use it until receipt of written approval from the sub licensor.

Il Sub Licenziatario è obbligato a presentare il suo Marchio Combinato di Laboratorio MRA al Sub Licenziante e non lo potrà utilizzare fino a quando avrà ottenuto l'approvazione scritta da parte del Sub Licenziante.

§ 3 Due Diligence

§ 3 Diligenza richiesta

The sub licensee guarantees to use the Laboratory Combined MRA Mark in accordance with the requirements set forth in this Agreement, and will not use in any way that would harm the reputation of the licensor or sub licensor.

The sub licensor is entitled to observe the use of the Laboratory Combined MRA Mark in the country of the sub licensee.

Il Sub Licenziatario garantisce che utilizzerà il Marchio Combinato di Laboratorio MRA secondo i requisiti indicati nel presente Contratto e che non lo utilizzerà in alcuna maniera che possa ledere la reputazione del Licenziante o del Sub Licenziante.

Il Sub Licenziante ha il diritto di verificare l'utilizzo del Marchio Combinato di Laboratorio MRA nel Paese del Sub Licenziatario.

§ 4 Subject of Rights and Duties

§ 4 Diritti e Doveri

If the sub licensee has not exercised due diligence on the use of the Laboratory Combined MRA Mark, the sub licensor can withdraw immediately the right to use the Laboratory Combined MRA Mark. The sub licensor takes no responsibility for any consequences of withdrawal.

Furthermore, the sub licensor may publish on the sub licensor's web site any violation or infringement, by the sub licensee, of the ILAC Laboratory Combined MRA Mark Sub License Agreement.

If the ILAC Laboratory Combined MRA Mark Sub License Agreement is violated or infringed by a third party or person, the contractual partners will immediately inform each other. They will cooperate in any actions taken against such a third party or person. If the sub licensee decides to institute legal proceedings, written approval from the sub licensor must be obtained.

Nel caso in cui il Sub Licenziatario non eserciti la diligenza richiesta per l'utilizzo del Marchio Combinato di Laboratorio MRA, il Sub Licenziante può immediatamente revocare il diritto d'utilizzo del Marchio Combinato di Laboratorio MRA. Il Sub Licenziante non si assume alcuna responsabilità per ogni conseguenza derivante dalla revoca.

Inoltre, il Sub Licenziante può pubblicare sul suo sito Web le violazioni o le infrazioni al Contratto di Sub Licenza del Marchio Combinato di Laboratorio MRA dell'ILAC poste in essere da parte del Sub Licenziatario.

Nel caso in cui il Contratto di Sub-Licenza del Marchio Combinato di Laboratorio MRA dell'ILAC sia violato o non rispettato da terzi, le parti del Contratto se ne daranno immediata reciproca informazione. Le parti collaboreranno in relazione alle azioni legali intraprese contro tale terzo. Nel caso in cui il Sub Licenziatario decida di intraprendere un'azione legale, deve ottenere l'approvazione scritta da parte del Sub Licenziante.

§ 5 Duties to Claims of Third Parties

§ 5 Doveri nel caso di pretese parte di Terzi

Any claim against the sub licensee by a third party or person due to the use of the Laboratory Combined MRA Mark, must be reported immediately to the sub licensor. Approval to take legal proceedings must be requested in writing. In addition this notice provides the opportunity for the sub licensor to take part in any eventual legal action.

All expenses for the legal and extra-judicial actions are the responsibility of the sub licensee.

Ogni pretesa, nei confronti del Sub Licenziatario, da parte di terzi dovuta all'utilizzo del Marchio Combinato di Laboratorio MRA, deve essere immediatamente riferita al Sub Licenziante. L'approvazione ad intraprendere un'azione legale deve essere richiesta per iscritto dal Sub Licenziatario al Sub Licenziante. Inoltre, tale comunicazione darà la possibilità al Sub Licenziante di prendere parte in un'eventuale azione legale.

Tutte le spese relative ad azioni giudiziali e stragiudiziali sono a carico del Sub Licenziatario.

§ 6 Indemnification

§ 6 Risarcimento

Any damages suffered by the sub licensor due to the sub licensee's misuse of the Laboratory Combined MRA Mark and/or violation or infringement of the ILAC Laboratory Combined MRA Mark Sub License Agreement, the sub licensor can claim monetary indemnification from the sub licensee. The sub licensor will give the sub licensee a written warning of such intended action, to which the sub licensee has three weeks to answer before proceedings will begin against the sub licensee. During this time the sub licensee must take all reasonable steps to restore the situation to compliance with the ILAC Laboratory Combined MRA Mark Sub License Agreement, working in close cooperation with the sub licensor.

Il Sub Licenziante può chiedere al Sub Licenziatario il risarcimento economico per ogni danno subito dal Sub Licenziante a causa dell'uso improprio fatto dal Sub Licenziatario del Marchio Combinato di Laboratorio MRA e/o per violazioni o infrazioni da parte del Sub Licenziatario al Contratto di Sub-Licenza del Marchio Combinato di Laboratorio MRA dell'ILAC. Il Sub Licenziante invierà una diffida scritta al Sub Licenziatario indicando l'azione che intende intraprendere, il Sub Licenziatario avrà tre settimane per rispondere, prima che possa essere iniziato il procedimento nei suoi confronti. Durante questo periodo il Sub Licenziatario si impegna ad adottare ogni misura necessaria per ripristinare una situazione conforme a quanto previsto dal Contratto di Sub-Licenza del Marchio Combinato di Laboratorio MRA dell'ILAC, operando in stretta collaborazione con il Sub Licenziante.

§ 7 Termination of Agreement

§ 7 Risoluzione del Contratto

The Agreement commences on the date of signing and expires with the date of termination of the accreditation of the sub licensee. The Agreement automatically renews on the sub licensee's re accreditation. Termination of accreditation or suspension of longer than six months automatically cancels this ILAC Laboratory Combined MRA Mark Sub License Agreement. During a suspension of less than six months the sub licensee cannot use the Laboratory Combined MRA Mark.

Further, the Agreement can also be terminated due to one of the following:

1. For the sub licensor
 - insolvency
 - liquidation
 - exclusion or suspension from the ILAC MRA
2. For the sub licensee
 - insolvency
 - liquidation
 - expiration of accreditation
 - misuse of the Laboratory Combined MRA Mark

Il Contratto diverrà efficace alla data della firma ed avrà termine alla data della conclusione dell'accREDITAMENTO del Sub Licenziatario. Il Contratto si rinnoverà automaticamente al nuovo accREDITAMENTO del Sub Licenziatario. La cessazione dell'accREDITAMENTO, oppure la sospensione per più di sei mesi comporterà la risoluzione automatica del presente Contratto di Sub-Licenza del Marchio Combinato di Laboratorio MRA dell'ILAC. Durante la sospensione, inferiore a sei mesi, dell'accREDITAMENTO il Sub-Licenziatario non potrà utilizzare il Marchio Combinato di Laboratorio MRA.

Inoltre, il Contratto può essere anche risolto nel caso in cui si dovesse verificare uno dei seguenti eventi:

1. *Per quanto riguarda il Sub Licenziante:*
 - *insolvenza*
 - *liquidazione*
 - *esclusione o sospensione dall'Accordo di Mutuo Riconoscimento ILAC*
2. *Per quanto riguarda il Sub Licenziatario:*
 - *insolvenza*
 - *liquidazione*
 - *scadenza dell'accREDITAMENTO*
 - *uso scorretto del Marchio Combinato di Laboratorio MRA.*

§ 8 Severability Clause

§ 8 Nullità Parziale

Should some or a part of the clauses of this Agreement become invalid or will become invalid, the validity of the other clauses as well as the Agreement remains in effect.

The contractual partners will cooperate in such a way that others will replace invalid clauses, which are agreeable and appropriate to obtain the intended result, provided there is no infringement of statutory regulations.

Nel caso in cui alcune clausole del presente Contratto - o parte di esse - siano dichiarate nulle, le altre clausole del Contratto resteranno efficaci.

Le parti del presente Contratto si impegneranno a concordare clausole sostitutive di quelle dichiarate nulle al fine di ottenere i risultati voluti, senza che con ciò venga violata alcuna norma imperativa.

§ 9 Final Conditions
§ 9 Condizioni conclusive

With the signature of the contractual partners the Agreement becomes legally binding. This Agreement shall not be amended except by written agreement duly executed by the sub licenser and the sub licensee.

All notices, requests, demands and other communications made in connection with this Agreement shall be in writing and shall be deemed to be duly given on the date of delivery, if delivered in person, or upon confirmation of receipt by fax, e-mail or surface mail, direct to the other party.

The contractual partners agree they will make their best efforts to settle amicably, disputes arising from this Agreement. Failing agreement it is expressly understood and agreed that this Agreement shall be deemed to have been made in Rome (Italy), and shall be governed by the laws of Italy and the parties agree to submit all disputes, differences arising between the parties in connection with this Agreement or any clause or the construction thereof or the rights duties and liabilities of either party to arbitration in accordance with the laws of Italy.

Con la sottoscrizione delle parti, il presente Contratto diverrà legalmente vincolante. Il Contratto non sarà modificato se non con un accordo scritto debitamente sottoscritto sia dal Sub Licenziante che dal Sub Licenziatario.

Tutte le notifiche, le richieste e le altre comunicazioni fatte in relazione al presente Contratto saranno in forma scritta e considerate debitamente consegnate alla data di consegna, se fatte alla controparte di persona, oppure alla data di conferma di ricezione se fatte per fax, e-mail o posta.

Le parti concordano che faranno quanto in loro potere per comporre amichevolmente le controversie derivanti dal presente Contratto. In caso di mancato accordo, è espressamente inteso che il presente Contratto si intenderà concluso in Roma (Italia) e sarà regolato secondo la legge italiana e le Parti concordano di sottoporre tutte le controversie relative al presente Contratto, oppure ad una sua clausola, oppure alla sua interpretazione, oppure ai diritti, doveri e responsabilità dell'altra Parte ad arbitrato secondo le leggi italiane.

In witness whereof,
A conferma di quanto sopra,

This Agreement is executed as two original copies in English, the official language chosen by the Parties for the Contract.
Il presente Contratto è stipulato in due originali in lingua inglese, che viene eletta dalle Parti come lingua ufficiale del Contratto.

Date of Accreditation/Data di concessione dell'Accreditamento: Roma li, 11-05-2011

Release/Revisione 0 del 11-05-2011

Il Presidente ACCREDIA
Signature on behalf of the Sub Licenser
(Cav. del Lav. Federico Grazioli)

Il CAB
Signature on behalf of the Sub Licensee
(Dr. Giovanni BARCA)

Alegato 11



1. INTRODUZIONE

- 1.1 Nei paragrafi che seguono è riportato il testo bilingue del contratto di sublicenza che regola l'uso del marchio MRA.
- 1.2 Per facilità di auditing ILAC è duplicata l'identificazione delle parti.
- 1.3 La traduzione in lingua italiana è riportata al solo fine di facilitare la lettura della stessa senza alcun valore vincolante restando la versione in lingua inglese l'unica avente efficacia tra le parti.
- 1.4 La sottoscrizione non costituisce autorizzazione all'uso del marchio combinato da parte del laboratorio ma solo presa in carico delle condizioni di sublicenza. L'utilizzo del marchio rimane interdetto fino a che gli adempimenti previsti nel paragrafo 2 del contratto di sublicenza non siano soddisfatti. **Si prega pertanto di sottoscrivere, comunque, anche la richiesta di utilizzo per il marchio combinato, al fine di evitare una inutile riammissione della convenzione qualora la decisione di utilizzare il marchio combinato venisse presa in tempi successivi.**

2. CONTRATTO DI SUBLICENZA (testo integrale) DA SOTTOSCRIVERE

Di seguito è riportato il testo integrale del contratto di sublicenza ILAC:



**ILAC Laboratory Combined MRA Mark
Sub License Agreement
Contratto di Sub Licenza
del Marchio Combinato di Laboratorio MRA dell'ILAC**

Between the
Tra

ACCREDIA - Associazione legalmente riconosciuta il 16/07/2009 - in persona del suo Presidente, Cav. del Lav. Federico Grazioli, con sede in Roma (00198), Piazza Mincio, 2, C.F./P.IVA 10566361001,

Hereinafter called Sub Licenser
Qui di seguito il Sub Licenziante

And

ARPAT - AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE AMBIENTALE DELLA TOSCANA

Name: Dr. Giovanni BARCA

Address: Via Nicola Porpora, 22 - 50144 FIRENZE FI

Hereinafter called Sub Licensee.
Qui di seguito il Sub Licenziatario.

**Preamble
Preambolo**

The sub licenser is entitled in a license agreement with the licenser ILAC to use its MRA Mark as shown below
Il Sub Licenziante ha diritto, in virtù di un Contratto di licenza con la Società licenziante ILAC, di utilizzare il suo Marchio MRA come sotto raffigurato



in combination with its own logo hereinafter called "**Combined MRA Mark**".

The sub licensee intends a commercial use of the Laboratory Combined MRA Mark according to the example specified under clause 2.

*insieme con il logo del Sub Licenziante, di seguito denominato "**Marchio Combinato MRA**".*

Il Sub Licenziatario intende utilizzare commercialmente il Marchio Combinato di Laboratorio MRA secondo l'esempio di cui all'articolo 2.



§ 1 Purpose of Agreement

§ 1 Scopo del Contratto

The Purpose of this Agreement is the use of the ILAC-MRA Mark, as shown above, in combination with the logo of the sub licensor by way of a sub license. Instead of the logo the sub licensee may use a Mark, which accredited laboratories are entitled to use.

The sub licensor declares to be entitled to dispose of the ILAC-MRA Mark right without restraint.

Lo scopo del presente Contratto è l'uso del Marchio ILAC-MRA, come sopra descritto, insieme al logo del Sub licenziante per mezzo di una sub licenza. Invece del logo, il Sub licenziatario può utilizzare un Marchio che i laboratori accreditati hanno il diritto di utilizzare.

Il Sub licenziante dichiara di aver diritto di disporre del Marchio ILAC-MRA senza alcuna restrizione.

§ 2 Extent of the License

§ 2 Finalità della Licenza

The sub licensor grants the sub licensee the use of the sub licensors Combined MRA Mark according to § 1 only in combination with the registration number of the sub licensee's accreditation - hereinafter called "**Laboratory Combined MRA Mark**" - on test reports, pre-printed letterhead, quotations for work, advertisements, websites and other documents in order to demonstrate accreditation by a signatory of the ILAC Arrangement.

The Laboratory Combined MRA Mark shall be used according to the example shown below using the same proportions:

*Il Sub Licenziante concede al Sub Licenziatario l'uso del Marchio Combinato MRA, di titolarità del Sub Licenziante in conformità al § 1, soltanto in combinazione con il numero di registrazione dell'accREDITAMENTO del Sub Licenziatario - qui di seguito detto "**Marchio Combinato di Laboratorio MRA**" - su rapporti di prova, carta intestata prestampata, offerte, pubblicità, siti Web ed altri documenti, per dimostrare l'accREDITAMENTO da parte di uno dei soggetti firmatari dell'Accordo ILAC.*

Il Marchio Combinato di Laboratorio MRA sarà utilizzato secondo l'esempio riportato di seguito e nelle stesse proporzioni:



LAB N° 0000

The sub licensee is obliged to present its Laboratory Combined MRA Mark to the sub licensor and shall not use it until receipt of written approval from the sub licensor.

Il Sub Licenziatario è obbligato a presentare il suo Marchio Combinato di Laboratorio MRA al Sub Licenziante e non lo potrà utilizzare fino a quando avrà ottenuto l'approvazione scritta da parte del Sub Licenziante.

§ 3 Due Diligence

§ 3 Diligenza richiesta

The sub licensee guarantees to use the Laboratory Combined MRA Mark in accordance with the requirements set forth in this Agreement, and will not use in any way that would harm the reputation of the licensor or sub licensor.

The sub licensor is entitled to observe the use of the Laboratory Combined MRA Mark in the country of the sub licensee.

Il Sub Licenziatario garantisce che utilizzerà il Marchio Combinato di Laboratorio MRA secondo i requisiti indicati nel presente Contratto e che non lo utilizzerà in alcuna maniera che possa ledere la reputazione del Licenziante o del Sub Licenziante.

Il Sub Licenziante ha il diritto di verificare l'utilizzo del Marchio Combinato di Laboratorio MRA nel Paese del Sub Licenziatario.

§ 4 Subject of Rights and Duties

§ 4 Diritti e Doveri

If the sub licensee has not exercised due diligence on the use of the Laboratory Combined MRA Mark, the sub licensor can withdraw immediately the right to use the Laboratory Combined MRA Mark. The sub licensor takes no responsibility for any consequences of withdrawal.

Furthermore, the sub licensor may publish on the sub licensor's web site any violation or infringement, by the sub licensee, of the ILAC Laboratory Combined MRA Mark Sub License Agreement.

If the ILAC Laboratory Combined MRA Mark Sub License Agreement is violated or infringed by a third party or person, the contractual partners will immediately inform each other. They will cooperate in any actions taken against such a third party or person. If the sub licensee decides to institute legal proceedings, written approval from the sub licensor must be obtained.

Nel caso in cui il Sub Licenziatario non eserciti la diligenza richiesta per l'utilizzo del Marchio Combinato di Laboratorio MRA, il Sub Licenziante può immediatamente revocare il diritto d'utilizzo del Marchio Combinato di Laboratorio MRA. Il Sub Licenziante non si assume alcuna responsabilità per ogni conseguenza derivante dalla revoca.

Inoltre, il Sub Licenziante può pubblicare sul suo sito Web le violazioni o le infrazioni al Contratto di Sub Licenza del Marchio Combinato di Laboratorio MRA dell'ILAC poste in essere da parte del Sub Licenziatario.

Nel caso in cui il Contratto di Sub-Licenza del Marchio Combinato di Laboratorio MRA dell'ILAC sia violato o non rispettato da terzi, le parti del Contratto se ne daranno immediata reciproca informazione. Le parti collaboreranno in relazione alle azioni legali intraprese contro tale terzo. Nel caso in cui il Sub Licenziatario decida di intraprendere un'azione legale, deve ottenere l'approvazione scritta da parte del Sub Licenziante.

§ 5 Duties to Claims of Third Parties

§ 5 Doveri nel caso di pretese parte di Terzi

Any claim against the sub licensee by a third party or person due to the use of the Laboratory Combined MRA Mark, must be reported immediately to the sub licensor. Approval to take legal proceedings must be requested in writing. In addition this notice provides the opportunity for the sub licensor to take part in any eventual legal action.

All expenses for the legal and extra-judicial actions are the responsibility of the sub licensee.

Ogni pretesa, nei confronti del Sub Licenziatario, da parte di terzi dovuta all'utilizzo del Marchio Combinato di Laboratorio MRA, deve essere immediatamente riferita al Sub Licenziante. L'approvazione ad intraprendere un'azione legale deve essere richiesta per iscritto dal Sub Licenziatario al Sub Licenziante. Inoltre, tale comunicazione darà la possibilità al Sub Licenziante di prendere parte in un'eventuale azione legale.

Tutte le spese relative ad azioni giudiziali e stragiudiziali sono a carico del Sub Licenziatario.

§ 6 Indemnification

§ 6 Risarcimento

Any damages suffered by the sub licensor due to the sub licensee's misuse of the Laboratory Combined MRA Mark and/or violation or infringement of the ILAC Laboratory Combined MRA Mark Sub License Agreement, the sub licensor can claim monetary indemnification from the sub licensee. The sub licensor will give the sub licensee a written warning of such intended action, to which the sub licensee has three weeks to answer before proceedings will begin against the sub licensee. During this time the sub licensee must take all reasonable steps to restore the situation to compliance with the ILAC Laboratory Combined MRA Mark Sub License Agreement, working in close cooperation with the sub licensor.

Il Sub Licenziante può chiedere al Sub Licenziatario il risarcimento economico per ogni danno subito dal Sub Licenziante a causa dell'uso improprio fatto dal Sub Licenziatario del Marchio Combinato di Laboratorio MRA e/o per violazioni o infrazioni da parte del Sub Licenziatario al Contratto di Sub-Licenza del Marchio Combinato di Laboratorio MRA dell'ILAC. Il Sub Licenziante invierà una diffida scritta al Sub Licenziatario indicando l'azione che intende intraprendere, il Sub Licenziatario avrà tre settimane per rispondere, prima che possa essere iniziato il procedimento nei suoi confronti. Durante questo periodo il Sub Licenziatario si impegna ad adottare ogni misura necessaria per ripristinare una situazione conforme a quanto previsto dal Contratto di Sub-Licenza del Marchio Combinato di Laboratorio MRA dell'ILAC, operando in stretta collaborazione con il Sub Licenziante.

§ 7 Termination of Agreement
§ 7 Risoluzione del Contratto

The Agreement commences on the date of signing and expires with the date of termination of the accreditation of the sub licensee. The Agreement automatically renews on the sub licensee's re accreditation. Termination of accreditation or suspension of longer than six months automatically cancels this ILAC Laboratory Combined MRA Mark Sub License Agreement. During a suspension of less than six months the sub licensee cannot use the Laboratory Combined MRA Mark.

Further, the Agreement can also be terminated due to one of the following:

1. For the sub licensor
 - insolvency
 - liquidation
 - exclusion or suspension from the ILAC MRA
2. For the sub licensee
 - insolvency
 - liquidation
 - expiration of accreditation
 - misuse of the Laboratory Combined MRA Mark

Il Contratto diverrà efficace alla data della firma ed avrà termine alla data della conclusione dell'accREDITAMENTO del Sub Licenziatario. Il Contratto si rinnoverà automaticamente al nuovo accREDITAMENTO del Sub Licenziatario. La cessazione dell'accREDITAMENTO, oppure la sospensione per più di sei mesi comporterà la risoluzione automatica del presente Contratto di Sub-Licenza del Marchio Combinato di Laboratorio MRA dell'ILAC. Durante la sospensione, inferiore a sei mesi, dell'accREDITAMENTO il Sub-Licenziatario non potrà utilizzare il Marchio Combinato di Laboratorio MRA.

Inoltre, il Contratto può essere anche risolto nel caso in cui si dovesse verificare uno dei seguenti eventi:

1. Per quanto riguarda il Sub Licenziante:
 - insolvenza
 - liquidazione
 - esclusione o sospensione dall'Accordo di Mutuo Riconoscimento ILAC
2. Per quanto riguarda il Sub Licenziatario:
 - insolvenza
 - liquidazione
 - scadenza dell'accREDITAMENTO
 - uso scorretto del Marchio Combinato di Laboratorio MRA.

§ 8 Severability Clause
§ 8 Nullità Parziale

Should some or a part of the clauses of this Agreement become invalid or will become invalid, the validity of the other clauses as well as the Agreement remains in effect.

The contractual partners will cooperate in such a way that others will replace invalid clauses, which are agreeable and appropriate to obtain the intended result, provided there is no infringement of statutory regulations.

Nel caso in cui alcune clausole del presente Contratto - o parte di esse - siano dichiarate nulle, le altre clausole del Contratto resteranno efficaci.

Le parti del presente Contratto si impegneranno a concordare clausole sostitutive di quelle dichiarate nulle al fine di ottenere i risultati voluti, senza che con ciò venga violata alcuna norma imperativa.

§ 9 Final Conditions
§ 9 Condizioni conclusive

With the signature of the contractual partners the Agreement becomes legally binding. This Agreement shall not be amended except by written agreement duly executed by the sub licensor and the sub licensee.

All notices, requests, demands and other communications made in connection with this Agreement shall be in writing and shall be deemed to be duly given on the date of delivery, if delivered in person, or upon confirmation of receipt by fax, e-mail or surface mail, direct to the other party.

The contractual partners agree they will make their best efforts to settle amicably, disputes arising from this Agreement. Failing agreement it is expressly understood and agreed that this Agreement shall be deemed to have been made in Rome (Italy), and shall be governed by the laws of Italy and the parties agree to submit all disputes, differences arising between the parties in connection with this Agreement or any clause or the construction thereof or the rights duties and liabilities of either party to arbitration in accordance with the laws of Italy.

Con la sottoscrizione delle parti, il presente Contratto diverrà legalmente vincolante. Il Contratto non sarà modificato se non con un accordo scritto debitamente sottoscritto sia dal Sub Licenziante che dal Sub Licenziatario.

Tutte le notifiche, le richieste e le altre comunicazioni fatte in relazione al presente Contratto saranno in forma scritta e considerate debitamente consegnate alla data di consegna, se fatte alla controparte di persona, oppure alla data di conferma di ricezione se fatte per fax, e-mail o posta.

Le parti concordano che faranno quanto in loro potere per comporre amichevolmente le controversie derivanti dal presente Contratto. In caso di mancato accordo, è espressamente inteso che il presente Contratto si intenderà concluso in Roma (Italia) e sarà regolato secondo la legge italiana e le Parti concordano di sottoporre tutte le controversie relative al presente Contratto, oppure ad una sua clausola, oppure alla sua interpretazione, oppure ai diritti, doveri e responsabilità dell'altra Parte ad arbitrato secondo le leggi italiane.

In witness whereof,
A conferma di quanto sopra,

This Agreement is executed as two original copies in English, the official language chosen by the Parties for the Contract.

Il presente Contratto è stipulato in due originali in lingua inglese, che viene eletta dalle Parti come lingua ufficiale del Contratto.

Date of Accreditation/Data di concessione dell'Accreditamento:

Release/Revisione 0 del 11-05-2011

Il Presidente ACCREDIA
Signature on behalf of the Sub Licensor
(Cav. del Lav. Federico Grazioli)

Il CAB
Signature on behalf of the Sub Licensee
(Dr. Giovanni BARCA)



1. INTRODUZIONE

- 1.1 Nei paragrafi che seguono è riportato il testo bilingue del contratto di sublicenza che regola l'uso del marchio MRA.
- 1.2 Per facilità di auditing ILAC è duplicata l'identificazione delle parti.
- 1.3 La traduzione in lingua italiana è riportata al solo fine di facilitare la lettura della stessa senza alcun valore vincolante restando la versione in lingua inglese l'unica avente efficacia tra le parti.
- 1.4 La sottoscrizione non costituisce autorizzazione all'uso del marchio combinato da parte del laboratorio ma solo presa in carico delle condizioni di sublicenza. L'utilizzo del marchio rimane interdetto fino a che gli adempimenti previsti nel paragrafo 2 del contratto di sublicenza non siano soddisfatti. **SI prega pertanto di sottoscrivere, comunque, anche la richiesta di utilizzo per il marchio combinato, al fine di evitare una inutile remissione della convenzione qualora la decisione di utilizzare il marchio combinato venisse presa in tempi successivi.**

2. CONTRATTO DI SUBLICENZA (testo integrale) DA SOTTOSCRIVERE

Di seguito è riportato il testo integrale del contratto di sublicenza ILAC:



**ILAC Laboratory Combined MRA Mark
Sub License Agreement
Contratto di Sub Licenza
del Marchio Combinato di Laboratorio MRA dell'ILAC**

Between the
Tra

ACCREDIA - Associazione legalmente riconosciuta il 16/07/2009 - in persona del suo Presidente, Cav. del Lav. Federico Grazioli, con sede in Roma (00198), Piazza Mincio, 2, C.F./P.IVA 10566361001,

Hereinafter called Sub Licenser
Qui di seguito il Sub Licenziante

And

ARPAT - DIPARTIMENTO PROVINCIALE DI SIENA

Name: Dr. Giovanni BARCA

Address: Via Nicola Porpora, 22 - 50144 FIRENZE FI

Hereinafter called Sub Licensee.
Qui di seguito il Sub Licenziatario.

**Preamble
Preambolo**

The sub licenser is entitled in a license agreement with the licenser ILAC to use its MRA Mark as shown below
Il Sub Licenziante ha diritto, in virtù di un Contratto di licenza con la Società licenziante ILAC, di utilizzare il suo Marchio MRA come sotto raffigurato



in combination with its own logo hereinafter called "**Combined MRA Mark**".
The sub licensee intends a commercial use of the Laboratory Combined MRA Mark according to the example specified under clause 2.
*insieme con il logo del Sub Licenziante, di seguito denominato "**Marchio Combinato MRA**".*
Il Sub Licenziatario intende utilizzare commercialmente il Marchio Combinato di Laboratorio MRA secondo l'esempio di cui all'articolo 2.



§ 1 Purpose of Agreement

§ 1 Scopo del Contratto

The Purpose of this Agreement is the use of the ILAC-MRA Mark, as shown above, in combination with the logo of the sub licensor by way of a sub license. Instead of the logo the sub licensee may use a Mark, which accredited laboratories are entitled to use.

The sub licensor declares to be entitled to dispose of the ILAC-MRA Mark right without restraint.

Lo scopo del presente Contratto è l'uso del Marchio ILAC-MRA, come sopra descritto, insieme al logo del Sub licenziante per mezzo di una sub licenza. Invece del logo, il Sub licenziatario può utilizzare un Marchio che i laboratori accreditati hanno il diritto di utilizzare.

Il Sub licenziante dichiara di aver diritto di disporre del Marchio ILAC-MRA senza alcuna restrizione.

§ 2 Extent of the License

§ 2 Finalità della Licenza

The sub licensor grants the sub licensee the use of the sub licensors Combined MRA Mark according to § 1 only in combination with the registration number of the sub licensee's accreditation - hereinafter called "**Laboratory Combined MRA Mark**" - on test reports, pre-printed letterhead, quotations for work, advertisements, websites and other documents in order to demonstrate accreditation by a signatory of the ILAC Arrangement.

The Laboratory Combined MRA Mark shall be used according to the example shown below using the same proportions:

*Il Sub Licenziante concede al Sub Licenziatario l'uso del Marchio Combinato MRA, di titolarità del Sub Licenziante in conformità al § 1, soltanto in combinazione con il numero di registrazione dell'accREDITAMENTO del Sub Licenziatario - qui di seguito detto "**Marchio Combinato di Laboratorio MRA**" - su rapporti di prova, carta intestata prestampata, offerte, pubblicità, siti Web ed altri documenti, per dimostrare l'accREDITAMENTO da parte di uno dei soggetti firmatari dell'Accordo ILAC.*

Il Marchio Combinato di Laboratorio MRA sarà utilizzato secondo l'esempio riportato di seguito e nelle stesse proporzioni:



The sub licensee is obliged to present its Laboratory Combined MRA Mark to the sub licensor and shall not use it until receipt of written approval from the sub licensor.

Il Sub Licenziatario è obbligato a presentare il suo Marchio Combinato di Laboratorio MRA al Sub Licenziante e non lo potrà utilizzare fino a quando avrà ottenuto l'approvazione scritta da parte del Sub Licenziante.

§ 3 Due Diligence

§ 3 Diligenza richiesta

The sub licensee guarantees to use the Laboratory Combined MRA Mark in accordance with the requirements set forth in this Agreement, and will not use in any way that would harm the reputation of the licensor or sub licensor.

The sub licensor is entitled to observe the use of the Laboratory Combined MRA Mark in the country of the sub licensee.

Il Sub Licenziatario garantisce che utilizzerà il Marchio Combinato di Laboratorio MRA secondo i requisiti indicati nel presente Contratto e che non lo utilizzerà in alcuna maniera che possa ledere la reputazione del Licenziante o del Sub Licenziante.

Il Sub Licenziante ha il diritto di verificare l'utilizzo del Marchio Combinato di Laboratorio MRA nel Paese del Sub Licenziatario.

§ 4 Subject of Rights and Duties
§ 4 Diritti e Doveri

If the sub licensee has not exercised due diligence on the use of the Laboratory Combined MRA Mark, the sub licensor can withdraw immediately the right to use the Laboratory Combined MRA Mark. The sub licensor takes no responsibility for any consequences of withdrawal.

Furthermore, the sub licensor may publish on the sub licensor's web site any violation or infringement, by the sub licensee, of the ILAC Laboratory Combined MRA Mark Sub License Agreement.

If the ILAC Laboratory Combined MRA Mark Sub License Agreement is violated or infringed by a third party or person, the contractual partners will immediately inform each other. They will cooperate in any actions taken against such a third party or person. If the sub licensee decides to institute legal proceedings, written approval from the sub licensor must be obtained.

Nel caso in cui il Sub Licenziatario non eserciti la diligenza richiesta per l'utilizzo del Marchio Combinato di Laboratorio MRA, il Sub Licenziante può immediatamente revocare il diritto d'utilizzo del Marchio Combinato di Laboratorio MRA. Il Sub Licenziante non si assume alcuna responsabilità per ogni conseguenza derivante dalla revoca.

Inoltre, il Sub Licenziante può pubblicare sul suo sito Web le violazioni o le infrazioni al Contratto di Sub Licenza del Marchio Combinato di Laboratorio MRA dell'ILAC poste in essere da parte del Sub Licenziatario.

Nel caso in cui il Contratto di Sub-Licenza del Marchio Combinato di Laboratorio MRA dell'ILAC sia violato o non rispettato da terzi, le parti del Contratto se ne daranno immediata reciproca informazione. Le parti collaboreranno in relazione alle azioni legali intraprese contro tale terzo. Nel caso in cui il Sub Licenziatario decida di intraprendere un'azione legale, deve ottenere l'approvazione scritta da parte del Sub Licenziante.

§ 5 Duties to Claims of Third Parties
§ 5 Doveri nel caso di pretese parte di Terzi

Any claim against the sub licensee by a third party or person due to the use of the Laboratory Combined MRA Mark, must be reported immediately to the sub licensor. Approval to take legal proceedings must be requested in writing. In addition this notice provides the opportunity for the sub licensor to take part in any eventual legal action.

All expenses for the legal and extra-judicial actions are the responsibility of the sub licensee.

Ogni pretesa, nei confronti del Sub Licenziatario, da parte di terzi dovuta all'utilizzo del Marchio Combinato di Laboratorio MRA, deve essere immediatamente riferita al Sub Licenziante. L'approvazione ad intraprendere un'azione legale deve essere richiesta per iscritto dal Sub Licenziatario al Sub Licenziante. Inoltre, tale comunicazione darà la possibilità al Sub Licenziante di prendere parte in un'eventuale azione legale. Tutte le spese relative ad azioni giudiziali e stragiudiziali sono a carico del Sub Licenziatario.

§ 6 Indemnification
§ 6 Risarcimento

Any damages suffered by the sub licensor due to the sub licensee's misuse of the Laboratory Combined MRA Mark and/or violation or infringement of the ILAC Laboratory Combined MRA Mark Sub License Agreement, the sub licensor can claim monetary indemnification from the sub licensee. The sub licensor will give the sub licensee a written warning of such intended action, to which the sub licensee has three weeks to answer before proceedings will begin against the sub licensee. During this time the sub licensee must take all reasonable steps to restore the situation to compliance with the ILAC Laboratory Combined MRA Mark Sub License Agreement, working in close cooperation with the sub licensor.

Il Sub Licenziante può chiedere al Sub Licenziatario il risarcimento economico per ogni danno subito dal Sub Licenziante a causa dell'uso improprio fatto dal Sub Licenziatario del Marchio Combinato di Laboratorio MRA e/o per violazioni o infrazioni da parte del Sub Licenziatario al Contratto di Sub-Licenza del Marchio Combinato di Laboratorio MRA dell'ILAC. Il Sub Licenziante invierà una diffida scritta al Sub Licenziatario indicando l'azione che intende intraprendere, il Sub Licenziatario avrà tre settimane per rispondere, prima che possa essere iniziato il procedimento nei suoi confronti. Durante questo periodo il Sub Licenziatario si impegna ad adottare ogni misura necessaria per ripristinare una situazione conforme a quanto previsto dal Contratto di Sub-Licenza del Marchio Combinato di Laboratorio MRA dell'ILAC, operando in stretta collaborazione con il Sub Licenziante.

§ 7 Termination of Agreement

§ 7 Risoluzione del Contratto

The Agreement commences on the date of signing and expires with the date of termination of the accreditation of the sub licensee. The Agreement automatically renews on the sub licensee's re accreditation. Termination of accreditation or suspension of longer than six months automatically cancels this ILAC Laboratory Combined MRA Mark Sub License Agreement. During a suspension of less than six months the sub licensee cannot use the Laboratory Combined MRA Mark.

Further, the Agreement can also be terminated due to one of the following:

1. For the sub licensor
 - insolvency
 - liquidation
 - exclusion or suspension from the ILAC MRA
2. For the sub licensee
 - insolvency
 - liquidation
 - expiration of accreditation
 - misuse of the Laboratory Combined MRA Mark

Il Contratto diverrà efficace alla data della firma ed avrà termine alla data della conclusione dell'accreditamento del Sub Licenziatario. Il Contratto si rinnoverà automaticamente al nuovo accreditamento del Sub Licenziatario. La cessazione dell'accreditamento, oppure la sospensione per più di sei mesi comporterà la risoluzione automatica del presente Contratto di Sub-Licenza del Marchio Combinato di Laboratorio MRA dell'ILAC. Durante la sospensione, inferiore a sei mesi, dell'accreditamento il Sub-Licenziatario non potrà utilizzare il Marchio Combinato di Laboratorio MRA.

Inoltre, il Contratto può essere anche risolto nel caso in cui si dovesse verificare uno dei seguenti eventi:

1. *Per quanto riguarda il Sub Licenziante:*
 - *insolvenza*
 - *liquidazione*
 - *esclusione o sospensione dall'Accordo di Mutuo Riconoscimento ILAC*
2. *Per quanto riguarda il Sub Licenziatario:*
 - *insolvenza*
 - *liquidazione*
 - *scadenza dell'accreditamento*
 - *uso scorretto del Marchio Combinato di Laboratorio MRA.*

§ 8 Severability Clause

§ 8 Nullità Parziale

Should some or a part of the clauses of this Agreement become invalid or will become invalid, the validity of the other clauses as well as the Agreement remains in effect.

The contractual partners will cooperate in such a way that others will replace invalid clauses, which are agreeable and appropriate to obtain the intended result, provided there is no infringement of statutory regulations.

Nel caso in cui alcune clausole del presente Contratto - o parte di esse - siano dichiarate nulle, le altre clausole del Contratto resteranno efficaci.

Le parti del presente Contratto si impegneranno a concordare clausole sostitutive di quelle dichiarate nulle al fine di ottenere i risultati voluti, senza che con ciò venga violata alcuna norma imperativa.

§ 9 Final Conditions
§ 9 Condizioni conclusive

With the signature of the contractual partners the Agreement becomes legally binding. This Agreement shall not be amended except by written agreement duly executed by the sub licensor and the sub licensee.

All notices, requests, demands and other communications made in connection with this Agreement shall be in writing and shall be deemed to be duly given on the date of delivery, if delivered in person, or upon confirmation of receipt by fax, e-mail or surface mail, direct to the other party.

The contractual partners agree they will make their best efforts to settle amicably, disputes arising from this Agreement. Failing agreement it is expressly understood and agreed that this Agreement shall be deemed to have been made in Rome (Italy), and shall be governed by the laws of Italy and the parties agree to submit all disputes, differences arising between the parties in connection with this Agreement or any clause or the construction thereof or the rights duties and liabilities of either party to arbitration in accordance with the laws of Italy.

Con la sottoscrizione delle parti, il presente Contratto diverrà legalmente vincolante. Il Contratto non sarà modificato se non con un accordo scritto debitamente sottoscritto sia dal Sub Licenziante che dal Sub Licenziatario.

Tutte le notifiche, le richieste e le altre comunicazioni fatte in relazione al presente Contratto saranno in forma scritta e considerate debitamente consegnate alla data di consegna, se fatte alla controparte di persona, oppure alla data di conferma di ricezione se fatte per fax, e-mail o posta.

Le parti concordano che faranno quanto in loro potere per comporre amichevolmente le controversie derivanti dal presente Contratto. In caso di mancato accordo, è espressamente inteso che il presente Contratto si intenderà concluso in Roma (Italia) e sarà regolato secondo la legge italiana e le Parti concordano di sottoporre tutte le controversie relative al presente Contratto, oppure ad una sua clausola, oppure alla sua interpretazione, oppure ai diritti, doveri e responsabilità dell'altra Parte ad arbitrato secondo le leggi italiane.

In witness whereof,
A conferma di quanto sopra,

This Agreement is executed as two original copies in English, the official language chosen by the Parties for the Contract.

Il presente Contratto è stipulato in due originali in lingua inglese, che viene eletta dalle Parti come lingua ufficiale del Contratto.

Date of Accreditation/Data di concessione dell'Accreditamento: Roma li, 9-06-2011

Release/Revisione 0 del 9-06-2011

Il Presidente ACCREDIA
Signature on behalf of the Sub Licensor
(Cav. del Lav. Federico Grazioli)

Il CAB
Signature on behalf of the Sub Licensee
(Dr. Giovanni BARCA)